




ITALIA



UNIONE EUROPEA / UNION EUROPÉENNE



FRANCE

**PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA
INTERREG III A
2000-2006**

ALCOTRA

Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera

ITALIA-FRANCIA (ALPI)

VADEMECUM

GUIDA ALL'UTILIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

13 marzo 2003

INDICE

Premessa		5
1	La politica regionale europea	6
1.1	I Fondi strutturali	6
1.2	I Programmi di iniziativa nazionale	7
1.3	Le iniziative comunitarie	7
2	Interreg III	8
3	Programma Interreg III A Italia – France (Alpi) ALCOTRA	10
3.1	Inquadramento	10
3.2	Territori interessati	10
3.3	Obiettivi	12
	<i>Asse 1 : Territori</i>	12
	<i>Asse 2 : Identità</i>	12
	<i>Asse 3 : Competitività</i>	13
	<i>Asse 4 : Supporto alla cooperazione</i>	14
3.4	Strutture di cooperazione per l'attuazione del programma	14
	<i>Il Comitato di sorveglianza</i>	14
	<i>Il Comitato di programmazione</i>	15
	<i>L'Autorità di gestione</i>	15
	<i>L'Autorità di pagamento</i>	15
	<i>Il Segretariato tecnico congiunto</i>	16
3.5	Dotazione finanziaria	16
4	Assi e misure del programma	17
5	Come presentare un progetto	49
5.1	Il bando	49
5.2	Documentazione da presentare	49
5.3	Come presentare l'apposito "Fascicolo di domanda di contributo pubblico"	49
	<i>La modulistica</i>	49
	<i>La convenzione di cooperazione transfrontaliera</i>	49
	<i>La domanda di contributo pubblico</i>	50
	<i>La scheda progettuale e la documentazione tecnico-amministrativa-finanziaria allegata</i>	51
5.4	A chi rivolgersi per ricevere assistenza per la predisposizione del "Fascicolo progettuale"	51
5.5	Dove presentare la documentazione	51
5.6	Modalità di presentazione	52
	<i>Gli sportelli abilitati a ricevere i progetti</i>	53
6	Selezione dei progetti	54
6.1	Avvio delle attività istruttorie	54
6.2	Ammissibilità formale	54
6.3	Coerenza con il PIC e il complemento di programmazione	55
6.4	Valutazione tecnico-economica e ambientale	56
6.5	Conclusione dell'istruttoria	57
7	Modalità di finanziamento	58
7.1	Procedura di erogazione del contributo pubblico	58
	<i>Contributo FESR</i>	58
	<i>Contropartite pubbliche nazionali</i>	59
7.2	Fidejussione	59

8	Principali obblighi e responsabilità dei beneficiari	60
8.1	Obblighi comuni al capofila unico e agli altri partner	60
8.2	Obblighi del capofila unico	60
8.3	Obblighi degli altri partner	61
9	Principali regolamenti comunitari di riferimento	62
10	Allegato	96
	Fascicolo progettuale	

PREMESSA

Il presente vademecum si riferisce al PIC Interreg III A 2000/2006, relativo alla frontiera Italo-Francese alpina, denominato ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera), notificato dalle Autorità nazionali/regionali dei due Paesi alla Commissione europea il 4 dicembre 2000 ed approvato il 12 novembre 2001 con decisione C (2001) 2768.

Il vademecum intende fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta utilizzazione di tale programma, in particolare per quanto riguarda le modalità di presentazione, selezione e finanziamento delle proposte progettuali.

LA POLITICA REGIONALE EUROPEA

Il Trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che: "Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale. La Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di quelle più svantaggiate o insulari, comprese le zone rurali"

In effetti, l'Unione europea, pur essendo una delle aree economiche più ricche del mondo, presenta al suo interno una forte disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni. La riduzione di tale divario, condizione essenziale per una reale integrazione, costituisce l'obiettivo prioritario della politica regionale europea.

Essa si fonda, quindi, sul principio della solidarietà tra i popoli dell'Unione e si attua mediante il trasferimento di buona parte del bilancio comunitario, più di un terzo, in favore delle regioni meno sviluppate.

Gli strumenti principali di attuazione di questa politica sono i Fondi strutturali, destinati a finanziare programmi pluriennali di sviluppo regionale concordati tra la Commissione europea, gli Stati membri e le regioni.

1.1 I Fondi strutturali

I Fondi strutturali sono quattro e, seppur le loro azioni si svolgano in maniera coordinata, ognuno interviene secondo le proprie specializzazioni settoriali:

- FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) promuove la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni;
- FSE (Fondo sociale europeo) fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le risorse umane e l'integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale;
- FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) finanzia iniziative di sviluppo rurale, la sezione orientamento nelle zone arretrate, la sezione garanzia nelle altre parti dell'Unione;
- SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) ha quale obiettivo l'ammodernamento del settore.

1.2 I Programmi Obiettivo

Il 94% delle risorse dei Fondi strutturali è destinato ai programmi obiettivo quali:

- Obiettivo 1 promuovere lo sviluppo delle regioni più arretrate, dotandole delle infrastrutture di base di cui sono prive o carenti e favorendo l'afflusso di investimenti che consentano il decollo delle attività economiche (Fondi interessati: FESR, FSE, FEAOG sezione orientamento, SFOP);
- Obiettivo 2 sostenere la riconversione economica e sociale nelle zone con problemi strutturali, siano esse aree industriali, rurali, urbane o dipendenti dalla pesca (Fondi interessati: FESR e FSE);
- Obiettivo 3 incrementare l'occupazione e modernizzare i sistemi di formazione (Fondo interessato: FSE).

1.3 Le iniziative comunitarie

I programmi detti Iniziativa Comunitaria – lanciati per la prima volta nel 1989 – sono proposti dalla Commissione Europea per contribuire alla soluzione di problemi che hanno un'incidenza particolare a livello europeo.

Al fine di concentrare e semplificare gli interventi strutturali, con la riforma del giugno 1999, le Iniziative Comunitarie sono state ridotte da tredici a quattro, ciascuna finanziata da un solo Fondo Strutturale.

- Interreg III promuove forme di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, ovvero accordi tra Paesi diversi per favorire lo sviluppo equilibrato di aree multiregionali (finanziata dal FESR);
- Leader + favorisce scambi di esperienze fra operatori socio-economici delle zone rurali sulle nuove strategie locali di sviluppo sostenibile (finanziata dal FEAOG sezione Orientamento);
- Equal mira ad eliminare le cause delle diseguaglianze e delle discriminazioni nell'accesso al mercato del lavoro (finanziato dal FSE);
- Urban II sostiene strategie innovative per il risanamento dei centri urbani e quartieri degradati (finanziato dal FESR).

INTERREG III

Interreg è stata formalmente lanciata alla vigilia dell'apertura delle frontiere e del completamento del mercato interno come Iniziativa Comunitaria "a favore della cooperazione transfrontaliera nell'interesse delle popolazioni locali".

Sono già stati realizzati due cicli di programmazione: il primo dal 1991 al 1993, il secondo dal 1994 al 1999.

Il 23 maggio 2000, con la pubblicazione da parte della Commissione europea della Comunicazione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea (2000/C 143/08), è stata formalmente avviata una nuova fase dell'iniziativa Interreg, la terza, che coprirà il periodo 2000/2006.

L'obiettivo generale dell'iniziativa rimane, come per Interreg I e Interreg II, quello di evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e l'integrazione del territorio europeo.

Interreg III si articola in tre sezioni (volet) A, B e C, rispettivamente di:

- cooperazione transfrontaliera tra le regioni di frontiera contigue interne ed esterne dell'Unione europea ai fini della creazione di poli socioeconomici transfrontalieri mediante strategie congiunte di sviluppo territoriale sostenibile;
- cooperazione transnazionale per la promozione di una maggiore integrazione territoriale tra ampi raggruppamenti di regioni;
- cooperazione interregionale interessante l'intero territorio della Comunità europea e finalizzata al miglioramento dell'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale di coesione mediante la creazione di reti.

Tale iniziativa prevede, quindi, la possibilità di finanziare progetti di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra operatori pubblici e privati operanti sia all'interno dell'Unione europea sia negli Stati limitrofi, favorendo legami suscettibili di ulteriori sviluppi, anche al di là dell'iniziativa stessa.

L'attuazione avviene sulla base di appositi programmi per ciascuna delle frontiere, denominati "programmi di iniziativa comunitaria" (PIC), proposti dalle autorità nazionali o regionali/locali e approvati dalla Commissione europea.

Le norme che disciplinano la nuova programmazione (2000/2006) introducono delle novità di rilievo rispetto ai precedenti Interreg I e II, richiedendo un più alto livello di integrazione in tutte le fasi di attuazione della cooperazione.

E' prevista ad esempio la messa a punto di un ampio partenariato che coinvolga, oltre ai partner istituzionali, anche le parti socioeconomiche, e quelle interessate alla creazione di strutture comuni di cooperazione, sia nella fase di elaborazione del programma, sia nel corso della sua attuazione.

Altrettanto innovative risultano le disposizioni che escludono dal finanziamento gli interventi che non siano stati prescelti ed attuati congiuntamente da beneficiari di due o più Stati membri o Paesi terzi.

Il perseguimento degli obiettivi dell'iniziativa presuppone, dunque, il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e transnazionale tra soggetti istituzionali e tra attori socioeconomici.

Inserirsi in questo "circuito" rappresenta per gli operatori pubblici e privati un'opportunità che consente di acquisire una prospettiva allargata, di inquadrare le proprie operazioni all'interno di una visione integrata con quelle di altre realtà, di disporre di maggiori informazioni e di sfruttare con efficacia le sinergie che scaturiscono dalla cooperazione, di realizzare progetti che, per loro natura, non sarebbe stato possibile attuare solo su base nazionale.

PROGRAMMA INTERREG IIIA ITALIA – FRANCIA ALPI (ALCOTRA)

3.1 Inquadramento

Questo è il terzo programma di cooperazione transfrontaliera lungo il confine continentale tra Italia e Francia: il primo (1991/93) ha finanziato 141 progetti per un ammontare di 60,9 milioni di euro, il secondo (1994/99) 268 progetti per 159,1 milioni di euro.

Il programma 2000/2006 di cooperazione transfrontaliera lungo il confine continentale tra Italia e Francia, denominato "ALCOTRA" (Alpi Latine - Cooperazione Transfrontaliera), ha l'ambizione di porre al centro "il cittadino". L'obiettivo principale è quello di far emergere, all'interno di una 'cittadinanza europea' in via di costruzione e delle rispettive appartenenze nazionali, una specifica identità dei territori frontaliere, fondata non soltanto su ragioni geopolitiche e storico culturali, ma anche su condivise vocazioni di carattere economico e sociale.

Ciò si traduce non soltanto nelle scelte di contenuto (definizione degli obiettivi, delle priorità e delle strategie), ma anche nella semplificazione, trasparenza ed efficacia delle procedure di attuazione del programma (dalla preparazione alla realizzazione dei progetti, fino al controllo e alla valutazione).

Per quanto riguarda le procedure, il programma prevede una netta accentuazione - nel rispetto delle specificità degli ordinamenti nazionali e regionali - del carattere transfrontaliero e congiunto dei dispositivi in materia di organizzazione dei flussi finanziari, della gestione del programma, della presentazione e della selezione delle richieste di finanziamento.

3.2 Territori interessati

Il programma copre l'intera frontiera alpina tra i due Paesi. In particolare sono coinvolte tre regioni italiane (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria) e due regioni francesi (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur). Le zone ammissibili sono:


- la Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- le Province di Torino e di Cuneo (Regione Piemonte);
- la Provincia di Imperia (Regione Liguria);
- i Dipartimenti della Savoie e della Haute -Savoie (Regione Rhône-Alpes);
- i Dipartimenti delle Hautes-Alpes, delle Alpes-de-Haute-Provence e delle Alpes-Maritimes (Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Inoltre, il PIC estende la partecipazione, fino a un massimo del 20% della spesa totale del programma, alle zone "adiacenti" a quelle ammissibili, in quanto spesso vi sono localizzate competenze e strutture (ad esempio in materia di istruzione o di sanità o, in generale, di centri di servizio) complementari a quelle presenti nell'area frontiera e, dunque, utili ai fini del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera.

Ne consegue che la loro partecipazione al programma dovrà in ogni caso essere legata a progetti presentati da capofila dei territori ammissibili e a beneficio di questi stessi territori.

Le zone individuate quali "adiacenti" a quelle ammissibili sono le seguenti:

- le Province di Biella, Vercelli, Asti, Alessandria (Regione Piemonte);
- la Provincia di Savona (Regione Liguria);
- i Dipartimenti dell' Ain, dell'Isère e della Drôme (Regione Rhône-Alpes);
- i Dipartimenti del Vaucluse e del Var (Regione PACA).



3.3 Obiettivi

Al fine di individuare i settori d'intervento e gli obiettivi specifici del programma, sulla base dell'esperienza dei precedenti Interreg I e II e degli orientamenti fissati dalla Commissione europea, è stato attivato un processo di concertazione allargato tra le autorità nazionali, regionali, locali e i principali partner socioeconomici dei due Paesi ed è stata effettuata un'analisi dei punti di forza e di debolezza dell'area interessata dal programma. Questo approccio ha consentito di definire la strategia del programma che è espressa attraverso quattro Assi/Obiettivi prioritari:

1) il territorio; 2) l'identità; 3) la competitività; 4) l'assistenza tecnica.

Asse 1 *Il territorio*

L'obiettivo è quello di "Gestire in comune gli spazi frontalieri in una prospettiva di sviluppo sostenibile" e comprende due misure di attuazione:

misura 1.1 "Territori, aree protette e risorse naturali", si propone di promuovere la gestione e la valorizzazione integrate del territorio, sviluppando il potenziale di dinamiche di cooperazione già presente sulla frontiera, per quanto riguarda sia gli spazi urbani e rurali, sia le aree protette e le risorse naturali;

misura 1.2 "Rischi naturali e protezione civile", deriva dalla necessità, evidenziata dalla quantità e dalla tipologia degli eventi calamitosi interessanti l'area, di rafforzare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della prevenzione e della previsione dei rischi naturali e ambientali e degli interventi di protezione civile.

Asse 2 *L'identità*

L'obiettivo è quello di "Rafforzare l'identità transfrontaliera nel quadro della cittadinanza europea", e comprende alcuni campi di azione - mobilità e trasporti, società dell'informazione, cultura, sanità e servizi sociali, istruzione e lavoro - in cui si manifestano esigenze di "cittadinanza" individuabili come necessità basilari, comuni ad entrambi i versanti della frontiera. Per ognuno di questi campi di azione è stata prevista una corrispondente misura di attuazione:

misura 2.1 "Mobilità e sistema dei trasporti", nasce dalla necessità di rispondere alla domanda di mobilità nell'area transfrontaliera (per motivi di studio, lavoro, turismo, accesso ai servizi) - notevolmente aumentata a seguito dell'abolizione delle frontiere e dell'introduzione della moneta unica - attraverso il miglioramento dei collegamenti tra territori transfrontalieri, una più efficace interconnessione con le grandi linee di comunicazione stradali e ferroviarie e lo sviluppo di servizi e modalità di trasporto adatti a zone a bassa densità di popolazione residente;

misura 2.2 "Accesso alla società dell'informazione", comprende azioni miranti a sviluppare il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione

(NTIC) per rispondere ai bisogni dei cittadini transfrontalieri (in particolare quelli residenti in zone isolate di montagna) e limitarne gli spostamenti, attraverso l'armonizzazione e il coordinamento dei servizi telematici esistenti, nonché attraverso la creazione di nuove piattaforme di servizi comuni;

misura 2.3 "La cultura", nasce dall'esigenza di salvaguardare la cultura tradizionale dell'area transfrontaliera e di coniugarla con l'innovazione, sia per rafforzare l'identità culturale di queste aree, sia per offrire sul mercato del turismo culturale nuovi prodotti integrati;

misura 2.4 "Sanità e servizi sociali", mira a facilitare le condizioni di accesso ai servizi sanitari e sociali attraverso attività e iniziative volte a standardizzare e rendere complementari i diversi servizi, uniformare le procedure e migliorare la comunicazione, anche in considerazione del fatto che, in campo sanitario, è ormai consolidata, per molti cittadini transfrontalieri, la prassi di rivolgersi ai presidi sanitari specializzati dell'uno o dell'altro Paese;

misura 2.5 "Politiche per i giovani: istruzione e lavoro", l'insufficiente integrazione linguistica, le differenze tra i sistemi scolastici dei due Paesi, nonché tra i sistemi di formazione professionale e di accesso al mercato del lavoro, costituiscono un grosso ostacolo per i giovani transfrontalieri. Per ovviare, almeno in parte, alle difficoltà oggettive derivanti da politiche nazionali diverse, questa misura ha l'obiettivo di incidere sulle problematiche proprie del contesto transfrontaliero, individuando temi peculiari, nicchie di mercato, attività emergenti, imprimendo nuove dinamiche e valorizzando l'identità transfrontaliera basata sulla conoscenza reciproca del patrimonio culturale e naturale.

Asse 3 *La competitività*

L'obiettivo è quello di "Promuovere la competitività delle aree di frontiera". Il carattere plurisettoriale di questo asse (agricoltura, PMI, turismo) e la sua finalizzazione al miglioramento della competitività del sistema economico complessivo dell'area transfrontaliera derivano dalla consapevolezza dell'esistenza di compenetrazioni e di logiche di filiera che accomunano le attività turistiche, agricole e artigianali, tali da richiedere un approccio unitario che assicuri, per quanto possibile, la compresenza dei tre comparti produttivi (primario, secondario e terziario). L'asse si articola in tre misure di attuazione:

misura 3.1 "Economie rurali", deriva dall'esigenza di aumentare la competitività del settore nell'area transfrontaliera, favorendo l'agricoltura 'rurale' legata a mercati segmentati e di carattere locale;

misura 3.2 "PMI e imprese artigiane", sorge dalla necessità di condurre, nei confronti delle PMI e delle imprese artigiane, azioni collettive finalizzate a far acquisire una miglior conoscenza dei mercati e a fornire servizi "evoluti" mirati a bacini di utenza di area vasta e dall'esigenza di armonizzare l'offerta di servizi dedicati alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e alla diffusione di qualità;

misura 3.3 "Sistemi turistici", mira a rendere compatibile lo sviluppo delle attività turistiche con la tutela dell'ambiente, la valorizzazione della cultura locale, lo sviluppo delle altre attività economiche, attraverso azioni di riequilibrio e di omogeneizzazione atte a ridurre la pressione dei flussi turistici sulle zone di maggior richiamo e a meglio distribuirla nel tempo e nello spazio.

Asse 4

Supporto alla cooperazione

L'obiettivo è quello di "Accompagnare lo sviluppo di un'autentica cooperazione tra aree e soggetti della frontiera" e riguarda, in particolare, l'animazione nei confronti dei potenziali beneficiari, l'informazione, la pubblicità e la promozione del programma, le attività di sorveglianza e di valutazione e il funzionamento delle strutture di cooperazione. L'asse si compone di due misure:

misura 4.1 "Assistenza tecnica", nasce dall'esigenza di realizzare strutture e procedure congiunte atte ad assicurare una gestione, sorveglianza, attuazione e valutazione del programma effettivamente integrata. Essa comprende le attività connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'intervento e delle operazioni;

misura 4.2 "Comunicazione e altre azioni di accompagnamento", costituiscono il presupposto di questa misura: la realizzazione del piano delle azioni di comunicazione e il superamento di alcune criticità rilevate nel corso dell'attuazione dei precedenti Interreg. In particolare, per quanto riguarda queste ultime, la misura fornirà gli strumenti per superare difficoltà riscontrate nella ricerca del partner, nell'individuazione e nell'elaborazione di strategie comuni, nell'identificazione dei referenti istituzionali in grado di assicurare il supporto tecnico adeguato sia nella fase di progettazione, sia nella fase di realizzazione dell'operazione.

La misura è, inoltre, finalizzata ad assicurare il coordinamento del programma con i PIC Interreg III Italia-Svizzera, Francia-Svizzera, Medocc e Spazio Alpino.

3.4 Strutture di cooperazione per l'attuazione del programma

Le strutture comuni di cooperazione per l'attuazione del programma sono:

- il Comitato di sorveglianza,
- il Comitato di programmazione,
- l'Autorità di gestione,
- l'Autorità di pagamento,
- il Segretariato tecnico congiunto.

Il comitato di sorveglianza

Questo comitato sovrintende all'attuazione del PIC ed è istituito dalle autorità nazionali responsabili: per l'Italia, le Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta; per la Francia, il Prefetto della Regione PACA, in qualità di capofila nazionale, d'intesa con l'autorità di gestione e previa consultazione delle parti.

Esso è composto: da rappresentanti dei partner istituzionali e, al fine di assicurare una piena e adeguata partecipazione anche nella fase di messa in opera del programma, da partner "non istituzionali", da rappresentanti delle parti

socioeconomiche. Il Comitato si riunisce in una delle regioni che partecipano al programma, alternativamente in Italia e in Francia.

Il comitato di programmazione

Il comitato di programmazione è l'organo responsabile della selezione congiunta dei progetti. Esso è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni italiane e francesi cofinanziatrici del programma e si riunisce con periodicità funzionale alle esigenze della programmazione. Di regola, ciò comporta, tenuto conto dei tempi normalmente necessari alle attività istruttorie, tre riunioni di programmazione per anno.

L'autorità di gestione

E' l'organismo responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione del PIC. Le autorità nazionali responsabili italiane e francesi, ovvero le Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta per l'Italia e la Prefettura della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, capofila per la Francia, hanno designato, di comune accordo, quale autorità di gestione del programma la Regione Piemonte. L'autorità di gestione basa la propria attività sulle decisioni adottate da un organismo collegiale composto da un rappresentante di ciascuna delle Regioni italiane Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e della Prefettura della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, affiancata dalla Prefettura della Regione Rhône-Alpes e da un rappresentante delle altre autorità istituzionali francesi.

La struttura competente della Regione Piemonte è il:

SETTORE POLITICHE COMUNITARIE

DIREZIONE ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Responsabile del settore: Sig. Andrea Ezio Canepa

corso Stati Uniti n. 21, Torino 10128

telefono: 011-432-4309 / fax: 011-432-2941

e-mail: andrea.canepa@regione.piemonte.it

L'autorità di pagamento

L'autorità di pagamento svolge le operazioni contabili di ricezione e versamento del contributo comunitario. In particolare essa riceve i pagamenti della Commissione europea, elabora e presenta alla Commissione, sulla base delle certificazioni prodotte dalle Regioni italiane e dal capofila francese, la dichiarazione attestante le spese sostenute e la relativa domanda di pagamento e versa il contributo FESR al partner responsabile del progetto. Le autorità nazionali responsabili italiane e francesi, ovvero le Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta per l'Italia e la Prefettura della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, capofila per la Francia hanno designato, di comune accordo, quale autorità di pagamento la Regione Piemonte.

La struttura competente è la:

DIREZIONE REGIONALE ECONOMIA MONTANA E FORESTE
Responsabile: Sig. Nino Berger
corso Stati Uniti n. 21, Torino 10128
telefono: 011-432-3049 / fax: 011-432-2941
e-mail: nino.berger@regione.piemonte.it

Tale struttura si avvale di:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“REFERENTE DI BILANCIO E RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LE COMUNITÀ MONTANE”:
Sig. Alfonso Lamberti
corso Stati Uniti n. 21, Torino 10128
telefono: 011-432-4292 / fax: 011-432-2941
e-mail: alfonso.lamberti@regione.piemonte.it

L'Autorità di pagamento, per lo svolgimento delle attività, si avvale dei competenti settori della Direzione Finanze e Bilancio della Regione Piemonte.

Il Segretariato tecnico congiunto

Il Segretariato tecnico congiunto è la cellula di coordinamento costituita allo scopo di coadiuvare l'Autorità di gestione e l'Autorità di pagamento nell'espletamento dei loro compiti, e di fornire il necessario supporto operativo al Comitato di sorveglianza e al Comitato di programmazione, nonché adeguato supporto tecnico ai presentatori di progetti. Il Segretariato ha le seguenti caratteristiche: unico, a carattere binazionale; con sede comune, ubicata in Francia nella città di Mentone (Dipartimento delle Alpes-Maritimes).

Un membro del STC è dislocato, in qualità di antenna decentrata, ad Annecy nella parte NORD della zona elegibile, per permettere ai potenziali portatori di progetto italiani e francesi e ai cofinanziatori pubblici di disporre di un punto di animazione e informazione e beneficiare di una assistenza tecnica di prossimità.

3.5 Dotazione finanziaria

Per gli anni 2000-2006 l'investimento complessivo stimato ammonta a 157,545686 milioni di euro, (Italia 95,363144 milioni di euro, Francia 62,182542 milioni di euro), a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e delle Amministrazioni pubbliche nazionali per una pari quota del 95,29% e degli operatori privati per il restante 4,71%.

ASSI E MISURE DEL PROGRAMMA

Asse 1	Territorio
Misura 1.1	Territori, aree protette e risorse naturali
Misura 1.2	Rischi naturali e protezione civile
Asse 2	Identità
Misura 2.1	Mobilità e sistema dei trasporti
Misura 2.2	Accesso alla società dell'informazione
Misura 2.3	Cultura
Misura 2.4	Sanità e servizi sociali
Misura 2.5	Politiche per i giovani: istruzione e lavoro
Asse 3	Competitività
Misura 3.1	Economie rurali
Misura 3.2	PMI e imprese artigiane
Misura 3.3	Sistemi turistici

MISURA	1.1	Territori, aree protette e risorse naturali
A1	LOCALIZZAZIONE I territori frontaliere di livello NUTS III e le zone adiacenti sono eligibili alle condizioni previste dal P.O.	
B1	<p>DESCRIZIONE DELLA MISURA</p> <p>Motivazioni:</p> <p>La predominanza di territori di montagna, ma anche la presenza del litorale mediterraneo conferiscono al territorio transfrontaliero caratteristiche specifiche che contribuiscono al suo fascino - dovuto essenzialmente alla varietà dei siti, dei paesaggi e ad una biodiversità eccezionale – e alla sua attrattiva e, di conseguenza, allo sviluppo del turismo. L'afflusso massiccio di turisti in alcuni siti può tuttavia portare, in certi casi, a un deterioramento notevole del patrimonio naturale e culturale.</p> <p>D'altra parte, la presenza di una armatura urbana con una rete di città localizzate nell'immediata periferia o nel cuore dello spazio alpino, concorre ugualmente al dinamismo del territorio. Questa rete è complementare alla rete degli spazi e dei siti naturali, che operano prevalentemente per la salvaguardia degli habitat e delle specie. Il rafforzamento delle cooperazioni tra attori locali e delle differenti reti può contribuire così allo sviluppo sostenibile del territorio.</p> <p>La prossimità di grandi metropoli, il denso traffico di veicoli soprattutto nelle valli alpine, l'eccessiva frequentazione di certi siti rendono l'ambiente naturale particolarmente vulnerabile all'inquinamento. Tali effetti dannosi, che si manifestano spesso nello stesso modo da una parte e d'altra della frontiera, riguardano sia le zone di montagna, sia il litorale mediterraneo. Al fine di preservare l'ambiente naturale, più in particolare il fragile equilibrio degli ecosistemi, è importante gestire efficacemente le risorse naturali e acquisire una conoscenza migliore di tutte le varie forme dei fattori nocivi presenti o potenziali che influiscono sull'ambiente della zona eligibile.</p> <p>Obiettivo generale:</p> <p>Gestire e valorizzare in modo integrato gli spazi urbani e rurali, le aree protette e le risorse naturali.</p> <p>Obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incentivare i progetti di sviluppo sostenibile tra territori urbani e rurali contigui. • Tutelare e valorizzare le aree naturali protette attraverso azioni congiunte. • Mantenere l'equilibrio degli ecosistemi e proteggere la ricchezza della diversità biologica sull'area transfrontaliera. • Armonizzare i livelli di conoscenza della biodiversità attraverso cooperazioni mirate • Preservare e utilizzare razionalmente le risorse naturali, in particolare lottando contro i differenti tipi di inquinamento dell'ambiente e sostenendo l'utilizzo di energie rinnovabili. 	
B2	<p>TIPOLOGIE D'AZIONE AMMISSIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Interventi congiunti di protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale. 2. Sostegno nella costituzione di reti di collettività locali di frontiera, di spazi protetti (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali e siti NATURA 2000), in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • sviluppo degli accordi di cooperazione (carte, protocolli comuni) che permettano l'attivazione di strategie comuni o comunque nella prospettiva di un'integrazione rafforzata; • condivisione delle conoscenze, del "savoir faire" e delle metodologie (quaderni tecnici) soprattutto per mezzo di NTIC; • armonizzazione e generalizzazione dei documenti di informazione e di promozione destinati alla sensibilizzazione del pubblico attraverso strumenti e piani di comunicazioni integrate. 3. Azioni e interventi finalizzati alla messa in rete dei soggetti coinvolti nella pianificazione, gestione e utilizzo di acqua e foreste e delle relative banche dati (protocolli per l'utilizzazione di metodologie comuni di misura, controllo, prevenzione e risanamento della qualità ambientale). 4. Scambi di esperienze, know-how e metodi di azione in materia di pianificazione, gestione e utilizzazione degli spazi forestali e della loro fruizione da parte del pubblico. 	

	<p>5. Scambi di esperienze per l'utilizzo e la diffusione delle fonti di energia alternative adattate alla zona eligibile (compresi progetti pilota); scambi di esperienze relativi al risparmio idrico anche attraverso sistemi di accumulo e di riserva idrica per usi plurimi.</p> <p>6. Ricerca applicata alla lotta contro i fattori inquinanti (adattata alle condizioni specifiche del contesto alpino), in particolare il trattamento delle acque reflue e l'inquinamento atmosferico.</p> <p>7. Azioni in favore del mantenimento della biodiversità, in particolare :</p> <ul style="list-style-type: none"> • inventario e descrizione degli habitat e delle specie minacciate, determinazione delle sensibilità, delle zone in gioco, delle coerenze e dei corridoi biologici; • stima e attivazione dei mezzi idonei a favorire la tutela delle specie e degli habitat (sistema di osservazione e monitoraggio); • elaborazione e diffusione delle metodologie e dei codici delle migliori procedure. <p>8. Azioni di sensibilizzazione al consumo più economico e meno inquinante delle risorse (campagne di informazione, guide al corretto utilizzo, depliant, ecc.).</p> <p>CODICE DI CLASSIFICAZIONE CE (Allegato IV Reg. Ce 438/2001) :</p> <p>127 Miglioramento e tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette</p> <p>181 Progetti di ricerca presso università e istituti di ricerca</p> <p>323 Servizi ed applicazioni per il pubblico (sanità, pubblica amministrazione, istruzione)</p> <p>353 Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale</p> <p>413 Studi</p> <p>414 Azioni innovative</p> <p>415 Informazione del pubblico</p> <p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese ammissibili sono determinate in base al Reg. Ce N. 1685/2000.</p> <p>In particolare per ogni progetto sono ammesse, nei limiti sotto indicati, le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di personale (interno) fino ad un massimo del 50% del costo totale per partner (debitamente giustificate con ordini di servizio o lettere d'incarico); • Contributi in natura limitatamente all'autofinanziamento (a condizione che il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente); • Spese per strumenti e attrezzature fino ad un massimo del 50% del costo totale, qualora non costituiscano l'obiettivo del progetto; • Spese generali (direttamente imputabili al progetto) fino ad un massimo del 5% del costo totale.
B3	<p>BENEFICIARI FINALI</p> <p>Stato francese, Regioni, enti locali, Parchi, altri enti pubblici e altri soggetti compatibili con le finalità della misura (associazioni o consorzi).</p>
B4	<p>PROCEDURE E MODALITÀ ATTUATIVE</p> <p>La misura sarà attuata attraverso una procedura a bando di gara.</p> <p>Oltre ai criteri generali di selezione previsti dal regolamento d'attuazione saranno date le seguenti priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progetti che contengono una valutazione preliminare degli effetti positivi sull'ambiente.
B5	<p>MODALITÀ DI FINANZIAMENTO</p> <p>Intensità massima di aiuto: 90% di contributo pubblico sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Autofinanziamento minimo: 10% sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Tasso massimo di partecipazione: 45% di contributo comunitario sulla spesa ammissibile (costo totale) per parte nazionale.</p> <p>REGIMI D'AIUTO</p> <p>Gli aiuti di Stato saranno accordati in base ai regolamenti CE del 12/1/2001 n. 68 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti destinati alla formazione"), n. 69 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore") e 70 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore in favore delle piccole e medie imprese") pubblicati sulla GUCE n. L10 del 13/1/2001.</p>

C1	<p>RELAZIONI E INTERAZIONI CON ALTRE MISURE</p> <p>La misura, sinergica con la misura 1.2, concorre al raggiungimento degli obiettivi generali del programma attraverso azioni che promuovono la valorizzazione e la gestione integrata del territorio, complementari a quelle previste nelle misure 2.1, 2.3, e integrate con quelle delle misure 3.1 e 3.3.</p>										
C2	<p>PRIORITÀ COMUNITARIE</p> <p>Il contributo dell'azione allo sviluppo sostenibile è elevato e concerne in particolare la gestione sostenibile delle risorse naturali, il controllo dei fattori inquinanti e la riduzione dei consumi di energia non rinnovabile.</p> <p>Nel quadro di uno sviluppo sostenibile, le azioni eligibili dovranno rispettare le politiche in materia ambientale, in particolare la direttiva «Uccelli» (CE) 79/409 del 2 aprile 1979 e la direttiva «Habitat» (CE) 92/43 del 21 maggio 1992.</p>										
C3	<p>INDICATORI DI CONTESTO</p> <p>Superficie protetta o da valorizzare Unità di misura: km²</p> <p>Stazioni/centri operativi collegati a livello transfrontaliero Unità di misura: numero delle stazioni/centri che hanno già realizzato forme di coordinamento informativo e/o di intervento congiunto.</p> <p>Numero siti di interesse comune Unità di misura: numero ed estensione. L'elenco di riferimento è quello dei siti Natura 2000.</p> <p>Accordi di collaborazione (carte, protocolli comuni) esistenti Unità di misura: numero accordi e numero di organismi coinvolti.</p> <p>Progetti realizzati in comune in materia di gestione delle risorse naturali negli ultimi cinque anni Unità di misura: numero progetti suddivisi per tipologia (riqualificazione del paesaggio, salvaguardia delle specie a rischio di estinzione, ...) e numero di organismi coinvolti.</p> <p>Fonti energetiche rinnovabili Unità di misura: numero impianti esistenti per tipologia di fonte (idrica, eolica, solare).</p>										
C4	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="225 1066 1193 1122">INDICATORI DI RISULTATO</th> <th data-bbox="1193 1066 1425 1122">RISULTATI ATTESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="225 1122 1193 1200"> Accordi di collaborazione (carte, protocolli comuni) Unità di misura: numero accordi per tipologia </td> <td data-bbox="1193 1122 1425 1200">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1200 1193 1279"> Superficie delle zone su cui hanno effetto gli accordi di collaborazione Unità di misura: kmq </td> <td data-bbox="1193 1200 1425 1279"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1279 1193 1402"> Realizzazione di reti/ sistemi informativi congiunti Unità di misura: numero reti/sistemi operativi numero organismi numero operatori coinvolti </td> <td data-bbox="1193 1279 1425 1402">5 15 60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1402 1193 1469"> Fonti energetiche rinnovabili Unità di misura: numero progetti pilota </td> <td data-bbox="1193 1402 1425 1469">3</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI ATTESI	Accordi di collaborazione (carte, protocolli comuni) Unità di misura: numero accordi per tipologia	10	Superficie delle zone su cui hanno effetto gli accordi di collaborazione Unità di misura: kmq		Realizzazione di reti/ sistemi informativi congiunti Unità di misura: numero reti/sistemi operativi numero organismi numero operatori coinvolti	5 15 60	Fonti energetiche rinnovabili Unità di misura: numero progetti pilota	3
INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI ATTESI										
Accordi di collaborazione (carte, protocolli comuni) Unità di misura: numero accordi per tipologia	10										
Superficie delle zone su cui hanno effetto gli accordi di collaborazione Unità di misura: kmq											
Realizzazione di reti/ sistemi informativi congiunti Unità di misura: numero reti/sistemi operativi numero organismi numero operatori coinvolti	5 15 60										
Fonti energetiche rinnovabili Unità di misura: numero progetti pilota	3										
C5	<p>INDICATORI DI IMPATTO SPECIFICO</p> <p>Superficie oggetto di intervento Unità di misura: incremento superficie gestita congiuntamente (%kmq)</p> <p>Accordi di cooperazione (carte, protocolli comuni) Unità di misura: incremento degli accordi e della superficie su cui hanno effetto gli accordi</p> <p>Realizzazione di archivi informatizzati congiunti Unità di misura: numero archivi gestiti congiuntamente</p> <p>Fonti energetiche rinnovabili Unità di misura: incremento delle fonti di energia alternativa.</p>										

D1	PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA			
	PESO % (SUL FESR): 17.5%			<i>MEURO</i>
	Costo totale	Contributo comunitario	Cofinanziamento pub. Nazionale	Privati
	FESR	Italia + Francia		
	24,632221	11,08499	13,055078	0,492644

MISURA	1.2	Rischi naturali e protezione civile
---------------	------------	--

A1	<p>LOCALIZZAZIONE</p> <p>Zone di confine di livello Nuts III – La misura è estesa a tutti i territori adiacenti ammissibili alle condizioni riportate dal P.O.</p>
-----------	---

B1	<p>DESCRIZIONE DELLA MISURA</p> <p>Motivazioni:</p> <p>La quantità e la tipologia degli eventi calamitosi interessanti l'area evidenziano la necessità di un rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'ambito della prevenzione e della previsione dei rischi naturali e ambientali e in quello degli interventi di protezione civile.</p> <p>Obiettivo generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinare i dispositivi di prevenzione dei rischi naturali ed ambientali e degli interventi di emergenza <p>Obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare la prevenzione e la previsione dei rischi naturali ed ambientali • Intervenire efficacemente nei casi di calamità
-----------	--

B2	<p>TIPOLOGIE D'AZIONE AMMISSIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Progettazione, sperimentazione e realizzazione di sistemi operativi comuni per il monitoraggio e la protezione/prevenzione dei rischi, per l'allerta e il coinvolgimento attivo della popolazione e per l'intervento in caso di calamità naturale o ambientale. 2. Interconnessione di banche dati e standardizzazione di attrezzature specifiche a livello transfrontaliero. 3. Formazione e informazione transfrontalieri basati su studi di valutazione, attraverso scambi di esperienze e di personale, eventualmente arricchiti da esercitazioni pratiche e simulazioni congiunte. <p>CODICE DI CLASSIFICAZIONE CE (Allegato IV Reg. Ce 438/2001):</p> <p>322 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese misure per la sicurezza delle trasmissioni)</p> <p>323 Servizi ed applicazioni per il pubblico (sanità, pubblica amministrazione, istruzione)</p> <p>413 Studi</p> <p>414 Azioni innovative</p> <p>415 Informazione del pubblico</p> <p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese ammissibili sono determinate in base al Reg. Ce N. 1685/2000.</p> <p>In particolare per ogni progetto sono ammesse, nei limiti sotto indicati, le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di personale (interno) fino ad un massimo del 50% del costo totale per partner (debitamente giustificate con ordini di servizio o lettere d'incarico); • Contributi in natura limitatamente all'autofinanziamento (a condizione che il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente); • Spese per strumenti e attrezzature fino ad un massimo del 50% del costo totale, qualora non costituiscano l'obiettivo del progetto; • Spese generali (direttamente imputabili al progetto) fino ad un massimo del 5% del costo totale.
-----------	---

B3	<p>BENEFICIARI FINALI</p> <p>Stato francese, Regioni, enti locali, altri soggetti pubblici responsabili della gestione del territorio e degli interventi strutturali operativi (Servizi geologico, difesa del suolo, gestione bacini idrici, viabilità, ecc.), Protezione civile, Soccorso alpino, corpi dei Vigili del fuoco, associazioni o consorzi compatibili con le finalità della misura.</p>
-----------	---

B4	<p>PROCEDURE E MODALITÀ ATTUATIVE</p> <p>La misura sarà attuata attraverso una procedura a bando di gara.</p>
B5	<p>MODALITÀ DI FINANZIAMENTO</p> <p>Intensità massima di aiuto: 90% di contributo pubblico sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Autofinanziamento minimo: 10% sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Tasso massimo di partecipazione: 45% di contributo comunitario sulla spesa ammissibile (costo totale) per parte nazionale.</p> <p>REGIMI D'AIUTO</p> <p>Gli aiuti di Stato saranno accordati in base ai regolamenti CE del 12/1/2001 n. 68 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti destinati alla formazione"), n. 69 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore") e 70 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore in favore delle piccole e medie imprese") pubblicati sulla GUCE n. L10 del 13/1/2001.</p>

C1	<p>RELAZIONI E INTERAZIONI CON ALTRE MISURE</p> <p>La misura, sinergica con la misura 1.1, e complementare con la 2.1, 2.2 e 2.4 concorre al raggiungimento degli obiettivi generali del programma, attraverso azioni volte a migliorare la prevenzione dei rischi naturali, complementari a quelle relative al miglioramento dei servizi al cittadino.</p>	
C2	<p>PRIORITÀ COMUNITARIE</p> <p>Il contributo dell'azione all'ambiente è elevato: principalmente attraverso il miglioramento dei sistemi di previsione e prevenzione dei rischi naturali e ambientali (in particolare il dissesto idrogeologico).</p>	
C3	<p>INDICATORI DI CONTESTO</p> <p>Superficie monitorata o sotto controllo in modo congiunto distinta per tipo di rischio ambientale controllato: incendio, frana, alluvione. Unità di misura: km²</p> <p>Stazioni/centri operativi collegati a livello transfrontaliero Unità di misura: numero e percentuale sul totale stazioni/centri</p> <p>Numero eventi rilevati Unità di misura: numero ed estensione, distinta per tipo di evento (incendio, frana, alluvione). Saranno rilevati gli eventi a partire dal 1995 non appena le statistiche saranno rese disponibili</p>	
C4	<p>INDICATORI DI RISULTATO</p> <p>Sistemi comuni studiati, sperimentati e messi in opera Unità di misura: numero studi, numero organismi in rete</p> <p>Dispositivi allarme e intervento comuni Unità di misura: numero dispositivi</p> <p>Corsi di formazione ed esercitazioni pratiche Unità di misura: numero corsi realizzati, numero partecipanti (MF),</p>	<p>RISULTATI ATTESI</p> <p>10 30</p> <p>2</p> <p>5 100 (25% F)</p>
C5	<p>INDICATORI DI IMPATTO SPECIFICO</p> <p>Incremento superficie monitorata Unità di misura: superficie (km²) e percentuale</p> <p>Riduzione tempi intervento Unità di misura: minuti/ore</p> <p>Personale mobilitato Unità di misura: numero persone</p>	

D1	PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA			<i>MEURO</i>
	PESO % (SUL FESR): 7.5%			
	Costo totale	Contributo comunitario	Cofinanziamento pub. Nazionale	
		FESR	Italia + Francia	
	10,556667	4,75050	5,7006	0,105567

MISURA	2.1	Mobilità e sistema dei trasporti
A1	LOCALIZZAZIONE	I territori frontaliere di livello NUTS III e le zone adiacenti sono eligibili alle condizioni previste dal P.O.
B1	DESCRIZIONE DELLA MISURA	<p>Motivazioni:</p> <p>L'analisi del contesto dell'area transfrontaliera condotta nel programma ha evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da una parte: l'inadeguatezza delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci a causa del carattere prevalentemente montuoso del territorio e, conseguentemente, della loro praticabilità per ridotti periodi dell'anno e degli alti costi di investimento necessari per il loro adeguamento; la carenza di offerta nei servizi di trasporto collettivo, a causa della bassa densità di popolazione residente, e nei servizi logistici; • dall'altra, l'opportunità offerta dall'abolizione delle frontiere per persone e merci e dall'introduzione della moneta unica, che favorisce l'aumento della domanda di mobilità nell'area per motivi di studio, lavoro, turismo e per l'accesso ai servizi. <p>Obiettivo generale:</p> <p>Migliorare l'organizzazione dei trasporti nell'area transfrontaliera.</p> <p>Obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzare interconnessioni con le grandi linee di comunicazione stradali e ferroviarie. • Sviluppare servizi e modalità di trasporto pubblico adatte a zone a bassa densità di popolazione. • Aumentare la fruizione dei servizi di trasporto transfrontalieri.
B2	TIPOLOGIE D'AZIONE AMMISSIBILI	<p>Studi e sperimentazioni (limitatamente a quelli che dimostrino la capacità di produrre adeguate ricadute economiche) e investimenti materiali (limitatamente, di norma, a quelli di interesse locale) e immateriali finalizzati a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. migliorare, integrare (es. armonizzazione standard costruttivi, segnaletica bilingue, informazione agli utenti sulla viabilità stradale, informazioni meteo, ecc.) e mettere in sicurezza le infrastrutture di trasporto (strade, linee ferroviarie, marittime e aeree) di interesse transfrontaliero; 2. istituire/potenziare/integrare, in ambito transfrontaliero, i servizi di trasporto collettivo, in particolare nelle zone a bassa densità di popolazione (taxi collettivi, minibus a richiesta, condivisione organizzata di auto, ecc.); 3. potenziare e integrare, in ambito transfrontaliero, i servizi per i trasporti e sostenere l'intermodalità (es. logistica legata allo stoccaggio, alla movimentazione e alla distribuzione di merci). <p>CODICE DI CLASSIFICAZIONE CE (Allegato IV Reg. Ce 438/2001):</p> <p>311 Ferrovie</p> <p>3122 Strade regionali/locali</p> <p>3123 Piste ciclistiche</p> <p>314 Aeroporti</p> <p>315 Porti</p> <p>317 Trasporti urbani</p> <p>318 Trasporti multimodali</p> <p>413 Studi</p> <p>414 Azioni innovative</p> <p>415 Informazione del pubblico</p>

	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese ammissibili sono determinate in base al Reg. Ce N. 1685/2000.</p> <p>In particolare per ogni progetto sono ammesse, nei limiti sotto indicati, le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di personale (interno) fino ad un massimo del 50% del costo totale per partner (debitamente giustificate con ordini di servizio o lettere d'incarico); • Contributi in natura limitatamente all'autofinanziamento (a condizione che il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente); • Spese per strumenti e attrezzature fino ad un massimo del 50% del costo totale, qualora non costituiscano l'obiettivo del progetto; • Spese generali (direttamente imputabili al progetto) fino ad un massimo del 5% del costo totale.
B3	<p>BENEFICIARI FINALI</p> <p>Stato francese, Regioni, enti locali, altri enti pubblici, concessionari di servizi di trasporto pubblico, società ed enti operanti nel settore della logistica e dei trasporti intermodali, altri soggetti compatibili con le finalità della misura.</p>
B4	<p>PROCEDURE E MODALITÀ ATTUATIVE</p> <p>La misura sarà attuata attraverso una procedura a bando di gara.</p> <p>Oltre ai criteri generali di selezione previsti dal regolamento d'attuazione saranno date le seguenti priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progetti che prevedono stretto raccordo con operazioni programmate nell'ambito dei programmi Interreg III B Medocc e Spazio Alpino; • progetti che promuovono l'intermodalità dei trasporti.
B5	<p>MODALITÀ DI FINANZIAMENTO</p> <p>Intensità massima di aiuto: 70% di contributo pubblico sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Autofinanziamento minimo: 30% sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Tasso massimo di partecipazione: 35% di contributo comunitario sulla spesa ammissibile (costo totale) per parte nazionale.</p> <p>REGIMI D'AIUTO</p> <p>Gli aiuti di Stato saranno accordati in base ai regolamenti CE del 12/1/2001 n. 68 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti destinati alla formazione") e 70 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore in favore delle piccole e medie imprese") pubblicati sulla GUCE n. L10 del 13/1/2001.</p>
C1	<p>RELAZIONI E INTERAZIONI CON ALTRE MISURE</p> <p>La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi generali del programma attraverso azioni volte a migliorare i collegamenti nell'area transfrontaliera, sinergiche con le azioni delle altre misure dell'asse 2, complementari a quelle dell'asse 1 e a quelle dell'asse 3 riguardanti la competitività del sistema economico complessivo dell'area transfrontaliera.</p>
C2	<p>PRIORITÀ COMUNITARIE</p> <p>Il contributo della misura alla promozione dello sviluppo sostenibile è potenzialmente significativo, anche tenuto conto dell'adozione di meccanismi premiali a tal fine.</p>
C3	<p>INDICATORI DI CONTESTO</p> <p>Popolazione in aree a domanda debole servita Unità di misura: rapporto % degli abitanti di queste zone, rispetto al totale, serviti da trasporto pubblico.</p> <p>Servizi di magazzinaggio Unità di misura: numero centri esistenti</p> <p>Sicurezza connessioni Unità di misura: % sul totale, Km connessioni transfrontaliere in sicurezza</p>

C4	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI ATTESI
	Servizi di trasporto collettivo transfrontaliero per aree a domanda debole Unità di misura: numero servizi istituiti/riorganizzati numero nuovi comuni serviti numero abitanti	15
	Servizi di magazzinaggio Unità di misura: numero studi di fattibilità	3
	Sicurezza connessioni Unità di misura: numero interventi	3
C5	INDICATORI DI IMPATTO SPECIFICO	
	Passeggeri/anno sulle linee transfrontaliere Unità di misura: incremento % utenti	
	Diminuzione dei tempi globali giornalieri di collegamento (alta/bassa stagione) alla più vicina via di grande comunicazione con passaggio transfrontaliero Unità di misura: abitanti per tempo/frequenza	
	Servizi di magazzinaggio Unità di misura: incremento % di clienti del paese confinante	
	Sicurezza connessioni Unità di misura: incremento % connessioni transfrontaliere messe in sicurezza	

D1	PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA			
	PESO % (SUL FESR): 5%			
	<i>MEURO</i>			
	Costo totale	Contributo comunitario	Cofinanziamento pub. Nazionale	Privati
		FESR	Italia + Francia	
	9,048572	3,16700	5,338657	0,542915

MISURA	2.2	Accesso alla società dell'informazione
---------------	------------	---

A1	<p>LOCALIZZAZIONE</p> <p>I territori frontaliere di livello NUTS III e le zone adiacenti sono eligibili alle condizioni previste dal P.O.</p>
-----------	--

B1	<p>DESCRIZIONE DELLA MISURA</p> <p>Motivazioni:</p> <p>Questa misura comprende azioni miranti a sviluppare il ricorso alle NTIC</p> <p>Per rispondere ai bisogni dei cittadini transfrontalieri (in particolare quelli residenti in zone isolate di montagna) e limitarne gli spostamenti, occorre sviluppare il ricorso alle NTIC, armonizzare e coordinare i servizi telematici esistenti, nonché creare nuove piattaforme di servizi comuni.</p> <p>Obiettivo generale:</p> <p>Utilizzare le potenzialità offerte dalle NTIC</p> <p>Obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispondere ai bisogni di persone e imprese dell'area transfrontaliera in materia di NTIC. • Incrementare le iniziative di cooperazione e coordinamento transfrontaliero tra media locali e operatori italiani e francesi nel campo della comunicazione.
-----------	--

B2	<p>TIPOLOGIE D'AZIONE AMMISSIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sostegno alla creazione e sviluppo di poli di competenze informatiche a vocazione transfrontaliera. 2. Studio e realizzazione di piattaforme per servizi telematici comuni e di prodotti multimediali bilingui al servizio dei cittadini dell'area transfrontaliera (limitatamente alle azioni che consentono di conseguire un aumento della dotazione esistente). 3. Studio e aiuto allo sviluppo di infrastrutture per reti informatiche transfrontaliere (in particolare connessioni in banda larga). 4. Messa in rete dei media locali e degli operatori italiani e francesi nel campo della comunicazione, mirata al servizio dell'utenza transfrontaliera. 5. Scambi e formazione. <p>CODICE DI CLASSIFICAZIONE CE (Allegato IV Reg. Ce 438/2001) :</p> <p>321 Infrastrutture di base</p> <p>322 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (comprese misure per la sicurezza delle trasmissioni)</p> <p>323 Servizi ed applicazioni per il pubblico (sanità, pubblica amministrazione, istruzione)</p> <p>413 Studi</p> <p>414 Azioni innovative</p> <p>415 Informazione del pubblico</p> <p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese ammissibili sono determinate in base al Reg. Ce N. 1685/2000.</p> <p>In particolare per ogni progetto sono ammesse, nei limiti sotto indicati, le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di personale (interno) fino ad un massimo del 50% del costo totale per partner (debitamente giustificate con ordini di servizio o lettere d'incarico); • Contributi in natura limitatamente all'autofinanziamento (a condizione che il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente);
-----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> Spese per strumenti e attrezzature fino ad un massimo del 50% del costo totale, qualora non costituiscano l'obiettivo del progetto; Spese generali (direttamente imputabili al progetto) fino ad un massimo del 5% del costo totale.
B3	BENEFICIARI FINALI Stato francese, Regioni, enti locali, altri enti pubblici, altri soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità della misura.
B4	PROCEDURE E MODALITÀ ATTUATIVE La misura sarà attuata attraverso una procedura a bando di gara. Oltre ai criteri generali di selezione previsti dal regolamento d'attuazione saranno date le seguenti priorità: <ul style="list-style-type: none"> Azioni collettive e localizzazione in zona di montagna.
B5	MODALITÀ DI FINANZIAMENTO Intensità massima di aiuto: 80% di contributo pubblico sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner. Autofinanziamento minimo: 20% sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner. Tasso massimo di partecipazione: 40% di contributo comunitario sulla spesa ammissibile (costo totale) per parte nazionale. REGIMI D'AIUTO Gli aiuti di Stato saranno accordati in base ai regolamenti CE del 12/1/2001 n. 68 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti destinati alla formazione"), n. 69 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore") e 70 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore in favore delle piccole e medie imprese") pubblicati sulla GUCE n. L10 del 13/1/2001.

C1	RELAZIONI E INTERAZIONI CON ALTRE MISURE La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi generali del programma, attraverso azioni volte a sviluppare il ricorso alle NTIC, sinergiche con le azioni delle altre misure dell'asse 2 e complementari a quelle delle misure 3.2 e 3.3.	
C2	PRIORITÀ COMUNITARIE La misura ha particolare influenza sulle Pari opportunità (mercato del lavoro, conciliare vita professionale e familiare, formazione professionale).	
C3	INDICATORI DI CONTESTO <i>Popolazione di riferimento</i> Unità di misura: numero abitanti Media (radio e televisioni locali, giornali) che hanno sezioni o mandano in onda servizi nella lingua del paese confinante o bilingue Unità di misura: numero media per tipologia	
C4	INDICATORI DI RISULTATO Realizzazione di servizi telematici (alle imprese e ai cittadini) Unità di misura: numero servizi alle imprese realizzati numero servizi ai cittadini realizzati Utenti coinvolti Unità di misura: numero utenti per tipologia di servizio Collaborazione tra media Unità di misura: numero media (per tipologia) che inseriscono sezioni o trasmissioni nella lingua del paese confinante o bilingui	RISULTATI ATTESI 6 5 6 quotidiani 4 settimanali 6 tv locali 10 radio locali

C5	<p>INDICATORI DI IMPATTO SPECIFICO</p> <p><i>Incremento di centri di servizi (alle imprese e ai cittadini)</i> Unità di misura: %</p> <p><i>Incremento di imprese che collaborano a livello transfrontaliero</i> Unità di misura: %</p> <p><i>Incremento di media che hanno sezioni o mandano in onda servizi nella lingua del paese confinante o bilingue</i> Unità di misura: %</p>
----	---

D1	<p>PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA</p> <p>PESO % (SUL FESR): 5%</p> <p style="text-align: right;"><i>MEURO</i></p>			
	Costo totale	Contributo comunitario	Cofinanziamento pub. Nazionale	Privati
		FESR	Italia + Francia	
	7,917502	3,16700	4,671327	0,079175

MISURA	2.3	Cultura
A1	LOCALIZZAZIONE	
	I territori frontaliere di livello NUTS III e le zone adiacenti sono eligibili alle condizioni previste dal P.O.	

B1	<p>DESCRIZIONE DELLA MISURA</p> <p>Motivazioni:</p> <p>La misura nasce dall'esigenza di salvaguardare la cultura tradizionale dell'area transfrontaliera e di coniugarla con l'innovazione, sia per rafforzare l'identità culturale di queste aree, sia per offrire sul mercato del turismo culturale nuovi prodotti integrati.</p> <p>Obiettivo generale:</p> <p>Salvaguardare la cultura tradizionale coniugandola con l'innovazione.</p> <p>Obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valorizzare e tutelare il patrimonio artistico e culturale; • Rafforzare l'identità culturale; • Interpretare le eredità culturali attraverso il recupero della memoria storica; • Offrire sul mercato del turismo culturale nuovi prodotti integrati.
B2	<p>TIPOLOGIE D'AZIONE AMMISSIBILI</p> <p>1. Creazione di reti o sistemi di beni culturali in ambito transfrontaliero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuazione di percorsi o sistemi culturali; • realizzazione di materiale informativo comune; • realizzazione di siti Internet; • realizzazione di segnaletica comune; • realizzazione di progetti didattici, attraverso l'utilizzo di prodotti multimediali; • organizzazione di seminari e/o corsi formativi per gli operatori; • attività di promozione. <p>2. Realizzazione di servizi a supporto del patrimonio culturale tipico dell'area transfrontaliera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • creazione di centri di documentazione sulla cultura locale; • attività di censimento, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale; • progettazione e realizzazione di percorsi formativi per la catalogazione del materiale demo-etno-antropologico; <p>3. Recupero del patrimonio culturale di interesse transfrontaliero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero di edifici tipici del patrimonio culturale transfrontaliero; • recupero e tutela della cultura alpina materiale e immateriale; <p>4. Realizzazione di attività culturali a valenza transfrontaliera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coproduzione di spettacoli; • coedizione; • scambio di esposizioni, di opere d'arte e di artisti; • realizzazione di festival, fiere, saloni tematici transfrontalieri.

	<p>CODICE DI CLASSIFICAZIONE CE (Allegato IV Reg. Ce 438/2001) :</p> <p>354 Valorizzazione dei beni culturali</p> <p>413 Studi</p> <p>414 Azioni innovative</p> <p>415 Informazione del pubblico</p> <p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese ammissibili sono determinate in base al Reg. Ce N. 1685/2000.</p> <p>In particolare per ogni progetto sono ammesse, nei limiti sotto indicati, le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di personale (interno) fino ad un massimo del 50% del costo totale per partner (debitamente giustificate con ordini di servizio o lettere d'incarico); • Contributi in natura limitatamente all'autofinanziamento (a condizione che il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente); • Spese per strumenti e attrezzature fino ad un massimo del 50% del costo totale, qualora non costituiscano l'obiettivo del progetto; • Spese generali (direttamente imputabili al progetto) fino ad un massimo del 5% del costo totale. <p>Per la tipologia 4., (in base all. Il punto 4. della Comunicazione Ce 2000/C 143/08 del 25/5/2000), le manifestazioni culturali saranno sovvenzionabili soltanto qualora diano luogo a cooperazione e occupazione durature. Pertanto non saranno finanziate manifestazioni una tantum. Le manifestazioni periodiche potranno essere sovvenzionate solamente nella fase iniziale e principalmente per gli aspetti organizzativi piuttosto che per quelli artistici (produzione, acquisto di opere, compensi agli artisti).</p>
B3	<p>BENEFICIARI FINALI</p> <p>Stato francese, Regioni, enti locali, altri enti pubblici, enti con finalità culturali senza scopo di lucro, altri soggetti pubblici o privati compatibili con le finalità della misura.</p>
B4	<p>PROCEDURE E MODALITÀ ATTUATIVE</p> <p>La misura sarà attuata attraverso una procedura a bando di gara.</p> <p>Oltre ai criteri generali di selezione previsti dal regolamento d'attuazione saranno date le seguenti priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di un piano di gestione che garantisca il prosieguo delle attività alla fine del progetto finanziato da INTERREG. • Azioni formative collegate a progetti di valorizzazione.
B5	<p>MODALITÀ DI FINANZIAMENTO</p> <p>Intensità massima di aiuto: 80% di contributo pubblico sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Autofinanziamento minimo: 20% sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Tasso massimo di partecipazione: 40% di contributo comunitario sulla spesa ammissibile (costo totale) per parte nazionale.</p> <p>REGIMI D'AIUTO</p> <p>Gli aiuti di Stato saranno accordati in base ai regolamenti CE del 12/1/2001 n. 68 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti destinati alla formazione"), n. 69 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore") e 70 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore in favore delle piccole e medie imprese") pubblicati sulla GUCE n. L10 del 13/1/2001.</p>
C1	<p>RELAZIONI E INTERAZIONI CON ALTRE MISURE</p> <p>La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi generali del programma, attraverso azioni volte a salvaguardare la cultura tradizionale dell'area transfrontaliera, sinergiche con le azioni delle altre misure dell'asse 2 e complementari e integrate con quelle delle misure 1.1, 3.1, 3.3.</p>
C2	<p>PRIORITÀ COMUNITARIE</p> <p>Il contributo dell'azione alla creazione di posti di lavoro (sia temporanei che permanenti) è elevato, in particolare attraverso la formazione e la qualificazione professionale.</p>

C3	<p>INDICATORI DI CONTESTO</p> <p>Organismi operanti congiuntamente nel campo della tutela/valorizzazione del patrimonio culturale Unità di misura: numero organismi</p> <p>Progetti realizzati congiuntamente in ambito culturale negli ultimi cinque anni Unità di misura: numero progetti, numero enti/organismi coinvolti</p> <p>Manifestazioni organizzate a livello transfrontaliero negli ultimi cinque anni (festival, fiere, saloni tematici, rassegne, ...) Unità di misura: numero (per tipologia)</p>												
C4	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="225 504 1193 571">INDICATORI DI RISULTATO</th> <th data-bbox="1193 504 1412 571">RISULTATI ATTESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="225 571 1193 660"> <p>Circuiti e percorsi culturali realizzati Unità di misura: numero circuiti e percorsi, numero operatori coinvolti</p> </td> <td data-bbox="1193 571 1412 660">6 40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 660 1193 750"> <p>Servizi a supporto del patrimonio culturale tipico delle regioni alpine Unità di misura: numero interventi, numero organismi coinvolti</p> </td> <td data-bbox="1193 660 1412 750">15 70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 750 1193 840"> <p>Recupero del patrimonio culturale Unità di misura: numero di edifici tipici del patrimonio culturale transfrontaliero recuperati</p> </td> <td data-bbox="1193 750 1412 840">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 840 1193 974"> <p>Attività di informazione e divulgazione sul patrimonio culturale Unità di misura: numero iniziative popolazione coinvolta materiale informativo realizzato congiuntamente (opuscoli, locandine, recensioni, sito Internet, ...)</p> </td> <td data-bbox="1193 840 1412 974">15</td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 974 1193 1115"> <p>Formazione e aggiornamento in comune degli operatori Unità di misura: numero seminari, numero partecipanti (M/F), numero corsi realizzati, numero operatori formati (M/F)</p> </td> <td data-bbox="1193 974 1412 1115">15 400 6 70 (50%F)</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI ATTESI	<p>Circuiti e percorsi culturali realizzati Unità di misura: numero circuiti e percorsi, numero operatori coinvolti</p>	6 40	<p>Servizi a supporto del patrimonio culturale tipico delle regioni alpine Unità di misura: numero interventi, numero organismi coinvolti</p>	15 70	<p>Recupero del patrimonio culturale Unità di misura: numero di edifici tipici del patrimonio culturale transfrontaliero recuperati</p>	6	<p>Attività di informazione e divulgazione sul patrimonio culturale Unità di misura: numero iniziative popolazione coinvolta materiale informativo realizzato congiuntamente (opuscoli, locandine, recensioni, sito Internet, ...)</p>	15	<p>Formazione e aggiornamento in comune degli operatori Unità di misura: numero seminari, numero partecipanti (M/F), numero corsi realizzati, numero operatori formati (M/F)</p>	15 400 6 70 (50%F)
INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI ATTESI												
<p>Circuiti e percorsi culturali realizzati Unità di misura: numero circuiti e percorsi, numero operatori coinvolti</p>	6 40												
<p>Servizi a supporto del patrimonio culturale tipico delle regioni alpine Unità di misura: numero interventi, numero organismi coinvolti</p>	15 70												
<p>Recupero del patrimonio culturale Unità di misura: numero di edifici tipici del patrimonio culturale transfrontaliero recuperati</p>	6												
<p>Attività di informazione e divulgazione sul patrimonio culturale Unità di misura: numero iniziative popolazione coinvolta materiale informativo realizzato congiuntamente (opuscoli, locandine, recensioni, sito Internet, ...)</p>	15												
<p>Formazione e aggiornamento in comune degli operatori Unità di misura: numero seminari, numero partecipanti (M/F), numero corsi realizzati, numero operatori formati (M/F)</p>	15 400 6 70 (50%F)												
C5	<p>INDICATORI DI IMPATTO SPECIFICO</p> <p>Incremento di centri/organismi operanti congiuntamente Unità di misura: % incremento</p> <p>Incremento di percorsi culturali realizzati congiuntamente Unità di misura: % incremento</p> <p>Incremento di eventi culturali comuni Unità di misura: % incremento per tipologia di evento (convegni, saloni tematici, rassegne, ...)</p> <p>Diversificazione temporale presenze Unità di misura: numero eventi culturali a valenza transfrontaliera organizzati in periodi a bassa frequentazione turistica, numero presenze nel periodo e nell'area interessata dall'iniziativa</p>												

D1	<p>PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA PESO % (SUL FESR): 20%</p>			
	<i>MEURO</i>			
	Costo totale	Contributo comunitario FESR	Cofinanziamento pub. Nazionale Italia + Francia	Privati
31,67000	12,668000	17,735200	1,266800	

MISURA	2.4	Sanità e servizi sociali
A1	LOCALIZZAZIONE	I territori frontaliere di livello NUTS III e le zone adiacenti sono eligibili alle condizioni previste dal P.O.
B1	DESCRIZIONE DELLA MISURA	<p>Motivazioni:</p> <p>In campo sanitario è ormai consolidata, per molti cittadini transfrontalieri, la prassi di rivolgersi ai presidi sanitari specializzati dell'uno o dell'altro paese. Occorre pertanto facilitare le condizioni di accesso ai servizi sanitari e sociali attraverso attività e iniziative volte a standardizzare e rendere complementari i diversi servizi, uniformando le procedure e migliorando la comunicazione.</p> <p>Obiettivo generale:</p> <p>Accrescere la qualità di alcuni essenziali servizi ai cittadini.</p> <p>Obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare le condizioni di accesso ai servizi, in particolare in materia di sanità pubblica. • Mettere in rete e rendere complementari i principali servizi sociali.
B2	TIPOLOGIE D'AZIONE AMMISSIBILI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di reti di teleconsultazione tra centri ospedalieri e servizi territoriali. 2. Sviluppo di sistemi di formazione congiunti per il personale medico e paramedico. 3. Scambi di esperienze e di personale finalizzati alla costruzione di standard di qualità condivisi. 4. Formazione, scambi di esperienze e di personale e azioni comuni nel campo sociale (immigrati, terza età, ecc.). 5. Progettazione, realizzazione e avvio di protocolli congiunti per la sperimentazione di tecniche di intervento e l'erogazione di servizi sociali e sanitari in ambito transfrontaliero. <p>CODICE DI CLASSIFICAZIONE CE (Allegato IV Reg. Ce 438/2001) :</p> <p>36 Infrastrutture sociali e sanità pubblica</p> <p>323 Servizi ed applicazioni per il pubblico (sanità, pubblica amministrazione, istruzione)</p> <p>413 Studi</p> <p>414 Azioni innovative</p> <p>415 Informazione del pubblico</p> <p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese ammissibili sono determinate in base al Reg. Ce N. 1685/2000.</p> <p>In particolare per ogni progetto sono ammesse, nei limiti sotto indicati, le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di personale (interno) fino ad un massimo del 50% del costo totale per partner(debitamente giustificate con ordini di servizio o lettere d'incarico); • Contributi in natura limitatamente all'autofinanziamento (a condizione che il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente); • Spese per strumenti e attrezzature fino ad un massimo del 50% del costo totale, qualora non costituiscano l'obiettivo del progetto; • Spese generali (direttamente imputabili al progetto) fino ad un massimo del 5% del costo totale.
B3	BENEFICIARI FINALI	Stato francese, Regioni, enti locali, ASL, altri enti pubblici, associazioni e cooperative di servizi sociali, altri soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità della misura.

B4	<p>PROCEDURE E MODALITÀ ATTUATIVE La misura sarà attuata attraverso una procedura a bando di gara.</p>
B5	<p>MODALITÀ DI FINANZIAMENTO</p> <p>Intensità massima di aiuto: 90% di contributo pubblico sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Autofinanziamento minimo: 10% sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Tasso massimo di partecipazione: 45% di contributo comunitario sulla spesa ammissibile (costo totale) per parte nazionale.</p> <p>REGIMI D'AIUTO</p> <p>Gli aiuti di Stato saranno accordati in base ai regolamenti CE del 12/1/2001 n. 68 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti destinati alla formazione"), n. 69 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore") e 70 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore in favore delle piccole e medie imprese") pubblicati sulla GUCE n. L10 del 13/1/2001.</p>

C1	<p>RELAZIONI E INTERAZIONI CON ALTRE MISURE</p> <p>La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi generali del programma attraverso azioni volte a migliorare le condizioni di accesso ai servizi per i cittadini transfrontalieri, sinergiche con le azioni delle altre misure dell'asse 2.</p>	
C2	<p>PRIORITÀ COMUNITARIE</p> <p>La misura ha particolare influenza sulle Pari opportunità (mercato del lavoro, conciliare vita professionale e familiare, formazione professionale).</p>	
C3	<p>INDICATORI DI CONTESTO</p> <p>Centri (sanitari, servizi sociali) che operano a livello transfrontaliero Unità di misura: numero centri</p> <p>Corsi realizzati congiuntamente negli ultimi cinque anni per la formazione di medici, paramedici, operatori sociali Unità di misura: numero corsi, ore formazione erogate, numero formati (M/F)</p> <p>Collegamenti telematici tra centri ospedalieri Unità di misura: numero collegamenti esistenti</p>	
C4	<p>INDICATORI DI RISULTATO</p> <p>Strutture che operano congiuntamente a livello transfrontaliero Unità di misura: numero strutture numero utenti interessati</p> <p>Realizzazione di reti Unità di misura: numero centri messi in rete</p> <p>Corsi congiunti per la formazione di medici, paramedici, operatori sociali Unità di misura: numero corsi realizzati per tipologia numero partecipanti(M/F)</p>	<p>RISULTATI ATTESI</p> <p>20</p> <p>4 80 (50%F)</p>
C5	<p>INDICATORI DI IMPATTO SPECIFICO</p> <p>Sistemi informativi comuni Unità di misura: incremento % centri in rete</p> <p>Standardizzazione dei principali servizi sociali Unità di misura: numero centri che adottano procedure integrate a livello transfrontaliero</p> <p>Qualità delle strutture che operano a livello transfrontaliero Unità di misura: numero strutture che adottano la segnaletica e la modulistica bilingue</p> <p>Formazione di medici, paramedici, operatori sociali Unità di misura: incremento del personale bilingue</p>	

D1	PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA			
	PESO % (SUL FESR): 5%			
	<i>MEURO</i>			
	Costo totale	Contributo comunitario	Cofinanziamento pub. Nazionale	Privati
		FESR	Italia + Francia	
	7,037778	3,16700	3,835589	0,035189

MISURA	2.5	Politiche per i giovani : istruzione e lavoro
---------------	------------	--

A1	<p>LOCALIZZAZIONE</p> <p>I territori frontaliere di livello NUTS III e le zone adiacenti sono eligibili alle condizioni previste dal P.O.</p>
-----------	--

B1	<p>DESCRIZIONE DELLA MISURA</p> <p>Motivazioni:</p> <p>L'insufficiente integrazione linguistica, le differenze tra i sistemi scolastici dei due paesi, nonché tra i sistemi di formazione professionale e di accesso al mercato del lavoro, costituiscono un grosso ostacolo per i giovani dell'area transfrontaliera. Per ovviare, almeno in parte, alle difficoltà oggettive derivanti da politiche nazionali diverse, questa misura ha l'obiettivo di incidere sulle problematiche proprie del contesto transfrontaliero, individuando temi peculiari, nicchie di mercato, attività emergenti, imprimendo nuove dinamiche e valorizzando l'identità transfrontaliera basata sulla conoscenza reciproca del patrimonio culturale e naturale.</p> <p>Obiettivo generale:</p> <p>Ridurre le difficoltà in tema di politiche del lavoro, pari opportunità, istruzione e formazione</p> <p>Obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valorizzare l'identità transfrontaliera attraverso una maggior conoscenza reciproca del patrimonio comune. • Armonizzare i percorsi formativi e i profili professionali.
B2	<p>TIPOLOGIE D'AZIONE AMMISSIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di sistemi informativi comuni inerenti: politiche del lavoro, pari opportunità, politiche di formazione e servizi per l'impiego nell'area transfrontaliera; 2. Corsi di lingua pubblici; progetti pedagogici o azioni di formazione e istruzione comuni alle scuole, alle Università o agli organismi di formazione delle regioni limitrofe, con il supporto delle nuove tecnologie informatiche; 3. Azioni di formazione specifica reciproca degli insegnanti o dei quadri dell'istruzione e della formazione, con soggiorno professionale di lunga durata nella regione limitrofa; 4. Scambi di breve e lunga durata, colloqui e incontri tematici di allievi, di studenti, di stagiaires, e di attori o di responsabili a tutti i livelli nell'insegnamento, nella formazione e nel lavoro, nell'ambito di specifici programmi di cooperazione; 5. Costituzione e utilizzo comune dei fondi documentari pedagogici o didattici e diffusione delle « buone pratiche » come progetti d'istruzione o di formazione innovativi e trasferibili, ricorrendo alle nuove tecnologie informatiche; 6. Aiuto alla nascita di progetti professionali o di formazione innovativi e comuni, e sostegno alla mobilità sia dei diplomati che degli stagiaires della formazione professionale nelle imprese della regione limitrofa (in particolare in ambito rurale e montano). <p>CODICE DI CLASSIFICAZIONE CE (Allegato IV Reg. Ce 438/2001):</p> <p>323 Servizi ed applicazioni per il pubblico (sanità, pubblica amministrazione, istruzione)</p> <p>413 Studi</p> <p>414 Azioni innovative</p> <p>415 Informazione del pubblico</p> <p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese ammissibili sono determinate in base al Reg. Ce N. 1685/2000.</p> <p>In particolare per ogni progetto sono ammesse, nei limiti sotto indicati, le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di personale (interno) fino ad un massimo del 50% del costo totale per partner (debitamente giustificate con ordini di servizio o lettere d'incarico); • Contributi in natura limitatamente all'autofinanziamento (a condizione che il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente);

	<ul style="list-style-type: none"> • Spese per strumenti e attrezzature fino ad un massimo del 50% del costo totale, qualora non costituiscano l'obiettivo del progetto; • Spese generali (direttamente imputabili al progetto) fino ad un massimo del 5% del costo totale.
B3	BENEFICIARI FINALI Stato francese, Regioni, enti locali, altri enti pubblici, scuole e istituti professionali, Università e centri di ricerca, Agenzie per l'impiego, altri soggetti pubblici o privati compatibili con le finalità della misura.
B4	PROCEDURE E MODALITÀ ATTUATIVE La misura sarà attuata attraverso una procedura a bando di gara.
B5	MODALITÀ DI FINANZIAMENTO Intensità massima di aiuto: 90% di contributo pubblico sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner. Autofinanziamento minimo: 10% sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner. Tasso massimo di partecipazione: 45% di contributo comunitario sulla spesa ammissibile (costo totale) per parte nazionale. REGIMI D'AIUTO Gli aiuti di Stato saranno accordati in base ai regolamenti CE del 12/1/2001 n. 68 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti destinati alla formazione"), n. 69 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore") e 70 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore in favore delle piccole e medie imprese") pubblicati sulla GUCE n. L10 del 13/1/2001.

C1	RELAZIONI E INTERAZIONI CON ALTRE MISURE La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi generali del programma, attraverso azioni volte all'integrazione del mercato del lavoro in ambito transfrontaliero, sinergiche con le azioni delle altre misure dell'asse 2, complementari e integrate con quelle dell'asse 3 riguardanti la competitività del sistema economico complessivo dell'area transfrontaliera.								
C2	PRIORITÀ COMUNITARIE La misura ha particolare influenza sull'occupazione (mobilità e trasparenza) e sulle Pari opportunità (mercato del lavoro, conciliare vita professionale e familiare, formazione professionale).								
C3	INDICATORI DI CONTESTO Centri formativi che hanno collaborato a livello transfrontaliero nei precedenti programmi Interreg Unità di misura: numero centri Servizi all'occupazione collegati a livello transfrontaliero Unità di misura: numero Popolazione transfrontaliera che parla la lingua del paese confinante Unità di misura: %								
C4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORI DI RISULTATO</th> <th>RISULTATI ATTESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Corsi organizzati a livello transfrontaliero Unità di misura: numero corsi realizzati allievi formati (M/F) </td> <td> 12 120 (50%F) </td> </tr> <tr> <td> Scambi di personale scolastico e studenti Unità di misura: numero scuole/istituti professionale, numero allievi/ numero personale docente </td> <td> 20 500 60 </td> </tr> <tr> <td> Reti di servizi all'occupazione Unità di misura: numero servizi che operano in ambito transfrontaliero collegati in rete </td> <td> 30 </td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI ATTESI	Corsi organizzati a livello transfrontaliero Unità di misura: numero corsi realizzati allievi formati (M/F)	12 120 (50%F)	Scambi di personale scolastico e studenti Unità di misura: numero scuole/istituti professionale, numero allievi/ numero personale docente	20 500 60	Reti di servizi all'occupazione Unità di misura: numero servizi che operano in ambito transfrontaliero collegati in rete	30
INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI ATTESI								
Corsi organizzati a livello transfrontaliero Unità di misura: numero corsi realizzati allievi formati (M/F)	12 120 (50%F)								
Scambi di personale scolastico e studenti Unità di misura: numero scuole/istituti professionale, numero allievi/ numero personale docente	20 500 60								
Reti di servizi all'occupazione Unità di misura: numero servizi che operano in ambito transfrontaliero collegati in rete	30								

C5	<p>INDICATORI DI IMPATTO SPECIFICO</p> <p>Armonizzazione dei profili professionali Unità di misura: numero corsi che prevedevano il conseguimento di una qualifica riconosciuta nei due paesi confinanti, numero allievi formati che vengono assunti nel paese confinante</p> <p>Accordi di cooperazione tra scuole/istituti professionali dei paesi Unità di misura: numero accordi</p> <p>Incremento di collaborazioni tra centri formativi che operano a livello transfrontaliero Unità di misura: %</p> <p>Informazioni erogate in tema di politiche del lavoro (orientamento, occupazione, ...) Unità di misura: numero utenti che chiedono informazioni (mese/anno)</p> <p>Qualità delle informazioni erogate in tema di politiche del lavoro (orientamento, occupazione, ...) Unità di misura: da rilevarsi mediante indagine ad hoc tra gli utenti</p>
----	---

D1	PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA PESO % (SUL FESR): 5%			
	<i>MEURO</i>			
	Costo totale	Contributo comunitario FESR	Cofinanziamento pub. Nazionale Italia + Francia	Privati
	7,037778	3,167000	3,835589	0,035189

MISURA	3.1	Economie rurali
---------------	------------	------------------------

A1	LOCALIZZAZIONE I territori frontaliere di livello NUTS III e le zone adiacenti sono eligibili alle condizioni previste dal P.O.
-----------	---

B1	<p>DESCRIZIONE DELLA MISURA</p> <p>Motivazioni</p> <p>La misura nasce dall'esigenza di aumentare la competitività del settore nell'area transfrontaliera, favorendo l'agricoltura rurale legata a mercati segmentati e sovente di carattere locale.</p> <p>Obiettivo generale:</p> <p>Favorire l'agricoltura 'rurale' legata a mercati segmentati e di carattere locale.</p> <p>Obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidare i legami tra sviluppo rurale e salvaguardia/valorizzazione del territorio; • Mettere a frutto le sinergie tra sviluppo rurale, attività turistiche e artigianali; • Favorire produzioni agro-alimentari autoctone, improntate alla qualità; • Diffondere i risultati degli studi finora realizzati, attraverso lo sviluppo di progetti di comunicazione, di promozione e commercializzazione, di trasferimento di tecnologie e conoscenze.
B2	<p>TIPOLOGIE D'AZIONE AMMISSIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iniziative pilota per la certificazione della qualità del processo produttivo e qualità ambientale. 2. Studi e azioni promozionali a carattere transfrontaliero per l'educazione al consumo delle produzioni agro-alimentari (in particolare quelle tradizionali e biologiche). 3. Studi, progettazioni e realizzazione di interventi transfrontalieri per il recupero architettonico e funzionale del patrimonio rurale, e per il ripristino di tipologie culturali tradizionali. 4. Creazione di percorsi tematici/campi dimostrativi a soggetto agricolo per fini didattici e divulgativi. 5. Recupero, caratterizzazione e valorizzazione del patrimonio genetico locale. 6. Ricerca, trasferimento e diffusione di nuove tecnologie, conoscenza reciproca e scambi di esperienze, formazione. 7. Sviluppo di tecniche produttive agro-forestali ecocompatibili. <p>CODICE DI CLASSIFICAZIONE CE (Allegato IV Reg. Ce 438/2001) :</p> <p>1306 Rinnovo e sviluppo di villaggi;tutela e conservazione del patrimonio rurale</p> <p>181 Progetti di ricerca presso università e istituti di ricerca</p> <p>182 Innovazione e trasferimento di tecnologia,realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca</p> <p>413 Studi</p> <p>414 Azioni innovative</p> <p>415 Informazione del pubblico</p> <p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese ammissibili sono determinate in base al Reg. Ce N. 1685/2000.</p> <p>In particolare per ogni progetto sono ammesse, nei limiti sotto indicati, le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di personale (interno) fino ad un massimo del 50% del costo totale per partner (debitamente giustificate con ordini di servizio o lettere d'incarico); • Contributi in natura limitatamente all'autofinanziamento (a condizione che il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente);

	<ul style="list-style-type: none"> • Spese per strumenti e attrezzature fino ad un massimo del 50% del costo totale, qualora non costituiscano l'obiettivo del progetto; • Spese generali (direttamente imputabili al progetto) fino ad un massimo del 5% del costo totale.
B3	<p>BENEFICIARI FINALI</p> <p>Regione, enti locali, altri enti pubblici, organizzazioni di produttori, cooperative e consorzi di cooperative, scuole e istituti agrari, Università e enti di ricerca, consorzi di tutela, organizzazioni di categoria, altri soggetti compatibili con le finalità della misura.</p>
B4	<p>PROCEDURE E MODALITÀ ATTUATIVE</p> <p>La misura sarà attuata attraverso una procedura a bando di gara.</p>
B5	<p>MODALITÀ DI FINANZIAMENTO</p> <p>Intensità massima di aiuto: 80% di contributo pubblico sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Autofinanziamento minimo: 20% sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Tasso massimo di partecipazione: 40% di contributo comunitario sulla spesa ammissibile (costo totale) per parte nazionale.</p> <p>REGIMI D'AIUTO</p> <p>Gli aiuti di Stato saranno accordati in base ai regolamenti CE del 12/1/2001 n. 68 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti destinati alla formazione") e, per le attività legate al turismo o all'artigianato locale, al regolamento n. 69 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore") pubblicati sulla GUCE n. L10 del 13/1/2001. "Le azioni di promozione e ricerca concernenti i prodotti agricoli non sono eligibili a titolo dell'art. 37 del Reg. 1257/99"</p>

C1	<p>RELAZIONI E INTERAZIONI CON ALTRE MISURE</p> <p>La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi generali del programma, attraverso azioni volte a favorire l'agricoltura 'rurale' legata a mercati segmentati e di carattere locale, sinergiche con le altre misure dell'asse 3, complementari e integrate con quelle della misura 1.1, nonché con quelle della misura 2.5.</p>	
C2	<p>PRIORITÀ COMUNITARIE</p> <p>Il contributo dell'azione allo sviluppo sostenibile è elevato: in particolare la certificazione ambientale, la gestione sostenibile delle risorse naturali, il controllo dei fattori inquinanti.</p>	
C3	<p>INDICATORI DI CONTESTO</p> <p>Aziende agricole presenti nell'area transfrontaliera Unità di misura: numero</p> <p>Produzioni agroalimentari tradizionali Unità di misura: numero</p> <p>Studi realizzati negli ultimi cinque anni per il recupero architettonico e funzionale del patrimonio rurale Unità di misura: numero</p>	
C4	<p>INDICATORI DI RISULTATO</p> <p>Produzioni agroalimentari tradizionali recuperate e/o valorizzate Unità di misura: numero</p> <p>Studi e interventi realizzati per il recupero architettonico e funzionale del patrimonio rurale Unità di misura: numero studi numero interventi</p> <p>Studi e ricerche per la promozione/educazione al consumo delle produzioni agroalimentari tradizionali Unità di misura: numero</p> <p>Azioni di comunicazione, promozione e commercializzazione Unità di misura: numero</p>	<p>RISULTATI ATTESI</p> <p>8 4</p> <p>5</p> <p>10</p>

C5	INDICATORI DI IMPATTO SPECIFICO Incremento di produzioni autoctone Unità di misura: % Incremento dei consumi di produzioni locali Unità di misura: % Incremento di addetti nel settore Unità di misura: % (M/F)
----	---

D1	PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA PESO % (SUL FESR): 5%			
	<i>MEURO</i>			
	Costo totale	Contributo comunitario FESR	Cofinanziamento pub. Nazionale Italia + Francia	Privati
	7,917500	3,167000	4,433800	0,316700

MISURA	3.2	PMI e imprese artigiane
---------------	------------	--------------------------------

A1	LOCALIZZAZIONE I territori frontaliere di livello NUTS III e le zone adiacenti sono eligibili alle condizioni previste dal P.O.
-----------	---

B1	<p>DESCRIZIONE DELLA MISURA</p> <p>Motivazioni:</p> <p>L'analisi del contesto socio-economico dell'area transfrontaliera condotta nel programma ha evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da una parte, la disomogeneità delle caratteristiche economiche degli ambiti territoriali così come dell'organizzazione dell'offerta di servizi al tessuto produttivo, la tendenza accentratrice dei poli nazionali, la difficoltà a cooperare dimostrata dal tessuto imprenditoriale, l'insufficiente sviluppo di politiche concertate a sostegno della qualità dei prodotti; • dall'altra, la possibilità di sfruttare il sostegno dei centri di competenza residenti nelle vicine capitali regionali e l'opportunità di proseguire i progetti di promozione delle PMI avviati nelle precedenti fasi di programmazione, completandone gli elementi non ancora sufficientemente sviluppati. <p>Obiettivo generale:</p> <p>Fornire alle PMI e alle imprese artigiane servizi 'evoluti' e armonizzarne l'offerta.</p> <p>Obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incrementare la diffusione e il trasferimento di informazioni tra Pmi e imprese artigiane • Creare servizi di consulenza alle imprese su profili professionali di facile interscambio e nuove professionalità • Favorire la diffusione e il trasferimento di tecnologie innovative
B2	<p>TIPOLOGIE D'AZIONE AMMISSIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. azioni finalizzate alla conoscenza reciproca; acquisizione di una migliore conoscenza dei mercati all'esterno dell'area transfrontaliera, analisi comparativa della competitività di specifici settori economici dell'area rispetto a tali mercati e promozione congiunta in tali ambiti; armonizzazione dei sistemi informativi sulle PMI e/o di loro interesse; 2. creazione o sviluppo di servizi collettivi 'evoluti' per le PMI (management, ingegneria finanziaria, sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese e dei sistemi territoriali, design, marketing, consulenza in materia contrattualistica e ambientale, valutazioni sulle opportunità offerte dall'euro, assistenza ai processi organizzativi, assistenza per la mobilità guidata dei lavoratori), con modalità che assicurino, anche mediante il collegamento in rete dei centri di servizio, la fruibilità dei servizi stessi da parte delle imprese dell'area transfrontaliera e, in particolare, di quelle che risiedono in località dove tali servizi non sono disponibili; 3. sostegno all'accesso, in ambito transfrontaliero, ai servizi offerti dai centri di ricerca e dagli istituti che operano per la diffusione dei sistemi di qualità nonché alla creazione di reti transfrontaliere tra poli specializzati che coinvolgano i territori attualmente sprovvisti. <p>CODICE DI CLASSIFICAZIONE CE (Allegato IV Reg. Ce 438/2001):</p> <p>164 Servizi comuni per le imprese (parchi di attività, incubatori di imprese, animazione, servizi promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze, fiere commerciali)</p> <p>182 Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende e/o istituti di ricerca</p> <p>413 Studi</p> <p>414 Azioni innovative</p> <p>415 Informazione del pubblico</p> <p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese ammissibili sono determinate in base al Reg. Ce N. 1685/2000.</p> <p>In particolare per ogni progetto sono ammesse, nei limiti sotto indicati, le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di personale (interno) fino ad un massimo del 50% del costo totale per partner (debitamente giustificate con ordini di servizio o lettere d'incarico);

	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi in natura limitatamente all'autofinanziamento (a condizione che il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente); • Spese per strumenti e attrezzature fino ad un massimo del 50% del costo totale, qualora non costituiscano l'obiettivo del progetto; • Spese generali (direttamente imputabili al progetto) fino ad un massimo del 5% del costo totale.
B3	<p>BENEFICIARI FINALI</p> <p>Camere di commercio, Chambres de métiers centri servizi, associazioni di categoria, Regioni e loro enti strumentali, Enti locali, soggetti portatori di interessi collettivi la cui attività è finalizzata al sostegno delle PMI industriali, artigiane, di servizi alla produzione e turistiche, altri soggetti compatibili con le finalità della misura.</p>
B4	<p>PROCEDURE E MODALITÀ ATTUATIVE</p> <p>La misura sarà attuata attraverso una procedura a bando di gara.</p> <p>Oltre ai criteri generali di selezione previsti dal regolamento d'attuazione saranno date le seguenti priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sviluppo delle filiere produttive; • sviluppo delle sinergie tra categorie diverse di attività economiche; • introduzione nei processi produttivi di protocolli che ne assicurino la sostenibilità ambientale; • sostegno dell'imprenditoria femminile e giovanile.
B5	<p>MODALITÀ DI FINANZIAMENTO</p> <p>Intensità massima di aiuto: 60% di contributo pubblico sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Autofinanziamento minimo: 40% sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Tasso massimo di partecipazione: 30% di contributo comunitario sulla spesa ammissibile (costo totale) per parte nazionale.</p> <p>REGIMI D'AIUTO</p> <p>Gli aiuti di Stato saranno accordati in base ai regolamenti CE del 12/1/2001 n. 68 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti destinati alla formazione"), n. 69 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore") e 70 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore in favore delle piccole e medie imprese") pubblicati sulla GUCE n. L10 del 13/1/2001.</p>

C1	<p>RELAZIONI E INTERAZIONI CON ALTRE MISURE</p> <p>La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi generali del programma, attraverso azioni volte a far acquisire alle PMI una miglior conoscenza dei mercati e a fornire loro servizi "evoluti", sinergiche con quelle delle altre misure dell'asse 3, complementari a quelle delle misure 2.1, 2.2, 2.5.</p>	
C2	<p>PRIORITÀ COMUNITARIE</p> <p>La misura ha particolare influenza sull'occupazione (mobilità e trasparenza) e sulle Pari opportunità (mercato del lavoro, conciliare vita professionale e familiare, formazione professionale).</p>	
C3	<p>INDICATORI DI CONTESTO</p> <p> SERVIZI di consulenza esistenti nell'area transfrontaliera Unità di misura: numero servizi per tipologia (relativi a scambi/gestione di informazioni economico/commerciali, certificazione e qualità, agenzie del lavoro, società di lavoro interinale, ...)</p> <p>Centri/Poli di ricerca esistenti nell'area transfrontaliera Unità di misura: numero per tipologia e settore</p>	
C4	<p>INDICATORI DI RISULTATO</p> <p>Creazione di reti transfrontaliere di servizi Unità di misura: numero reti create, numero partner coinvolti</p> <p>Progetti di ricerca/dossier trasferimento tecnologico realizzati Unità di misura: numero progetti</p>	<p>RISULTATI ATTESI</p> <p>3 30</p> <p>5</p>

C5	<p>INDICATORI DI IMPATTO SPECIFICO</p> <p>Lavoratori che hanno trovato lavoro nell'area transfrontaliera del paese confinante Unità di misura: numero (M/F)</p> <p>Imprese che hanno sviluppato attività oltre frontiera o congiunte Unità di misura: numero</p> <p>Brevetti/licenze di aziende transfrontaliere soggetti ad accordi di trasferimento/utilizzazione Unità di misura: numero</p>
----	---

D1	<p>PIANO FINANZIARIO DELLA MISURA</p> <p>PESO % (SUL FESR): 5%</p> <p style="text-align: right;"><i>MEURO</i></p>			
	Costo totale	Contributo comunitario FESR	Cofinanziamento pub. Nazionale Italia + Francia	Privati
	10,556667	3,167000	5,700600	1,689067

MISURA	3.3	Sistemi turistici
---------------	------------	--------------------------

A1	LOCALIZZAZIONE Zone di confine di livello Nuts III – La misura è estesa a tutti i territori adiacenti ammissibili alle condizioni riportate dal PIC
-----------	---

B1	<p>DESCRIZIONE DELLA MISURA</p> <p>Motivazioni:</p> <p>L'analisi del contesto socio-economico dell'area transfrontaliera condotta nel programma ha evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da una parte, la disomogeneità delle caratteristiche fisiche ed economiche degli ambiti territoriali, la fragilità dell'ambiente montano e litoraneo che rende necessario conciliare le attività turistiche basate sulla fruizione del patrimonio naturale con le azioni di tutela, l'eccessiva stagionalità delle attività economiche connesse al turismo, accompagnata dall'assenza di strumenti di aiuto alla decisione e alla gestione riferiti all'insieme dell'area; • dall'altra, la potenziale complementarietà e ricchezza delle risorse naturali, culturali e umane presenti nell'area transfrontaliera considerata unitariamente, l'opportunità di proseguire i progetti di valorizzazione turistico-culturale avviati nelle precedenti fasi di programmazione, completandone gli elementi non ancora sufficientemente sviluppati. <p>Obiettivo generale:</p> <p>Sostenere azioni concertate nel comparto turistico finalizzate alla valorizzazione delle risorse presenti nell'area.</p> <p>Obiettivi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenere azioni concertate per l'osservazione e la valutazione in modo unitario del comparto turistico nell'insieme del territorio; • armonizzare, qualificare e diversificare l'offerta nonché la sua promozione sui mercati, prescindendo dalla barriera rappresentata dal confine, in particolare promuovendo i sistemi integrati di offerta e le politiche di filiera/prodotto; • attenuare la concentrazione nello spazio e nel tempo dei flussi turistici; • creare un 'mercato unico transfrontaliero' delle professioni turistiche, mediante lo sviluppo del coordinamento delle azioni di qualificazione e organizzazione dell'offerta e della domanda di lavoro; • ampliare e diversificare l'offerta di attività sportive e ricreative, anche in funzione dell'opportunità recata sull'intera area transfrontaliera dall'indotto dei Giochi olimpici di Torino del 2006.
B2	<p>TIPOLOGIE D'AZIONE AMMISSIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. azioni finalizzate alla conoscenza reciproca; acquisizione di una migliore conoscenza dei mercati all'esterno dell'area transfrontaliera; analisi comparativa della competitività delle attività turistiche dell'area rispetto a tali mercati; 2. realizzazione di strumenti comuni per l'osservazione della domanda, dell'offerta, delle ricadute economiche, dei riflessi occupazionali del comparto turistico; 3. realizzazione e avvio di reti integrate di informazione e servizi qualificati per il turismo dell'area transfrontaliera; 4. realizzazione di itinerari transfrontalieri tematici o di aree-prodotto e di pacchetti turistici integrati; 5. realizzazione di interventi integrati, da entrambe le parti della frontiera, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio ricettivo, limitatamente ai rifugi alpini, nonché delle conseguenti azioni di promozione; 6. creazione di strumenti unitari o complementari, all'interno dell'area transfrontaliera, per la qualificazione delle professioni turistiche e per l'organizzazione della domanda e dell'offerta di lavoro, nonché per l'introduzione/miglioramento dei sistemi di qualità in ambiti transfrontalieri; 7. azioni congiunte volte ad ampliare e diversificare l'offerta di attività sportive e ricreative e del relativo indotto. <p>CODICE DI CLASSIFICAZIONE CE (Allegato IV Reg. Ce 438/2001) :</p> <p>171 Investimenti materiali (centri di informazione, strutture per l'alloggio e la ristorazione, impianti)</p> <p>172 Investimenti immateriali (ideazione e realizzazione di servizi turistici, attività sportive, culturali e ricreative)</p> <p>173 Servizi comuni alle imprese del settore turistico (comprese azioni promozionali, creazione di reti di imprese,</p>

	<p>conferenze e fiere commerciali)</p> <p>174 Turismo —formazione professionale specifica</p> <p>413 Studi</p> <p>414 Azioni innovative</p> <p>415 Informazione del pubblico</p> <p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Le spese ammissibili sono determinate in base al Reg. Ce N. 1685/2000.</p> <p>In particolare per ogni progetto sono ammesse, nei limiti sotto indicati, le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di personale (interno) fino ad un massimo del 50% del costo totale per partner (debitamente giustificate con ordini di servizio o lettere d'incarico); • Contributi in natura limitatamente all'autofinanziamento (a condizione che il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente); • Spese per strumenti e attrezzature fino ad un massimo del 50% del costo totale, qualora non costituiscano l'obiettivo del progetto; • Spese generali (direttamente imputabili al progetto) fino ad un massimo del 5% del costo totale.
B3	<p>BENEFICIARI FINALI</p> <p>Regioni, enti locali, altri enti pubblici, Chambre consulaire, organismi, associazioni e consorzi portatori di interessi compatibili con le finalità della misura.</p>
B4	<p>PROCEDURE E MODALITÀ ATTUATIVE</p> <p>La misura sarà attuata attraverso una procedura a bando di gara.</p> <p>Oltre ai criteri generali di selezione previsti dal regolamento d'attuazione saranno date le seguenti priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetti fondati sulla valorizzazione delle sinergie tra comparto turistico e altri settori (cultura, ambiente, artigianato, agricoltura, educazione, termalismo); • Progetti basati su studi di fattibilità economica; • Progetti che contribuiscono ad attenuare la concentrazione nello spazio e nel tempo dei flussi turistici.
B5	<p>MODALITÀ DI FINANZIAMENTO</p> <p>Intensità massima di aiuto: 70% di contributo pubblico sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Autofinanziamento minimo: 30% sulla spesa ammissibile (costo totale) per partner.</p> <p>Tasso massimo di partecipazione: 35% di contributo comunitario sulla spesa ammissibile (costo totale) per parte nazionale.</p> <p>REGIMI D'AIUTO</p> <p>Gli aiuti di Stato saranno accordati in base ai regolamenti CE del 12/1/2001 n. 68 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti destinati alla formazione"), n. 69 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore") e 70 ("applicazione degli art. 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di importanza minore in favore delle piccole e medie imprese") pubblicati sulla GUCE n. L10 del 13/1/2001.</p>
C1	<p>RELAZIONI E INTERAZIONI CON ALTRE MISURE</p> <p>La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi generali del programma attraverso azioni volte a promuovere sistemi turistici integrati compatibili con la tutela dell'ambiente, sinergiche con le altre misure dell'asse 3, complementari e integrate con quelle delle misure 1.1, 2.1, 2.3 e 2.5</p>
C2	<p>PRIORITÀ COMUNITARIE</p> <p>La misura ha particolare influenza sull'occupazione (mobilità e trasparenza) e sulle Pari opportunità (mercato del lavoro, conciliare vita professionale e familiare, formazione professionale).</p>

5

COME PRESENTARE UN PROGETTO

5.1 Il bando

La presentazione delle domande di contributo pubblico al finanziamento di un progetto a titolo degli assi 1, 2 e 3 del programma avviene sulla base dell'apposito "invito alla presentazione di progetti" (bando) deliberato dal Comitato di Sorveglianza nella sua riunione costitutiva, il 23 novembre 2001 a Marsiglia.

L'invito alla presentazione di progetti stabilisce che **a partire dalla data dell' 8 gennaio 2002, possono essere presentate le domande di contributo** pubblico al finanziamento di un progetto; quindi, **senza scadenze predeterminate**, salvo quella della durata del programma e comunque nei limiti della disponibilità finanziaria.

Il bando e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nei Bollettini ufficiali delle Regioni interessate, per l'Italia, e nei giornali degli annunci legali, per la Francia.

5.2 Documentazione da presentare

Per presentare un progetto occorre predisporre l'apposito "**fascicolo di domanda di contributo pubblico**", che è composto da:

- domanda di contributo pubblico;
- convenzione di cooperazione transfrontaliera;
- scheda progettuale;
- allegati tecnici e finanziari.

5.3 Come predisporre l'apposito "fascicolo di domanda di contributo pubblico"

La modulistica

La modulistica - domanda di contributo, scheda progettuale e relative istruzioni per la compilazione, lista degli allegati, schema di convenzione di cooperazione transfrontaliera - è disponibile presso gli sportelli abilitati a ricevere le domande (*cf. infra § 5.6*), presso gli uffici del Segretariato tecnico congiunto, sul sito web Interreg ALCOTRA e sui siti delle amministrazioni che cofinanziano il programma.

Convenzione di cooperazione transfrontaliera

Per ciascun progetto proposto i partner devono sottoscrivere un'apposita convenzione di cooperazione transfrontaliera che definisce i loro rapporti sul piano tecnico, gestionale e finanziario e le rispettive responsabilità, sia per quanto riguarda gli aspetti finanziari (FESR, contropartite pubbliche nazionali, autofinanziamento), sia in relazione alle attività per la realizzazione del progetto.

La convenzione identifica tra i soggetti partecipanti un unico **capofila**, localizzato in zona eligibile. I membri del Comitato di programmazione possono assumere il ruolo di capofila per progetti localizzati in zona eligibile. Per i partner diversi dal capofila non vi è alcun vincolo di localizzazione.

Nel caso in cui esistano più partner transfrontalieri di nazionalità differente dal capofila unico, essi designano di comune accordo un partner transfrontaliero principale incaricato del coordinamento nazionale.

Il partner capofila è:

- il responsabile del progetto nei confronti dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento;
- il referente unico dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento;
- il coordinatore degli altri partner firmatari della convenzione.

In allegato (*allegato 2*) viene fornito lo schema di convenzione di partenariato che contiene gli elementi ritenuti indispensabili per disciplinare i rapporti tra i partner. Gli articoli previsti in tale schema sono obbligatori. I partner possono aggiungere eventuali punti ritenuti opportuni

Domanda di contributo pubblico

La domanda di contributo pubblico, di cui fa parte la relativa dichiarazione di impegni, è rivolta all'Autorità di gestione e deve essere sottoscritta dal capofila unico, a nome di tutti i partner, in virtù della Convenzione di cooperazione transfrontaliera.

La documentazione relativa agli impegni di autofinanziamento deve essere fornita al momento della presentazione del progetto.

Se il capofila o un altro partner è un ente pubblico, la proposta di progetto deve essere approvata dall'organo amministrativo responsabile, che si impegna, in caso di ammissione a finanziamento del progetto, alla copertura finanziaria della parte di propria spettanza.

Il capofila deve garantire, all'atto della presentazione del "fascicolo progettuale", **il tasso minimo di partecipazione (autofinanziamento)** stabilito dalle varie misure del complemento di programmazione, (*cfr. riquadro B5, delle schede misura, capitolo 4 del presente "vademecum"*).

Il contributo pubblico si compone di una quota comunitaria (FESR) e di una pari quota di "contropartite pubbliche nazionali", assicurata, per l'Italia, dallo Stato e dalle Regioni, per la Francia dallo Stato, dai Consigli regionali, dai Consigli generali e da altri soggetti pubblici.

La quota di contributo europeo (FESR) e le contropartite pubbliche nazionali italiane vengono richieste automaticamente con la presentazione del "fascicolo di domanda di contributo pubblico" da parte del capofila.

Le contropartite pubbliche nazionali francesi devono essere richieste, dai partner francesi, direttamente alle amministrazioni che cofinanziano il PIC. Copia della/e

lettera/e di richiesta - o dell'atto di impegno, se le CPN sono già state acquisite - deve essere allegata al "fascicolo di domanda di contributo pubblico".

Scheda progettuale e allegati tecnici e finanziari

Per compilare la scheda progettuale e produrre gli allegati è necessario fare riferimento alla scheda tecnica della misura pertinente e seguire attentamente le indicazioni contenute nelle istruzioni allegate alla stessa scheda progettuale..

5.4 A chi rivolgersi per ricevere assistenza tecnica per la predisposizione del fascicolo progettuale

Per ricevere sia informazioni più dettagliate in merito all'iniziativa Interreg III e al programma ALCOTRA, sia assistenza tecnica per la predisposizione del "fascicolo di domanda di contributo pubblico", ci si può rivolgere al:

Segretariato Tecnico Congiunto
11 rue de la Marne – Mentone
Tel: 0033 492 41 10 20
Fax: 0033 492 41 10 29
e-mail: stc@interreg-alcotra.org

oppure, per la zona nord, all'antenna decentrata del Segretariato:

Marie-Isabelle BOTAN
Préfecture de la Haute-Savoie
1 avenue d'Albigny – BP2232 – Annecy
Tel: +33 (0)450 33 60 62
Fax: +33 (0)450 33 61 79
e-mail: marie-isabelle.botan@haute-savoie.pref.gouv.fr

5.5 Dove presentare la documentazione

Il "fascicolo di domanda di contributo pubblico" deve essere presentato dal capofila unico all'Autorità di gestione per il tramite dell'amministrazione pubblica, italiana (Regione) o francese (Prefettura di dipartimento), territorialmente competente rispetto alla localizzazione del capofila.

5.6 Modalità di presentazione

Il fascicolo progettuale può essere consegnato direttamente al servizio competente o inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Esso deve contenere:

- quattro esemplari cartacei (1 originale e 1 copia in lingua italiana, 1 originale e 1 copia in lingua francese)
- il supporto informatico della Scheda progettuale e della Convenzione di cooperazione transfrontaliera nelle due lingue italiana e francese.

Di regola, salvo i casi in cui essa non venga esplicitamente richiesta, non è obbligatorio fornire nelle due lingue la documentazione da allegare, è peraltro auspicabile, laddove possibile, che anche tale documentazione sia fornita anche su supporto informatico.

Gli sportelli abilitati a ricevere i progetti

Gli sportelli abilitati a ricevere il fascicolo progettuale sono i seguenti:

FRANCIA

- Préfecture de la Haute-Savoie
1 avenue d'Albigny -BP2232
74034 ANNECY CEDEX
Tel: +33 (0)450 33 60 62
Fax: +33 (0)450 33 61 79
e-mail: marie-isabelle.botan@haute-savoie.pref.gouv.fr
sito web: www.rhône-alpes.pref.gouv.fr
- Préfecture de la Savoie
Château des Ducs - BP 1801
73018 CHAMBERY CEDEX
Tel: +33 (0)479 69 93 81
Fax: +33 (0)479 75 51 22
e-mail: annick.sibelle@agriculture.gouv.fr
sito web: www.rhône-alpes.pref.gouv.fr
- Préfecture des Hautes-Alpes
Sous préfecture de Briançon
42 avenue la République
05105 BRIANÇON
Tel: +33 (0)492 25 47 17
Fax: +33 (0)492 21 17 19
e-mail: jacqueline.millias@hautes-alpes.pref.gouv.fr
sito web: www.paca.pref.gouv.fr
- Préfecture des Alpes de Hte-Provence
8 rue du Docteur Romieu
04000 DIGNE-LES-BAINS
Tel: +33 (0)492 36 72 00
Fax: +33 (0)492 32 44 48
e-mail: joelle.lieutier@alpes-de-haute-provence.pref.gouv.fr
sito web: www.paca.pref.gouv.fr
- Préfecture des Alpes-Maritimes
Centre administratif
06286 NICE CEDEX 3
Tel: +33 (0)493 72 29 63
Fax: +33 (0)493 72 29 55
e-mail:
oonagh.flood@alpes-maritimes.pref.gouv.fr
sito web: www.paca.pref.gouv.fr

ITALIA

- Regione Autonoma Valle d'Aosta
Dipartimento pianificazione investimenti e politiche strutturali
Servizio programmi statali e comunitari
Piazza Accademia di Sant'Anselmo 2
11100 AOSTA
Tel: + 39 0165 275711
Fax: + 39 0165 275744
e-mail: d-programmi@regione.vda.it
sito web: www.regione.vda.it
- Regione Piemonte
Assessorato alla montagna
Direzione economia montana e foreste
Settore politiche comunitarie
Corso Stati Uniti 21
10128 TORINO
Tel: +39 011 432 2692 / 4366
Fax: +39 011 432 2941
e-mail: andrea.canepa@regione.piemonte.it
sito web: www.regione.piemonte.it
- Regione Liguria
Dipartimento sviluppo economico
Settore affari europei
Via Fieschi 15
16121 GENOVA
Tel.: +39 010 5485743
Fax: +39 010 5485009
e-mail: affari.europpei@regione.liguria.it
sito web: www.regione.liguria.it

6

SELEZIONE DEI PROGETTI

Ogni progetto presentato è sottoposto ad istruttoria congiunta volta a valutare l'ammissibilità al finanziamento pubblico.

In conformità a quanto indicato nel capitolo 11 del programma e nel Complemento di programmazione (*cf. capitolo 4 del presente "vademecum"*), nella selezione dei progetti vengono utilizzati tre tipi di criteri:

- a) criteri di selezione 'orizzontali', validi per tutte le misure;
- b) criteri applicabili alle misure e/o tipologie d'azione aventi potenziali effetti ambientali;
- c) criteri di priorità.

Tali criteri sono applicati secondo le modalità e le procedure seguenti:

6.1 Avvio delle attività istruttorie

All'atto della consegna, l'amministrazione ricevente rilascia al capofila del progetto una ricevuta, copia della quale viene inviata al Segretariato tecnico congiunto unitamente agli originali del fascicolo progettuale e alla copia su supporto informatico.

Il Segretariato tecnico congiunto avvia le attività istruttorie che prevedono:

- un esame preliminare di ammissibilità formale;
- una verifica di coerenza con il programma e con il Complemento di programmazione;
- una valutazione tecnico-economica e ambientale.

6.2 Ammissibilità formale

L'esame preliminare di ammissibilità formale è effettuato dal Segretariato tecnico congiunto, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di ricevibilità e di valutabilità del progetto.

Sono applicati i seguenti criteri di selezione stabiliti nel Complemento di programmazione:

1. le condizioni di presentazione;
2. i soggetti proponenti (appartenenza del capofila e degli altri partner ad una delle tipologie di beneficiari ammissibili);
3. le azioni proposte (localizzazione in zone ammissibili; riferimento ad una misura e a tipologie d'azione ammissibili);
4. la completezza della documentazione richiesta, con particolare riguardo alla Convenzione di cooperazione transfrontaliera.

In caso di incompletezze o imperfezioni non sostanziali il Segretariato chiede al capofila di inviare, di regola entro 5 giorni lavorativi, le informazioni e/o le integrazioni necessarie a colmare le lacune.

L'esito (POSITIVO, NEGATIVO, CON RISERVA) è comunicato, oltrechè all'Autorità di gestione, all'amministrazione presso cui il progetto è stato presentato ed alle altre amministrazioni interessate.

In caso di esito positivo o con riserva, il Segretariato tecnico congiunto trasmette a ciascuna delle amministrazioni interessate (Regioni e Prefetture di dipartimento) diverse da quella di presentazione, copia del fascicolo progettuale, affinché possa essere avviata l'istruttoria tecnico-economica-ambientale di merito.

In caso di esito negativo, l'amministrazione presso cui il progetto è stato presentato ne dà immediata comunicazione al capofila, riportando in dettaglio le motivazioni fornite dal Segretariato, onde consentire l'eventuale ripresentazione del progetto stesso con le necessarie modifiche o integrazioni, o chiede il riesame al Segretariato.

6.3 Coerenza con il PIC e con il Complemento di programmazione

La verifica di coerenza è effettuata al fine di appurare la conformità del progetto alle finalità e alle prescrizioni sia del PIC, sia del Complemento di programmazione. Essa è svolta dal Segretariato tecnico congiunto che formula un parere motivato e validato dall'Autorità di gestione.

Sono applicati i seguenti criteri di selezione stabiliti nel Complemento di programmazione:

1. la rispondenza del progetto al PIC;
2. la rispondenza del progetto alla misura;
3. la validità del piano finanziario;
4. l'ammissibilità delle spese;
5. la conformità rispetto alle politiche comunitarie;
6. la caratterizzazione transfrontaliera.

In base alla disposizione dell'art. 7 della Comunicazione CE del 28/4/2000 ("Le operazioni selezionate devono avere un chiaro carattere transfrontaliero. Pertanto saranno sovvenzionabili soltanto le operazioni scelte ed attuate in comune dai due Stati membri oppure da un unico Stato membro, a condizione che si dimostri che esse hanno un impatto significativo sull'altro Stato"), la valenza transfrontaliera costituisce una condizione indispensabile per ammettere un progetto a finanziamento.

Essa è valutata secondo i seguenti parametri:

- il valore aggiunto transfrontaliero (utilità del coordinamento transfrontaliero delle azioni previste nel progetto rispetto alla loro realizzazione separata sul piano nazionale);
- l'impatto relativo ai due versanti della frontiera;
- il grado di intensità di cooperazione tra partner nelle diverse fasi di preparazione e di realizzazione del progetto.

La verifica di coerenza è condotta parallelamente alla (ed ha la stessa durata della) valutazione tecnico-economica e ambientale effettuata dai servizi istruttori nazionali (di regola sei settimane).

6.4 Valutazione tecnico-economica e ambientale

La valutazione tecnico-economica e ambientale è effettuata dai servizi competenti in materia appartenenti alle Regioni per l'Italia e allo Stato per la Francia.

Spetta alle Regioni, per l'Italia, e alle Prefetture di dipartimento, per la Francia, individuare lo/gli specifico/i servizio/i cui è affidata l'istruttoria di ogni singolo progetto (indicando, nel caso di più servizi, quello che assume il ruolo di capofila per ciascuna parte nazionale o regionale).

In via preliminare, ciascun servizio istruttorio verifica l'esistenza di dati e informazioni sufficienti ai fini della valutazione di merito.

Se lo ritiene necessario, un servizio istruttorio può richiedere ulteriori informazioni e/o integrazioni al capofila il quale le fornisce di regola entro 5 giorni lavorativi.

Tali integrazioni vengono trasmesse dal servizio che le ha richieste al Segretariato tecnico congiunto ed inviate agli altri servizi incaricati dell'istruttoria.

Le istruttorie nazionali hanno, di regola, la durata di 6 settimane e sono finalizzate alla verifica: dei presupposti amministrativi, della fattibilità tecnico-economica, dell'impatto economico e sociale, della compatibilità ambientale e di eventuali priorità. Sono applicati i seguenti criteri di selezione e di priorità stabiliti nel Complemento di programmazione.

Presupposti amministrativi, verifica:

1. della coerenza del progetto con gli indirizzi e i programmi di settore nazionali e/o regionali e/o locali;
2. della presenza (o motivata acquisibilità) dei pareri o autorizzazioni preliminari eventualmente necessari sul piano nazionale e/o regionale e/o locale.

Fattibilità tecnico-economica, plausibilità ed attendibilità del progetto, in riferimento:

1. alla capacità gestionale, tecnica e finanziaria del capofila e degli altri partner;
2. ai tempi ed alle modalità di realizzazione previste;
3. alla congruità e alla fondatezza dei costi;
4. ai risultati attesi (quantificati, per quanto possibile, e rapportati agli indicatori di misura previsti);
5. all'esistenza di eventuali sinergie con altri progetti.

Impatto economico e sociale, la capacità di generare ricadute in materia di contributo:

1. al miglioramento della competitività delle zone interessate;
2. alla creazione di posti di lavoro;
3. alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.

Compatibilità ambientale

Coerentemente con le indicazioni del regolamento 1260/99, il programma intende integrare la componente ambientale in tutte le operazioni programmate, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, e assicurare la conformità di tali operazioni con la politica e la legislazione comunitaria/nazionale/regionale in materia di ambiente.

A tal fine nella Scheda progettuale si richiede di fornire una descrizione dettagliata degli impatti, diretti o indiretti, previsti a livello ambientale (operazioni riguardanti specifiche tematiche ambientali, localizzazione in zone 'sensibili' ...), onde consentirne la verifica e la valutazione da parte dei competenti servizi istruttori nazionali.

Priorità per misura

Gli specifici criteri di priorità previsti per alcune misure e/o tipologie d'azioni ammissibili sono indicati nelle rispettive schede tecniche (*cf. capitolo 4 del presente "vademecum"*).

Priorità riguardante la formazione delle risorse umane

La presentazione di progetti di formazione è prevista in tutte le misure. Per ciascuna misura, saranno privilegiate le azioni di formazione funzionali all'adeguamento delle risorse umane di progetti presentati a titolo delle altre tipologie d'azioni ammissibili.

6.5 Conclusione dell'istruttoria

Una volta conclusa l'istruttoria tecnico-economica, ciascun servizio trasmette l'esito all'amministrazione che l'ha designato. L'amministrazione a sua volta l'invia al Segretariato tecnico congiunto, il quale ne effettua la sintesi e la trasmette all'Autorità di gestione. L'Autorità di gestione esamina gli esiti e propone al Comitato di programmazione le determinazioni da assumere.

La proposta di programmazione comprende sia i progetti idonei a finanziamento, sia quelli non idonei e le relative motivazioni.

L'elenco dei progetti ammessi a finanziamento è pubblicato sui Bollettini ufficiali delle Regioni interessate, per l'Italia, e nei Giornali degli annunci legali, per la Francia. Tali informazioni, inoltre, sono diffuse in modo appropriato tramite i mezzi di comunicazione.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

7.1 Procedura di erogazione del contributo pubblico

A seguito delle decisioni del Comitato di programmazione, le Amministrazioni che cofinanziano si impegnano - con apposito atto formale - a finanziare il progetto con le contropartite pubbliche nazionali di pertinenza, dandone comunicazione all'Autorità di gestione. Per quanto riguarda le amministrazioni francesi, esse devono impegnarsi, prima del Comitato di programmazione, attraverso atti o – in attesa di deliberare tali atti – attraverso lettere di intenti.

Contributo FESR

Sulla base delle determinazioni del Comitato di programmazione, relative all'ammissione a finanziamento dei progetti, e delle comunicazioni dell'Autorità di gestione, l'Autorità di pagamento provvede ad assumere sul bilancio pluriennale l'obbligazione per le risorse FESR relative ad ogni singolo progetto.

Per ogni progetto la sovvenzione comunitaria FESR è interamente assegnata al capofila unico, cui compete di richiederla a nome di tutti i partner.

Conformemente alle disposizioni previste nella Convenzione di cooperazione transfrontaliera, il capofila versa ai partner il contributo comunitario di propria spettanza secondo la ripartizione, proporzionale alle quote di contropartite pubbliche nazionali ottenute per il progetto da ciascuno di essi

Il contributo FESR è erogato con le seguenti modalità:

- un anticipo pari al 20% del contributo FESR, su richiesta da parte del capofila corredata della comunicazione di avvio del progetto;
- un secondo acconto, pari al 40 % del contributo FESR, al raggiungimento di una spesa pari al 50 % del costo totale, su presentazione della relazione sullo stato di avanzamento del progetto e dei giustificativi di spesa;
- il saldo, in relazione alla spesa sostenuta e fino ad un massimo del restante 40%, su presentazione della relazione finale di attuazione del progetto e dei giustificativi attestanti la spesa complessiva certificata dai Servizi incaricati del controllo.

L'erogazione del contributo deve essere richiesta direttamente all'Autorità di gestione quando le spese del progetto hanno raggiunto un ammontare pari alle percentuali sopra riportate.

Le spese effettuate dai beneficiari devono essere comprovate da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (*cf. capitolo XI del presente "vademecum": reg. CE 1685/2000*).

Il versamento del primo anticipo è effettuato – secondo la percentuale corrispondente all'anticipo versato dall'Autorità di pagamento – all'atto della dichiarazione al capofila,

da parte di ciascuno dei partner, dell'avvio delle rispettive attività per la realizzazione del progetto.

Il versamento della quota di sovvenzione ai partner è effettuato sulla base dei versamenti percepiti dal partner capo fila e della presentazione delle pezze giustificative delle spese presentate da ciascuno dei partner.

Contropartite pubbliche nazionali

Contestualmente alla quota FESR sono attivate le Contropartite pubbliche da parte delle amministrazioni nazionali:

- per l'Italia: Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
- per la Francia: Stato; Regioni Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône-Alpes; Dipartimenti della Savoie, della Haute-Savoie, delle Hautes-Alpes, delle Alpes-de-Haute-Provence e delle Alpes-Maritimes.

Le Regioni italiane, sulla base delle decisioni del Comitato di programmazione, assumono i rispettivi impegni ed erogano il contributo ai partner italiani, di norma con le stesse modalità previste per il FESR, o comunque con le modalità definite nell'atto di approvazione.

Ciascun cofinanziatore francese eroga le Contropartite pubbliche nazionali ai partner francesi secondo le modalità definite nell'atto di approvazione, e comunque nel rispetto delle proprie regolamentazioni finanziarie.

7.2 Fidejussione

L'erogazione di anticipi in favore di soggetti privati è subordinata all'acquisizione di una fidejussione bancaria o di una polizza assicurativa, ove prevista dalla normativa nazionale.

PRINCIPALI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI

8.1 Obblighi comuni al capofila unico e agli altri partner

Il capofila unico e gli altri partner devono:

1. tenere costantemente aggiornate, per ciascun progetto, separate scritture contabili, corredate dei necessari giustificativi di spesa;
2. accettare il controllo dei competenti organi comunitari e delle amministrazioni che cofinanziano il progetto sull'attuazione del medesimo e sull'utilizzo del contributo erogato;
3. attenersi, nella realizzazione del progetto, oltreché alle specifiche prescrizioni delle schede tecniche per misura e dei provvedimenti di ammissione a contributo, anche alle normative comunitarie (con particolare riferimento alle regole di concorrenza, stipulazione di appalti pubblici, protezione dell'ambiente, settori sensibili o in crisi, eguaglianza di opportunità tra uomini e donne, pubblicità), statali e regionali rilevanti in materia;
4. impegnarsi a menzionare con uguale rilievo e leggibilità nell'informazione relativa all'attuazione degli interventi, i diversi cofinanziamenti ottenuti, in particolare quelli provenienti dai fondi europei (*cfr. capitolo 9 del presente vademecum: reg. CE N. 1159/2000, del 30 maggio 2000*);
5. conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa all'attuazione del progetto per un periodo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione europea del saldo relativo al PIC .

Ciascun partner del progetto, ivi compreso il capofila, è responsabile, nei confronti di ciascuna delle amministrazioni nazionali che cofinanziano il progetto, dell'utilizzo delle contropartite pubbliche nazionali che gli sono attribuite e della regolarità delle attività da lui condotte e realizzate.

Ciascun partner si impegna a realizzare le attività previste a suo carico nella convenzione di cooperazione. Nel caso di mancata realizzazione, totale o parziale delle attività per le quali si è impegnato, o nel caso in cui i fondi vengano destinati a spese non previste, ciascun partner provvederà a rimborsare le sovvenzioni pubbliche percepite: alle amministrazioni pubbliche nazionali, nel caso delle Contropartite pubbliche nazionali a lui attribuite, e al partner capofila, nel caso del FESR.

8.2 Obblighi del Capofila unico

Il capofila unico risponde dell'avanzamento del progetto in termini di esecuzione fisica e in particolare risponde dei fondi FESR che gli sono direttamente versati dall'Autorità di pagamento.

Egli presenta, a nome e per conto di tutti i partner, la domanda di sovvenzione pubblica per la realizzazione del progetto e deve:

1. corrispondere, quale referente unico e in accordo con gli altri partner, alle richieste di chiarimenti e integrazioni che dovessero pervenire dall'Autorità di Gestione del programma;
2. comunicare agli altri partner gli esiti e le decisioni assunte, a seguito dell'istruttoria, dal "Comitato di Programmazione" e all'Autorità di Gestione l'accettazione delle modifiche e prescrizioni adottate;
3. impegnarsi a partecipare al finanziamento del progetto per la quota minima di autofinanziamento conforme alle disposizioni della misura;
4. provvedere all'avvio coordinato del progetto e alla sua esecuzione secondo le modalità e i tempi previsti nella scheda progettuale allegata;
5. impegnarsi ad effettuare le spese per la realizzazione del progetto secondo il calendario previsto dal piano finanziario e fissato all'atto della concessione del contributo, ai fini dell'integrale ottenimento del medesimo;
6. comunicare all'Autorità di Gestione la data di avvio del progetto, richiedere l'erogazione dei crediti FESR, trasferire agli altri partner, quanto prima e integralmente, le quote di spettanza, assicurare l'Autorità di Gestione che per l'intervento cofinanziato è mantenuta una separata contabilità, costantemente aggiornata;
7. fornire all'Autorità di Gestione i dati periodici di esecuzione finanziaria, procedurale e fisica, necessari per l'implementazione del sistema di sorveglianza e monitoraggio;
8. produrre la documentazione di rendicontazione finale del progetto nei termini previsti.

8.3 Obblighi degli altri partner

I partner del progetto devono accettare il coordinamento tecnico e procedurale del capofila al fine di garantire il mantenimento degli obblighi assunti da quest'ultimo nei confronti delle Autorità di Gestione e di Pagamento e devono provvedere a:

1. corrispondere celermente alle richieste di chiarimenti e integrazioni che sono avanzate sulla base dell'evoluzione dell'iter istruttorio;
2. comunicare l'accettazione delle eventuali modifiche e prescrizioni che, adottate in sede di comitato di programmazione, sono comunicate dal capofila;
3. eseguire le attività previste a loro carico, secondo le modalità e i tempi stabiliti nella scheda progettuale allegata alla convenzione di cooperazione transfrontaliera;
4. trasmettere al capofila, i dati periodici di esecuzione procedurale, finanziaria e fisica, necessari per l'implementazione del sistema di sorveglianza e monitoraggio.

PRINCIPALI REGOLAMENTI COMUNITARI DI RIFERIMENTO

Le principali fonti normative comunitarie di riferimento sono le seguenti:

- REGOLAMENTO (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- REGOLAMENTO (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- COMUNICAZIONE (CE) n. 1101/2000 della Commissione europea, del 28 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonico ed equilibrato del territorio comunitario – Interreg III;
- REGOLAMENTO (CE) n. 1685/2000 della Commissione europea, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- REGOLAMENTO (CE) n. 438/2001 della Commissione europea, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;
- REGOLAMENTO (CE) n. 448/2001 della Commissione europea, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;
- REGOLAMENTO (CE) n. 1159/2000 della Commissione europea, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali;
- REGOLAMENTO (CE) n. 68/2001 della Commissione europea, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
- REGOLAMENTO (CE) n. 69/2001 della Commissione europea, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- REGOLAMENTO (CE) n. 70/2001 della Commissione europea, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE

agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Nelle pagine seguenti vengono riportati alcuni principali regolamenti di diretto interesse per i beneficiari.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1685/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000**

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 30, paragrafo 3 e 53, paragrafo 2,

sentiti il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), che modifica e abroga taluni regolamenti ⁽²⁾, specifica che le misure di sviluppo rurale che sono integrate nelle misure che promuovono lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1) o che accompagnano le misure di sostegno alla riconversione economica e sociale di aree svantaggiate da difficoltà strutturali (obiettivo 2) nelle regioni interessate, tengono conto dei fini specifici del sostegno comunitario nel quadro dei Fondi strutturali alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1260/1999. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 precisa le attività che possono essere oggetto del sostegno allo sviluppo rurale.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽³⁾ precisa il tipo di iniziative che il FESR può contribuire a finanziare.
- (3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo ⁽⁴⁾ precisa il tipo di iniziative che il FSE può contribuire a finanziare.
- (4) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca ⁽⁵⁾ precisa il tipo di misure che lo SFOP può contribuire a finanziare. Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio ⁽⁶⁾ definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.

(5) L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che alle spese ammissibili applichino le norme nazionali pertinenti a meno che, ove necessario, la Commissione decida di adottare norme comuni. Per taluni tipi di iniziative la Commissione, allo scopo di garantire un'applicazione uniforme ed equa dei fondi strutturali in tutta la Comunità, giudica necessario adottare una serie di norme comuni sulle spese ammissibili. L'adozione di una norma relativa ad un tipo particolare di iniziativa non pregiudica la scelta del Fondo, fra quelli sopraindicati, attraverso il quale l'iniziativa in questione può ottenere, un cofinanziamento. L'adozione delle suddette regole non impedisce agli Stati membri, in determinati casi che devono essere precisati, di applicare disposizioni nazionali più rigide. Le norme in questione devono applicarsi a tutte le spese sostenute nel periodo compreso fra le date di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

(6) L'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che il regolamento (CE) n. 1260/1999 e le relative disposizioni di applicazione, si applichino, fatto salvo quanto altrimenti disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999, alle misure di sviluppo rurale nelle aree interessate dall'obiettivo 2, finanziate dal FEAOG (Garanzia). pertanto, le norme indicate nel suddetto regolamento si applicano a tali misure, a meno che il regolamento (CE) n. 1257/1999 e il regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione ⁽⁷⁾, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999, stabiliscano diversamente.

(7) Gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano a iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali. La decisione con la quale la Commissione approva la concessione di un aiuto non pregiudica l'eventuale valutazione alla luce delle norme sugli aiuti di Stato e non solleva lo Stato membro dagli obblighi ad esso derivanti da tali articoli.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissibilità delle spese nell'ambito delle forme di intervento definite all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999 è determinata secondo le norme di cui all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.

Per la Commissione
Michael Schreyer
Membro della Commissione

ALLEGATO

NORME SULL'AMMISSIBILITÀ

Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute

1. PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI

- 1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso «regolamento generale») devono essere effettuati in denaro fatte salve le deroghe di cui al punto 1.4.
- 1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e dell'aiuto concesso da organismi designati dagli Stati membri, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che concedono l'aiuto. I pagamenti dell'aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e obiettivi dell'aiuto.
- 1.3. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono i pagamenti effettuati dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale, direttamente responsabili della attuazione dell'operazione specifica.
- 1.4. Alle condizioni indicate ai punti da 1.5 a 1.7, anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali di un'operazione, non deve superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, escludendo i contributi in natura.
- 1.5. Il costo dell'ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione, è considerato spesa ammissibile, a condizione che:
 - a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all'acquisto degli immobili o impianti in questione;
 - b) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alle norme contabili pertinenti; e
 - c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.
- 1.6. I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:
 - a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
 - b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
 - c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti;
 - d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
 - e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornalieri in vigore per l'attività eseguita.
- 1.7. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
- 1.8. Le disposizioni dei punti da 1.4 a 1.7 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 1.2 nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri.
- 1.9. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 1.5 a 1.7.

2. PROVA DELLA SPESA

Di norma, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Inoltre, quando l'esecuzione delle operazioni non è soggetta ad una gara di appalto, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati dalle spese effettivamente sostenute (incluse le spese di cui al punto 1.4) dagli organismi o delle imprese pubbliche o private implicate nell'esecuzione dell'operazione.

3. SUBAPPALTO

- 3.1. Fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose le spese relative ai seguenti subappalti, non sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali:
 - a) subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;
 - b) subappalto stipulato con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati.
- 3.2. Per tutti i contratti di subappalto i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

Norma n. 2. Contabilizzazione delle entrate

1. Per «entrate», ai fini della presente norma, si intendono le entrate generate da un'operazione durante il periodo del suo cofinanziamento o per un periodo più lungo fino alla chiusura dell'intervento, deciso dallo Stato membro, attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue:
 - a) entrate generate durante l'intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette alle disposizioni specifiche dell'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento generale;
 - b) entrate generate nell'ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
 - c) contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento.
2. Le entrate di cui al punto 1 rappresentano un introito che riduce l'importo del cofinanziamento dei Fondi strutturali richiesto per l'operazione in questione. Prima che la partecipazione dei Fondi strutturali venga calcolata, e non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione integralmente o pro-rata a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione cofinanziata.

Norma n. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. ONERI FINANZIARI

Gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Tuttavia, nel solo caso di finanziamenti globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale dell'intervento, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori sugli anticipi.

2. ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI

Qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l'apertura di un conto o di più conti bancari distinti per l'esecuzione di ciascun'operazione, le spese di apertura e di gestione dei suddetti conti sono ammissibili.

3. PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TECNICA O FINANZIARIA, NONCHÉ SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE

Tali spese sono ammissibili quando sono direttamente legate all'operazione e sono necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, se sono connesse a requisiti imposti dall'autorità di gestione.

4. SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA UNA BANCA O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI

Tali spese sono ammissibili quando tali garanzie sono previste dalla normativa nazionale o comunitaria o nella decisione della Commissione che autorizza l'intervento.

5. AMMENDE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI

Tali spese non sono ammissibili.

Norma n. 4. Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

- a) una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e standard pertinenti.

Norma n. 5. Acquisto di terreni

1. NORMA GENERALE

1.1. L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento dei Fondi strutturali alle tre condizioni seguenti fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose:

- a) deve sussistere un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata;
- b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione, rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 %, con l'eccezione dei casi menzionati al punto 2, a meno che venga stabilita una percentuale più elevata nell'intervento approvato dalla Commissione;
- c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

1.2. Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'ammissibilità dell'acquisto del terreno deve essere valutata sulla base della totalità del regime di aiuto.

2. OPERAZIONI DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Nel caso di operazioni di tutela dell'ambiente, la spesa è considerata ammissibile quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,
- il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione,
- il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati accettati dall'autorità di gestione,
- l'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Norma n. 6. Acquisto di beni immobili

1. NORMA GENERALE

L'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione, alle condizioni esposte al punto 2 e fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigide.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- 2.1. Un professionista qualificato e indipendente od un organismo debitamente autorizzato deve certificare che il prezzo non supera il valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.
- 2.2. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi strutturali.
- 2.3. L'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione.
- 2.4. L'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo strutturale interessato.

Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse

1. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
2. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del punto 1.
3. In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.
4. Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

Norma n. 8. Fondi per mutui e capitali di rischio**1. NORMA GENERALE**

I Fondi strutturali possono cofinanziare capitali di rischio e/o fondi per mutui o fondi di partecipazione in capitale di rischio (in appresso «Fondi») alle condizioni indicate al punto 2. Per «Fondi di capitale di rischio e fondi per mutui» si intende, ai fini della presente norma, strumenti di investimento appositamente istituiti per fornire capitale o altre forme di capitale di rischio, inclusi mutui, alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione ⁽²⁾. Per «Fondi di partecipazione in capitale di rischio» si intende fondi costituiti per l'investimento in diversi fondi di finanziamento e di capitale di rischio. La partecipazione dei Fondi strutturali a tali fondi può essere accompagnata da coinvestimenti o garanzie da parte di altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

- 2.1. I cofinanziatori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che precisi, fra l'altro, il mercato dove opera il fondo, i criteri e le condizioni del finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente, lo statuto del fondo, la giustificazione e il previsto utilizzo del contributo dei Fondi strutturali, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo dei Fondi strutturali. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità della autorità di gestione.
- 2.2. Il fondo deve essere costituito come entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale in seno ad un'istituzione finanziaria già esistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una convenzione di attuazione specifica, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle investite dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente esistenti nell'istituzione. Tutti i partecipanti al fondo devono versare contributi in denaro.
- 2.3. La Commissione non può diventare socio o azionista del fondo.
- 2.4. Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento generale.
- 2.5. I fondi possono investire solo in PMI al momento della fondazione, nelle prime fasi (incluso il capitale di crescita) o durante l'espansione e solo in attività che i gestori del fondo giudicano potenzialmente efficienti da un punto di vista economico. La valutazione dell'efficienza economica deve tener conto di tutti i tipi di entrate delle imprese in questione. I fondi non possono investire in imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ⁽³⁾.
- 2.6. Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare i rendimenti ottenuti dagli investimenti di capitali e dai prestiti (detratta una quota pro-rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e i Fondi strutturali. I rendimenti attribuibili ai contributi dei Fondi strutturali devono essere riutilizzati per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

- 2.7. I costi di gestione non possono superare il 5 % del capitale versato in media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito ad una gara di appalto, si renda necessaria una percentuale più elevata.
- 2.8. Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) dovrà essere il capitale del fondo che è stato investito in o prestato a PMI, inclusi i costi di gestione sostenuti.
- 2.9. I Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi nelle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

3. RACCOMANDAZIONI

- 3.1. La Commissione raccomanda le regole di buona pratica fissate ai punti da 3.2 a 3.6 per i fondi ai quali i Fondi strutturali contribuiscono. La Commissione considererà il rispetto di queste raccomandazioni un elemento positivo quando si tratterà di esaminare la compatibilità del fondo con le norme sugli aiuti di Stato. Le raccomandazioni non sono vincolanti ai fini della ammissibilità della spesa.
- 3.2. Il contributo finanziario del settore privato deve essere considerevole ed in ogni caso superiore al 30 %.
- 3.3. I fondi dovrebbero essere sufficientemente ampi e riguardare un numero di beneficiari sufficientemente elevato da poter essere economicamente efficienti, con una scala temporale per gli investimenti compatibile con il periodo di partecipazione dei Fondi strutturali e concentrarsi su aree di insufficienza del mercato.
- 3.4. La scadenza dei versamenti di capitale nel fondo dovrebbe essere la stessa per i Fondi strutturali e per gli azionisti su base pro-rata secondo le quote sottoscritte.
- 3.5. I fondi dovrebbero essere gestiti da professionisti indipendenti con una esperienza sufficiente da garantire la capacità e la credibilità necessarie per gestire un fondo di capitale di rischio. Il personale di gestione andrebbe scelto di preferenza sulla base di una procedura di selezione competitiva, tenendo conto del livello degli onorari previsto.
- 3.6. I fondi normalmente non dovrebbero acquisire quote di maggioranza di imprese e dovrebbero perseguire l'obiettivo di realizzare tutti gli investimenti entro la durata di vita del fondo.

Norma n. 9. Fondi di garanzia

1. NORMA GENERALE

I Fondi strutturali possono cofinanziare il capitale di fondi di garanzia alle condizioni esposte al punto 2. Per «Fondi di garanzia» si intende, ai fini della presente norma, strumenti di finanziamento che garantiscono fondi per capitale di rischio e per mutui ai sensi della norma n. 8 e regimi di finanziamento del rischio delle PMI (inclusi mutui) nei confronti delle perdite derivanti dai loro investimenti in piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE. I fondi possono essere Fondi comuni a sostegno pubblico sottoscritti da PMI, fondi gestiti commercialmente con partecipanti del settore privato o fondi a finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi strutturali a questi fondi può essere accompagnata da garanzie parziali fornite da altri strumenti di finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

- 2.1. Un piano di attività prudente deve essere presentato dai cofinanziatori applicando, in quanto compatibili, le regole per i fondi di capitale di rischio (norma n. 8), mutatis mutandis, e specificando il portafoglio di garanzia beneficiario. Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la responsabilità dell'autorità di gestione.
- 2.2. Il fondo deve essere costituito come un'entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale separato in seno ad un'istituzione finanziaria preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo (incluse quelle provenienti dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente disponibili nell'istituzione.
- 2.3. La Commissione non può divenire socio o azionista del fondo.
- 2.4. I fondi possono garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente efficienti. I fondi non possono fornire garanzie per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
- 2.5. L'eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali dopo che le garanzie siano state onorate deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile.
- 2.6. I costi di gestione non possono superare il 2 % del capitale versato su una media annuale per la durata dell'intervento a meno che, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.

- 2.7. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) è l'importo del capitale versato del fondo, necessario, sulla base di una valutazione indipendente, a coprire le garanzie fornite, comprese le spese di gestione sostenute.
- 2.8. I contributi dei Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi di garanzia, nonché le garanzie fornite da tali fondi alle singole PMI sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

Norma n. 10. Locazione finanziaria («Leasing»)

1. La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali nel rispetto delle norme di cui ai punti 2, 3 e 4.

2. AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE

- 2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.
- 2.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell'aiuto comunitario devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
- 2.3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la preventiva approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
- 2.4. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria.
- 2.5. Le spese non indicate al punto 2.4, connesse al contratto di leasing, (in particolare tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.
- 2.6. L'aiuto comunitario versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
- 2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che dia assicurazioni equivalenti.
- 2.8. I costi indicati al punto 2.5, l'uso di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

3. AIUTO ALL'UTILIZZATORE

- 3.1. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.
- 3.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
- 3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.
- 3.4. L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti relativi all'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura dei pagamenti relativi all'intervento.
- 3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora dovesse risultare che i costi sarebbero stati inferiori se si fosse utilizzato un metodo alternativo (ad esempio il noleggio del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

3.6. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la spesa ammissibile di cui ai punti da 3.1. a 3.5.

4. VENDITA E LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)

I canoni pagati da un utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguenti locazione finanziaria possono costituire una spesa ammissibile a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.

Norma n. 11. Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali

1. NORMA GENERALE

Le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, attuazione, sorveglianza e controllo dei Fondi strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne per quanto previsto al punto 2 e per quanto rientra nelle categorie indicate al punto 2.1.

2. CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO

2.1. Le seguenti categorie di spese sono ammissibili al cofinanziamento alle condizioni esposte ai punti 2.2 a 2.7:

- spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni,
- spese per riunioni dei comitati e subcomitati di sorveglianza relative all'attuazione dell'intervento. Tali spese possono comprendere anche i costi per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi partecipanti di paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza essenziale ai fini dell'efficace attuazione dell'intervento,
- spese relative a revisione contabile e controlli in loco delle operazioni.

2.2. Le spese per stipendi inclusi i contributi alla previdenza sociale sono ammissibili solo nei casi seguenti:

- a) personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati con decisione debitamente documentata dell'autorità competente per espletare i compiti di cui al punto 2.1;
- b) altro personale impiegato per espletare i compiti di cui al punto 2.1.

Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l'ammissibilità della spesa fissato nella decisione che approva l'intervento.

2.3. Il contributo dei Fondi strutturali alla spesa di cui al punto 2.1 è limitato ad un importo massimo che verrà deciso nell'intervento approvato dalla Commissione e non potrà superare i limiti fissati ai punti 2.4 e 2.5.

2.4. Per ogni tipo di intervento, eccetto le Iniziative comunitarie, il programma speciale PEACE II e le azioni innovative, il limite sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- 2,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali inferiore o eguale a 100 milioni di EUR,
- 2,0 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 100 milioni ma è inferiore o eguale a 500 milioni di EUR,
- 1,0 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 500 milioni di EUR ma è inferiore o eguale a 1 miliardo di EUR,
- 0,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 1 miliardo di EUR.

2.5. Per le iniziative comunitarie, le azioni innovative e il programma speciale PEACE II, il limite sarà il 5 % del contributo totale dei Fondi strutturali. Ove tale intervento implica la partecipazione di più di uno Stato membro, tale limite può essere innalzato per tener conto dei costi più elevati di gestione ed attuazione e verrà fissato nella decisione della Commissione.

2.6. Ai fini del calcolo dell'importo dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il contributo totale dei Fondi strutturali sarà il totale stabilito in ogni intervento approvato dalla Commissione.

2.7. L'applicazione del punto 2 della presente norma sarà convenuta fra la Commissione e gli Stati membri e fissata nel quadro dell'intervento. Il tasso del contributo verrà fissato conformemente all'articolo 29, paragrafo 7 del regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi di cui al punto 2.1 saranno oggetto di una misura distinta o di una misura parziale nell'ambito dell'assistenza tecnica.

3. ALTRE SPESE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA TECNICA

Le azioni che possono essere cofinanziate nell'ambito dell'assistenza tecnica non indicate al punto 2 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione e l'acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione), non sono soggette alle condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6. La spesa per gli stipendi del personale della pubblica amministrazione o di altri funzionari pubblici che eseguono le suddette azioni non è ammissibile.

4. SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI

La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento al di fuori dell'assistenza tecnica se si riferisce all'esecuzione di un'operazione a condizione che non rientri nelle responsabilità istituzionali della pubblica autorità o nelle normali mansioni di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità:

- a) costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell'esecuzione di un'operazione. Tali costi devono essere fatturati ad un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati sulla base di documenti aventi forza probatoria equivalente che permettono di identificare i costi reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in questione in relazione a tale operazione;
- b) costi relativi all'esecuzione di un'operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa stessa la beneficiaria finale e che esegue un'operazione senza far ricorso a tecnici esterni o ad altre società. La spesa in questione deve riferirsi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente sull'operazione cofinanziata ed essere certificata sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti dal servizio pubblico in relazione a tale operazione.

Norma n. 12. Ammissibilità delle spese in funzione della localizzazione dell'operazione

1. NORMA GENERALE

Di norma, le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali devono essere localizzate nella regione cui si riferisce l'intervento.

2. DEROGA

- 2.1. Quando la regione cui si riferisce l'intervento, beneficerà in tutto o in parte dell'operazione situata al di fuori di tale regione, tale operazione può essere accettata dall'autorità di gestione per un cofinanziamento a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4. In altri casi un'operazione può essere considerata ammissibile al cofinanziamento nel quadro della procedura di cui al punto 3. Per le operazioni finanziate nell'ambito dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), deve sempre essere seguita in ogni caso la procedura di cui al punto 3.
- 2.2. L'operazione deve essere localizzata in una zona NUTS III dello Stato membro contigua alla regione a cui si riferisce l'intervento.
- 2.3. La spesa massima ammissibile dell'operazione viene determinata su base pro-rata in proporzione ai benefici che si prevede apporterà alla regione e dovrà basarsi su una valutazione effettuata da un organo indipendente rispetto all'autorità di gestione. I benefici devono essere valutati tenendo conto degli obiettivi specifici dell'intervento e dell'impatto previsto. L'operazione non può ottenere un cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è inferiore al 50 %.
- 2.4. Per ogni misura dell'intervento, la spesa ammissibile delle operazioni ammesse di cui al punto 2.1, non può superare il 10 % della spesa ammissibile totale della misura. Inoltre, la spesa ammissibile totale di tutte le operazioni nell'intervento di cui al punto 2.1 non deve superare il 5 % della spesa ammissibile totale dell'intervento.
- 2.5. Le operazioni ammesse dall'autorità di gestione di cui al punto 2.1 devono essere indicate nelle relazioni di attuazione annuale e finale dell'intervento.

3. ALTRI CASI

Nel caso di operazioni situate al di fuori della regione cui si riferisce l'intervento ma che non soddisfano le condizioni del punto 2, nonché di operazioni finanziate nel quadro dello SFOP, l'ammissione dell'operazione al cofinanziamento è subordinata alla autorizzazione preliminare della Commissione su base individuale in seguito a una richiesta presentata dallo Stato membro, tenendo conto in particolare della vicinanza dell'operazione alla regione, del livello prevedibile di beneficio per la regione e dell'importo della spesa in proporzione alla spesa totale nel quadro della misura e dell'intervento. Nel caso di interventi riferiti a regioni ultra-periferiche, si applica la procedura di cui al presente punto 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2000 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2000
relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali.
- (2) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione incaricata dell'esecuzione di un intervento strutturale comunitario è responsabile del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità.
- (3) L'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 precisa che l'autorità di gestione ha la responsabilità di garantire che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate alle possibilità offerte dall'intervento, nonché l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.
- (4) Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, gli Stati membri consultano la Commissione e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini delle azioni informative e pubblicitarie.
- (5) In forza dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, per ciascun programma operativo e per ciascun documento unico di programmazione, il complemento di programmazione comprende le misure che devono garantire l'informazione e la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.
- (6) A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i comitati di sorveglianza esaminano e approvano i rapporti annuali e il rapporto finale di esecuzione degli interventi prima che siano trasmessi alla Commissione. A norma dell'articolo

37, paragrafo 2, dello stesso regolamento, detti rapporti forniscono indicazioni sulle misure di competenza dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza intese a garantire la qualità e l'efficienza delle misure pubblicitarie sull'intervento in causa. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, i risultati delle valutazioni sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico, previo accordo del comitato di sorveglianza sulla valutazione intermedia prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

- (7) La decisione 94/342/CE della Commissione, del 31 maggio 1994, relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) ⁽²⁾, resta applicabile agli aiuti concessi a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 ⁽⁴⁾, nonché a norma dei regolamenti adottati in applicazione di quest'ultimo.
- (8) Il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati consultati sul presente regolamento. Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dettaglio delle norme in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 è definito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 152 del 18.6.1994, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione

ALLEGATO

MODALITÀ D'APPLICAZIONE IN MATERIA D'INFORMAZIONE E DI PUBBLICITÀ SUGLI INTERVENTI DEI FONDI STRUTTURALI**1. Disposizioni generali e campo d'applicazione**

Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali mirano ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione dell'Unione europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi in causa. Tali azioni riguardano gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «orientamento», oppure dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Le azioni informative e pubblicitarie enunciate in appresso si riferiscono ai Quadri comunitari di sostegno (QCS), ai Programmi operativi, ai Documenti unici di programmazione (DOCUP) e ai Programmi di iniziativa comunitaria definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

La pubblicità in loco spetta alle autorità di gestione competenti per l'esecuzione di tali interventi. Essa viene effettuata di concerto con i servizi della Commissione, che vengono informati sulle misure adottate con questo fine.

Le autorità nazionali e regionali competenti adottano tutte le disposizioni amministrative necessarie per garantire l'applicazione effettiva delle presenti disposizioni e per cooperare con i servizi della Commissione.

2. Obiettivi e destinatari delle azioni informative e pubblicitarie

Le azioni informative e pubblicitarie hanno lo scopo di:

- 2.1. informare i potenziali beneficiari finali, nonché
 - le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti,
 - le organizzazioni professionali e gli ambienti economici,
 - le parti economiche e sociali,
 - le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi per la promozione delle pari opportunità e quelli che operano per la tutela e il miglioramento dell'ambiente,
 - gli operatori o i promotori dei progetti,

sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati congiuntamente dall'Unione europea e dagli Stati membri, in modo da garantirne la trasparenza;

- 2.2. informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri, in favore dell'intervento sui risultati ottenuti da quest'ultimo.

3. Attuazione delle azioni informative e pubblicitarie**3.1. Modalità****3.1.1. Preparazione delle misure**

Le azioni informative e pubblicitarie sono presentate sotto forma di piano di azioni di comunicazione per ciascun Programma operativo e ciascun Documento unico di programmazione (DOCUP). Se necessario, i piani vengono presentati a livello del QCS. Della loro esecuzione è responsabile l'autorità di gestione designata.

Il piano delle azioni di comunicazione menziona in particolare:

- gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte,
- i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione e indica le azioni da condurre nell'ambito degli obiettivi prioritari di ciascun Fondo,
- il bilancio di previsione,
- i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione,
- i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.

Il piano delle azioni di comunicazione è inserito nel complemento di programmazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3.1.2. Finanziamento

Gli importi stanziati per l'informazione e la pubblicità figurano nei piani di finanziamento dei Quadri comunitari di sostegno (QCS), dei DOCUP e dei Programmi operativi alla voce assistenza tecnica [stanziamenti necessari per l'elaborazione, il controllo e la valutazione degli interventi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999].

3.1.3. Designazione dei responsabili

Le autorità di gestione, dal canto loro, designano una o più persone responsabili dell'informazione e della pubblicità. Le autorità di gestione comunicano alla Commissione i nominativi.

3.1.4. Resoconto

In occasione dell'incontro annuale previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione informa la Commissione sull'attuazione del presente regolamento.

3.2. *Contenuti e strategia delle azioni informative e pubblicitarie*

Le misure da realizzare devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi enunciati al punto 2, vale a dire:
— trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali,
— informazione dell'opinione pubblica.

3.2.1. Garantire la trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali e dei gruppi di cui al punto 2.1

3.2.1.1. L'autorità di gestione provvede in particolare:

- a pubblicare il contenuto dell'intervento stesso, indicando la partecipazione dei Fondi strutturali, nonché a diffondere i documenti summenzionati e a metterli a disposizione degli interessati,
- ad informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione,
- ad attuare iniziative d'informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei Fondi strutturali, eventualmente finanziate con gli stanziamenti per l'assistenza tecnica di ciascun intervento.

Le autorità di gestione si adoperano per presentare in modo omogeneo il materiale informativo e pubblicitario realizzato, a norma delle modalità previste per la realizzazione degli strumenti d'informazione e di pubblicità descritti al punto 6. È pertanto opportuno utilizzare i seguenti messaggi per spiegare la missione di ciascun Fondo, ossia:

- FESR: «contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite;
contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni»
- FSE: «contribuire allo sviluppo dell'occupazione favorendo l'impiegabilità, lo spirito imprenditoriale, la capacità di adattamento, le pari opportunità, nonché investire nelle risorse umane»
- FEAOG: «affermare il nesso polifunzionale tra agricoltura e territorio;
potenziare e sostenere la competitività dell'agricoltura in quanto attività centrale delle zone rurali;
garantire la diversificazione delle attività nelle zone rurali;
agevolare la permanenza della popolazione nelle campagne;
preservare e migliorare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio»
- SFOP: «contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;
ammodernare le strutture alieutiche per garantire il futuro del settore;
contribuire a mantenere dinamico e competitivo il settore della pesca e a rivitalizzare le zone dipendenti dalla pesca;
migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario dei prodotti della pesca».

3.2.1.2. L'autorità di gestione designata per l'attuazione di un intervento predispone un sistema appropriato per la divulgazione di informazioni destinate a garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei beneficiari potenziali, in particolare le PMI.

Tali informazioni devono indicare in modo chiaro le pratiche amministrative da espletare, i dispositivi per la gestione dei fascicoli, i criteri di selezione utilizzati nelle gare d'appalto e i criteri di valutazione degli interventi, nonché i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e locale, ai quali ci si può rivolgere per ottenere spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità.

Per quanto riguarda le misure a favore dello sviluppo del potenziale endogeno, le sovvenzioni pubbliche destinate alle imprese e le sovvenzioni globali, l'informazione in questione dev'essere trasmessa segnatamente tramite gli organismi intermediari e le organizzazioni rappresentative delle imprese.

- 3.2.1.3. L'autorità di gestione predispone un sistema appropriato di divulgazione delle informazioni destinate ai potenziali beneficiari di un'azione di formazione, di occupazione ovvero di un'azione che rientra nel campo dello sviluppo delle risorse umane. A tal fine essa garantisce la cooperazione degli organismi competenti per la formazione professionale, degli organismi attivi nel settore dell'occupazione, delle imprese e associazioni d'impresa, dei centri didattici e delle organizzazioni non governative.

3.2.2. Informare l'opinione pubblica

- 3.2.2.1. Per meglio sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore degli interventi e sui risultati conseguiti da questi ultimi, l'autorità di gestione designata informa nel modo più opportuno i mezzi di comunicazione di massa in merito agli interventi strutturali cofinanziati dall'Unione. Tali informazioni devono indicare obiettivamente la partecipazione dell'Unione europea e i messaggi devono esplicitare le missioni dei vari Fondi, presentando le priorità specifiche degli interventi in questione, conformemente al punto 3.2.1.1.

L'avvio degli interventi — previa adozione da parte della Commissione — e le fasi salienti di realizzazione degli stessi sono oggetto di azioni informative dirette ai mezzi di comunicazione di massa a livello nazionale o regionale (stampa, radio, televisione), a seconda dei casi; a questo scopo si può ricorrere, tra l'altro, a comunicati stampa, inserti, supplementi nei giornali più idonei e visite di cantieri. Si potranno utilizzare anche altri mezzi d'informazione e di comunicazione, come ad esempio siti web, pubblicazioni su progetti riusciti e concorsi basati sulle migliori esperienze.

Nel caso di ricorso ad un'inserzione pubblicitaria, ad esempio sotto forma di comunicato stampa o annuncio pubblicitario, si dovrà indicare esattamente la partecipazione dell'Unione europea.

Occorre garantire una cooperazione appropriata con l'ufficio di rappresentanza della Commissione nello Stato membro interessato.

- 3.2.2.2. Le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i seguenti elementi:

- per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture il cui costo totale supera 500 000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi:
 - cartelloni fissi in loco,
 - targhe esplicative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico, da realizzare secondo le modalità di cui al punto 6;
- per quanto concerne le azioni cofinanziate in materia di formazione e di occupazione:
 - far sapere ai beneficiari di tali azioni di formazione che stanno partecipando ad una iniziativa finanziata dall'Unione europea,
 - sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nel settore della formazione professionale, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane;
- per quanto concerne gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del potenziale endogeno e qualsiasi altra azione che goda del contributo finanziario della Comunità:
 - attraverso i moduli descritti al punto 6, far sapere ai beneficiari che stanno partecipando ad un'azione finanziata dall'Unione europea.

4. Lavori dei comitati di sorveglianza

- 4.1. I comitati di sorveglianza garantiscono un'informazione adeguata sui loro lavori. A tal fine essi informano, nella misura del possibile, i mezzi di comunicazione di massa sull'andamento degli interventi di cui sono responsabili. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del presidente. I rappresentanti della Commissione partecipano ai contatti con la stampa.

Inoltre bisogna prevedere iniziative appropriate ogniqualvolta si svolgano importanti manifestazioni collegate alle riunioni dei comitati di sorveglianza, quali ad esempio incontri ad alto livello o inaugurazioni. La Commissione e i suoi uffici di rappresentanza vanno informati.

- 4.2. Il comitato di sorveglianza esamina la relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale relazione deve contenere un capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie conformemente all'articolo 35 dello stesso regolamento. L'autorità di gestione sottopone ai comitati di sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di prove fondate quali immagini fotografiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999, tutti gli elementi d'informazione di cui essa deve tener conto nella relazione annuale contemplata all'articolo 45 del suddetto regolamento.

Queste informazioni devono consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5. Partenariato e scambi di esperienze

Le autorità di gestione possono comunque adottare misure supplementari, in particolare iniziative che contribuiscano al buon andamento della politica perseguita nell'ambito dei Fondi strutturali.

Esse informano la Commissione sulle iniziative adottate, affinché quest'ultima possa partecipare adeguatamente alla loro realizzazione.

Per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione fornisce il proprio sostegno tecnico a seconda delle necessità. Essa mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di compartecipazione e nell'interesse reciproco, l'esperienza e il materiale di cui dispone. Essa incoraggia gli scambi di esperienze sull'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e organizza reti informali tra responsabili dell'informazione. A tal fine sarebbe auspicabile che ciascuno Stato membro designi un coordinatore per Fondo a livello nazionale.

6. Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario

Per garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate da uno dei Fondi strutturali, l'autorità di gestione competente è responsabile dell'esecuzione delle azioni informative e pubblicitarie enunciate qui di seguito.


6.1. Cartelloni

Cartelloni fissi vengono installati nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti infrastrutturali cofinanziati, i cui costi superano gli importi di cui al punto 3.2.2.2. Essi comprendono uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione dell'Unione europea.

Le dimensioni dei cartelloni devono essere commisurate all'importanza della realizzazione.

Sui cartelloni lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare i seguenti criteri:

- occupare almeno il 25 % della superficie totale del cartellone,
- recare l'emblema europeo normalizzato e il testo sotto riportato, disposti come segue:



- l'emblema dev'essere raffigurato secondo le norme vigenti,
- i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell'Unione europea devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa,
- il Fondo interessato può essere menzionato.

Se le autorità competenti rinunciano a installare un cartellone per far conoscere il loro intervento nel finanziamento di un progetto, il contributo dell'Unione europea dovrà essere pubblicizzato con un apposito cartellone. In tal caso, le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia.

I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al punto 6.2.

6.2. Targhe esplicative

Targhe esplicative permanenti vengono apposte per le realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali che siano accessibili al grande pubblico (centri di congressi, aeroporti, stazioni, ecc.). Oltre all'emblema europeo, esse devono recare un testo che menzioni il cofinanziamento dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato.

Nel caso d'investimenti materiali nelle imprese, le targhe esplicative vengono rimosse dopo un anno.

Se un'autorità competente o un beneficiario finale decide di sistemare cartelloni o targhe esplicative oppure di preparare pubblicazioni o qualsiasi altra azione informativa per progetti il cui costo totale è inferiore a 500 000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e a 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi, la partecipazione comunitaria deve comunque essere indicata.

6.3. *Manifesti*

Per informare i beneficiari e informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nei settori dello sviluppo delle risorse umane, della formazione professionale e dell'occupazione, degli investimenti produttivi e dello sviluppo rurale, le autorità di gestione dispongono l'affissione di manifesti facenti riferimento al contributo dell'Unione europea e, eventualmente, del Fondo interessato, presso qualunque organismo che realizzi azioni finanziate dai Fondi strutturali o che ne sia il beneficiario (uffici di collocamento, centri di formazione professionale, camere di commercio, industria e agricoltura, agenzie per lo sviluppo regionale, ecc.).

6.4. *Notifica ai beneficiari*

Nella notifica della concessione di contributi ai beneficiari da parte delle autorità competenti è indicato il cofinanziamento da parte dell'Unione europea ed eventualmente l'importo o la percentuale del contributo proveniente dallo strumento comunitario interessato.

6.5. *Materiale d'informazione e di comunicazione*

6.5.1. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina un'indicazione della partecipazione dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato, nonché l'emblema europeo qualora vi figurino l'emblema nazionale o regionale.

Le pubblicazioni contengono le generalità dell'organismo responsabile dell'informazione e dell'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.

6.5.2. I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano per azioni di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni, ma anche instaurare un dialogo con un vasto pubblico.

Nei siti web sui Fondi strutturali sarebbe opportuno:

- menzionare il contributo dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato quanto meno sulla pagina iniziale («home page»),
- creare un hyperlink verso gli altri siti web della Commissione dedicati ai vari Fondi strutturali.

6.6. *Manifestazioni informative*

Per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, si fa obbligo agli organizzatori di far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti.

Gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri assistono, per quanto necessario, alla preparazione e all'attuazione delle manifestazioni suddette.

REGOLAMENTO (CE) N. 68/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che determinati aiuti destinati alla formazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti destinati alla formazione ed ha inoltre esposto la sua politica in materia, da ultimo nella disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione ⁽³⁾. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato agli aiuti alla formazione, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.
- (3) Al fine di instaurare una politica trasparente e coerente per tutti i settori è opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento sia il più ampio possibile ed includa anche il settore agricolo, quello della pesca e dell'acquacoltura.
- (4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti alla formazione. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in base agli specifici orientamenti o discipline comunitarie applicabili a determinati settori. Discipline e orientamenti del genere esistono attualmente per le attività riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato e per il settore dei trasporti marittimi. La disciplina sugli aiuti alla formazione cessa di essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.

(5) Si rammenta a fini di trasparenza che, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽⁴⁾, gli articoli da 87 a 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario alla formazione professionale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9 di detto regolamento.

(6) A fini di trasparenza conviene sottolineare che il presente regolamento si applica soltanto alle misure di formazione che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Numerose misure di formazione non rientrano invece nel disposto di detto articolo, ma costituiscono misure generali applicabili a qualunque impresa di qualunque settore, senza discriminazioni e senza che intervenga l'esercizio di un potere discrezionale da parte delle autorità che applicano la misura, per esempio nel caso di regimi generali di incentivi fiscali, quali crediti fiscali automatici a favore di tutte le imprese che investono nella formazione dei dipendenti. Altre misure di formazione non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato perché dettate a favore di qualunque persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori. Esempi di tali misure sono costituiti dalla formazione scolastica e professionale iniziale (come i contratti di apprendistato e i sistemi di formazione in alternanza), dalla formazione o riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda, dalle misure direttamente rivolte ai lavoratori o ad alcune categorie di lavoratori, che danno loro la possibilità di seguire formazioni non connesse all'impresa o al settore di attività in cui sono occupati (per esempio: il «monte ore» riservato alla formazione). Va ricordato d'altra parte che i contributi dei fondi settoriali, se sono resi obbligatori dallo Stato, non sono considerati risorse private ma costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(7) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino le condizioni pertinenti in esso stabilite e i regimi di aiuto, a condizione che ogni aiuto erogabile ai sensi di un regime rispetti le condizioni del presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

- (8) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾.
- (9) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Ai fini di un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet.
- (10) La formazione induce solitamente effetti secondari positivi per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia europea a favore dell'occupazione. Dato che gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione dei loro dipendenti sono solitamente scarsi, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere questa imperfezione del mercato e possono pertanto essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune e dispensati dall'obbligo di notificazione preventiva.
- (11) Al fine di assicurare che gli aiuti di Stato siano limitati al minimo indispensabile per realizzare l'obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere, è opportuno che le intensità ammissibili degli aiuti esentati vengano modulate in base al tipo di formazione, alle dimensioni dell'impresa e alla sua ubicazione geografica.
- (12) La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti aventi tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza, cosicché intensità più elevate di aiuto possono essere considerate compatibili con il mercato comune ed esentate dalla notificazione preventiva. La formazione specifica, invece, la quale va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza, cosicché l'intensità dell'aiuto che può essere considerata compatibile ed esentata dalla notificazione preventiva deve essere molto inferiore.
- (13) Tenuto conto degli svantaggi che si trovano ad affrontare le PMI e dei costi relativamente più elevati che devono sostenere per investire nella formazione dei propri dipendenti, nel caso delle PMI le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.
- (14) Nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato la formazione induce effetti secondari positivi relativamente maggiori, poiché in tali regioni gli investimenti nella formazione sono decisamente insufficienti ed il tasso di disoccupazione è più elevato. Pertanto, nel caso delle regioni suddette, le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.
- (15) Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.
- (16) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Gli aiuti superiori ad un importo che è opportuno fissare ad 1 milione di EUR sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (17) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
- (18) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o vengono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri degli aiuti esentati in virtù del presente regolamento che gli Stati membri devono tenere. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono essere comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

- (19) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- b) «piccola o media impresa», qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di cui all'allegato I;
- c) «grande impresa», qualsiasi impresa che non rientri nella definizione di PMI di cui all'allegato I;
- d) «formazione specifica», la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- e) «formazione generale», la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è «generale» se, ad esempio,
 - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
 - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia;

- f) «intensità dell'aiuto», l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di un prestito agevolato è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

- g) «lavoratore svantaggiato»,

- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente,
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro,
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare,
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
 - a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
 - b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Aiuti alla formazione esentati

1. I regimi di aiuti ed i singoli aiuti destinati alla formazione devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 7.

2. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 25 % per le grandi imprese ed al 35 % per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

3. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 50 % per le grandi imprese e al 70 % per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

4. Le intensità massime di cui ai paragrafi 2 e 3 sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.

5. Nei casi in cui il progetto di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica, di cui al paragrafo 2.

6. Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

7. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione sono i seguenti:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

I costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

Articolo 5

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

L'esenzione non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

Articolo 6

Cumulo

1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4 e 5 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 7

Trasparenza e controllo

1. Gli Stati membri, quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, trasmettono alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti secondo il modello di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e dei singoli aiuti esentati in virtù del presente regolamento concessi al di fuori dei regimi di aiuti esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Definizione delle piccole e medie imprese

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4)]

«Articolo 1

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI», sono definite come imprese:
 - aventi meno di 250 dipendenti, e
 - aventi:
 - o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, o
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la «piccola impresa» è definita come un'impresa:
 - avente meno di 50 dipendenti, e
 - avente:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, o
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 - se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa,
 - se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.
5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di «PMI», «media impresa», «piccola impresa», o «microimpresa» soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.»

REGOLAMENTO (CE) N. 69/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore
(«de minimis»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis ⁽³⁾. Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.
- (3) Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.
- (4) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ⁽⁴⁾, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

(5) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(6) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo ed in conformità alla prassi attualmente seguita nell'applicazione della regola de minimis, è opportuno che gli aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet.

(7) La Commissione ha il dovere di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, nel caso degli aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il rispetto delle condizioni ad essa attinenti. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, informino i beneficiari

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporterà il superamento del massimale. Come alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

- (8) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre, per i regimi di aiuti de minimis di cui al presente regolamento, di un periodo di adeguamento di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;
- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Articolo 2

Aiuti de minimis

- Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
- L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100 000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
- Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso

in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Articolo 3

Cumulo e controllo

- Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

- Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.

- Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

Articolo 4

Entrata in vigore e periodo di validità

- Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati.

Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b),

(4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese. Le notificazioni saranno valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento. L'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese deve cessare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(5) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurre la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

(2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato alle piccole e medie imprese situate all'interno ed all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica, da ultimo nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ⁽³⁾ e negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽⁴⁾. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato e delle regole di carattere generale relative alle piccole e medie imprese ed agli aiuti regionali, da essa pubblicate sulla base di tali disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della

(6) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(7) Il presente regolamento deve far salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di Stato in settori specifici, quali la costruzione navale e la siderurgia, e non deve applicarsi ai settori dell'agricoltura e della pesca.

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

- (8) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽⁵⁾, definizione che figura anche nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ⁽⁶⁾.
- (9) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
- (10) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet.
- (11) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole e le medie imprese, è opportuno fissare dei massimali di intensità diversi per ciascuna delle due categorie di imprese.
- (12) I massimali di intensità di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, ad un livello che contempererà opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese.
- (13) È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti singoli esentati dal presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, tali aiuti non devono, in genere, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. È opportuno pertanto limitare l'ambito di applicazione del presente regolamento unicamente agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali, a determinati servizi forniti ai beneficiari e a talune altre attività. Considerata la sovraccapacità nel settore dei trasporti della Comunità, con l'eccezione del materiale rotabile ferroviario, i costi d'investimento ammissibili, per le imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti, non devono comprendere quelli relativi ai mezzi e alle attrezzature di trasporto.
- (14) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle regioni meno favorite della Comunità. Le piccole e medie imprese situate in tali regioni sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione che dalle difficoltà inerenti alle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire a favore delle piccole e medie imprese situate in regioni assistite massimali più elevati.
- (15) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il presente regolamento deve prevedere la possibilità di calcolare l'aiuto agli investimenti o sulla base dei costi dell'investimento oppure di quelli relativi ai nuovi posti di lavoro connessi al progetto d'investimento.
- (16) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ⁽⁷⁾, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.
- (17) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti singoli superiori ad un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽⁶⁾ Cfr. nota 3.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

- (18) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.
- (19) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
- (20) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o sono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.
- (21) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese in tutti i settori, fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori.

2. Il presente regolamento non si applica:

- alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;
- agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- «aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato;
- «piccola o media impresa», un'impresa quale definita all'allegato I;
- «investimento in immobilizzazioni materiali», un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;
- «investimento in immobilizzazioni immateriali», un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
- «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
- «intensità netta dell'aiuto», l'importo dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto;
- «numero di dipendenti», il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
 - a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
 - b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Investimenti

1. Un aiuto all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, all'interno o all'esterno della Comunità europea, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 6.
2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:
 - a) il 15 % per le piccole imprese;
 - b) il 7,5 % per le medie imprese.
3. Quando l'investimento è effettuato in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, in misura superiore a:
 - a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30 %; oppure
 - b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75 %.

La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo quando l'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto.

4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata o in percentuale delle spese di investimento ammissibili o in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati dalla realizzazione dell'investimento (aiuti alla creazione di posti di lavoro), oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.
5. Quando l'aiuto è calcolato sulla base dei costi di investimento, i costi ammissibili di un investimento materiale sono quelli relativi all'investimento in terreni, edifici, macchinari ed impianti. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili. I costi ammissibili di un investimento in immobilizzazioni immateriali sono i costi d'acquisizione della tecnologia.
6. Quando l'aiuto è calcolato sulla base dei posti di lavoro creati, l'importo dell'aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:
 - a) la creazione di posti di lavoro deve essere connessa all'esecuzione di un progetto d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali. I posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
 - b) il progetto d'investimento deve portare ad un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e
 - c) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni.

Articolo 5

Consulenza ed altri servizi ed attività

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

- b) nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Articolo 6

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

L'esenzione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti:

- a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR, e
- i) nelle regioni che non sono ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del limite di cui all'articolo 4, paragrafo 2; oppure
 - ii) nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti regionali per la zona considerata; oppure
- b) l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.

Articolo 7

Necessità dell'aiuto

Un aiuto è esentato in virtù del presente regolamento soltanto se, prima che siano stati avviati i lavori per l'esecuzione del progetto:

- il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro; oppure
- lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.

Articolo 8

Cumulo

1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.
2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili,

quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 9

Trasparenza e controllo

1. Quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti, secondo il modello di cui all'allegato II.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti singoli esentati in virtù del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all'impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

Articolo 10

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione

10

ALLEGATO


Fascicolo progettuale



FRANCE



UNION EUROPÉENNE / UNIONE EUROPEA



ITALIA

PROGRAMME D'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE / PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA
INTERREG III A
2000-2006

ALCOTRA

Alpes Latines Coopération Transfrontalière / Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera

FRANCE-ITALIE (ALPES) / ITALIA-FRANCIA (ALPI)

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION FASCICOLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO PUBBLICO

<i>Espace réservé à l'administration de dépôt</i>	<i>Spazio riservato al servizio ricevente</i>
Administration de dépôt / servizio ricevente :	
Date de dépôt / Data di deposito :	
N° du projet / ID progetto :	
Chef de file unique / Capofila unico :	
Titre / Titolo :	
.....	

<i>Espace réservé au Secrétariat technique conjoint</i>	<i>Spazio riservato al Segretariato tecnico congiunto</i>
N° INTERREG / ID INTERREG :	

COMPOSITION DU DOSSIER

COMPOSIZIONE DEL FASCICOLO

Le dossier est composé des éléments suivants :

Il fascicolo è composto dai seguenti documenti:

- Convention de coopération transfrontalière / Convenzione tipo di cooperazione transfrontaliera
- Fiche-projet / Scheda progettuale

Autres annexes techniques et financières / Altri allegati tecnici e finanziari :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

DECLARATION**DICHIARAZIONE**

Par la présente, le chef de file unique, au nom de tous les partenaires et en vertu de la convention de coopération :

- sollicite auprès de l'Autorité de Gestion d'Alcotra l'attribution de la subvention européenne et les contreparties publiques nationales italiennes prévues au plan de financement du projet ;
- déclare avoir sollicité par l'intermédiaire des partenaires français les contreparties publiques prévues au plan de financement (point 11 de la fiche projet) ;
- s'engage à participer au financement du projet pour un montant d'autofinancement conforme aux dispositions de la mesure, soit€ ;
- déclare ne pas avoir obtenu, pour les actions prévues dans le projet présenté, d'autres aides ou subventions de l'Union européenne, de l'Etat ou de toute autre structure publique ;
- déclare que, dans l'hypothèse où d'autres aides publiques étaient perçues après la date de programmation par l'un des partenaires pour la réalisation du projet, celles-ci viendraient automatiquement en déduction du montant de la participation communautaire dans les mêmes proportions ;
- s'engage à respecter les obligations prévues pour le bénéficiaire chef de file ;
- certifie l'exactitude des renseignements et des documents joints en annexe à la présente.

Il capofila unico, a nome di tutti i partner, in virtù della convenzione di cooperazione:

- richiede all'Autorità di Gestione il contributo comunitario e i corrispondenti fondi pubblici nazionali italiani previsti dal piano finanziario del progetto;
- dichiara di aver richiesto tramite i partner francesi le contropartite pubbliche nazionali francesi previste dal piano finanziario (punto 11 della scheda progettuale) ;
- si impegna a partecipare al finanziamento del progetto per una quota di autofinanziamento conforme alle disposizioni della misura, pari a€ ;
- dichiara di non aver ottenuto, per alcun intervento compreso nel presente progetto, altri aiuti o agevolazioni da parte dell'Unione Europea, dello Stato o di altri Enti pubblici;
- dichiara che nel caso in cui altri contributi pubblici siano attribuiti dopo la data di programmazione ad uno dei partner per la realizzazione del progetto, questi saranno automaticamente dedotti dal contributo comunitario;
- si impegna a rispettare gli obblighi previsti per il beneficiario capofila;
- dichiara che le informazioni e i dati della presente scheda e quelli contenuti nel fascicolo progettuale allegato sono veritieri.

Pour le chef de file unique / Per il capofila unico :

Date / Data :

Nom / Cognome :

Signature et cachet / Firma e timbro :

Prénom / Nome :

Organisme / Organismo rappresentato :

.....

Fonction / Funzione :

Avertissement

La demande doit être datée et signée, avec apposition du cachet, par le chef de file unique.

Si elle est présentée par un sujet privé, la demande, pour être recevable, doit être signée par le représentant légal de l'entreprise ou de l'organisme. De plus, elle doit être accompagnée par une photocopie lisible d'une pièce d'identité valide.

Si le bénéficiaire est une structure publique, la demande de subvention et le projet envisagé doivent être approuvés par l'organe compétent et être accompagnés de l'acte correspondant. (*cfr. liste des annexes à fournir*).

Le montant de la part d'autofinancement que le chef de file garantit pour le projet doit être la somme de l'autofinancement de tous les partenaires, telle qu'elle résulte de la convention de coopération et du plan de financement au point 11 de la fiche-projet.

Avvertenza

La domanda va firmata, con data e timbro, dal capofila unico.

Se presentata da un soggetto privato, la domanda, per essere valida, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, società o organismo beneficiario. Inoltre va accompagnata da una fotocopia leggibile di un documento di identità valido. (D.P.R.445/2000).

Se il beneficiario è un ente pubblico, la domanda di finanziamento e la proposta progettuale devono essere approvate dall'organo competente e il relativo atto deve essere allegato (*cfr. elenco degli allegati da fornire*).

L'ammontare della quota di autofinanziamento che il capofila s'impegna a garantire deve essere la somma dell'autofinanziamento di tutti i partner come risulta dalla convenzione e riportato nel piano finanziario al punto 11 della scheda progettuale.



FRANCE



UNION EUROPÉENNE / UNIONE EUROPEA



ITALIA

PROGRAMME D'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE / PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA
INTERREG III A
2000-2006

ALCOTRA

Alpes Latines Coopération Transfrontalière / Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera

FRANCE-ITALIE (ALPES) / ITALIA-FRANCIA (ALPI)

CONVENTION TYPE DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE CONVENZIONE TIPO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

pour la réalisation du projet intitulé :
« <titre> »

per la realizzazione del progetto denominato :
« <titolo> »

ENTRE

<**Organisme partenaire n°1**>, représenté par <**Monsieur ou Madame X**>, en qualité de <fonction>, ci-après dénommé chef de file unique,

ET

<**Organisme partenaire n°2**>, représentée par <**Monsieur ou Madame Y**>, en qualité de <fonction>, ci-après dénommé partenaire transfrontalier principal,

ET (éventuellement)

<**Organisme partenaire n°3**>, représentée par <**Monsieur ou Madame Z**>, en qualité de <fonction>, ci-après dénommé partenaire,

VU les règlements communautaires portant dispositions des Fonds structurels ;

VU le Programme d'Initiative Communautaire ALCOTRA / INTERREG III A 2000-2006 entre la France et l'Italie approuvé par la Commission européenne le 12/11/2001 par décision C(2001) 2768;

VU le Complément de programmation ALCOTRA adopté par le Comité de suivi du programme lors de sa réunion d'installation à Marseille le 23/11/2001 ;

VU l'appel à projets approuvé par le Comité de suivi du programme lors de sa réunion d'installation à Marseille le 23/11/2001 ;

TRA

<**Organismo partner n°1**>, rappresentato dal <**Signor o Signora X**>, in qualità di <funzione>, in seguito denominato partner capofila,

E

<**Organismo partner n°2**>, rappresentato dal <**Signor o Signora Y**>, in qualità di <funzione>, in seguito denominato partner transfrontaliero,

E (eventualmente)

<**Organismo partner n°3**> rappresentato dal <**Signor o Signora Z**>, in qualità di <funzione>, in seguito denominato partner.

VISTI i regolamenti comunitari che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Programma d'Iniziativa Comunitaria ALCOTRA / INTERREG III A 2000-2006 tra l'Italia e la Francia approvato dalla Commissione europea il 12/11/2001 con decisione C(2001) 2768;

VISTO il Complemento di programmazione ALCOTRA adottato dal Comitato di sorveglianza nella sua riunione d'insediamento a Marsiglia il 23/11/2001;

VISTO il bando approvato dal Comitato di sorveglianza nella sua riunione d'insediamento a Marsiglia il 23/11/2001 ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention définit les modalités de coopération entre les parties signataires et leurs responsabilités respectives pour la réalisation du projet de coopération transfrontalière intitulé : « <titre> ».

La demande de contribution publique, la fiche-projet et leurs annexes respectives font partie intégrante de la présente convention.

Le projet prévoit un coût total de <nombre> €.

Toute modification du projet résultant de l'instruction devra faire l'objet d'un avenant à la présente convention.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DU CHEF DE FILE UNIQUE

Les partenaires désignent d'un commun accord </organisme partenaire n° 1> comme chef de file unique du projet qui :

- a la responsabilité du projet au regard de l'Autorité de gestion et de l'Autorité de paiement ;
- est le référent unique de l'Autorité de gestion et de l'Autorité de paiement ;
- est le coordonnateur des autres partenaires signataires de la présente convention.

Il répond de l'avancement du projet en termes d'exécution physique et en particulier il répond des fonds FEDER qui lui sont directement versés par l'Autorité de paiement.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU CHEF DE FILE UNIQUE

Le chef de file unique présente, au nom de tous les partenaires, la demande de subvention publique pour la réalisation du projet mentionné à l'article 1 et s'engage à :

1. répondre, en tant que référent unique et en accord avec les autres partenaires, aux demandes d'information ou de

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La presente convenzione definisce le modalità di cooperazione tra le <numero> parti firmatarie e le loro rispettive responsabilità per la realizzazione del progetto di cooperazione transfrontaliera denominato: « <titolo> ».

La domanda di contributo pubblico, la scheda progettuale e i relativi allegati, costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Il progetto prevede un costo totale di <cifra> €.

Le eventuali modifiche al progetto derivanti dall'istruttoria dovranno essere oggetto di una clausola aggiuntiva alla presente convenzione.

ARTICOLO 2 – DESIGNAZIONE DEL CAPOFILE UNICO

I partner designano di comune accordo </organismo partner n° 1> quale capo file unico del progetto, il quale è:

- il responsabile del progetto nei confronti dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento;
- il referente unico dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di pagamento;
- il coordinatore degli altri partner firmatari della presente convenzione.

Egli risponde dell'avanzamento del progetto in termini di esecuzione fisica e in particolare risponde dei fondi FESR che gli sono direttamente versati dall'Autorità di pagamento.

ARTICOLO 3 – IMPEGNI DEL CAPOFILE UNICO

Il capofila unico presenta, a nome e per conto di tutti i partner, la domanda di sovvenzione pubblica per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1 e provvede a:

1. corrispondere, quale referente unico e in accordo con gli altri

modification qui pourrait parvenir de l'Autorité de Gestion du programme ;

2. communiquer aux autres partenaires les résultats de l'instruction et les décisions adoptées par le Comité de Programmation, et à communiquer à l'Autorité de Gestion les décisions et les modifications adoptées par l'ensemble des partenaires ;
3. veiller au démarrage coordonné du projet, ainsi qu'à son exécution selon les modalités et les délais prévus dans la fiche-projet annexée ;
4. informer à l'Autorité de Gestion le démarrage du projet, procéder aux demandes de versement des crédits FEDER, transférer aux autres partenaires, dans les délais les plus brefs et intégralement, leur quote-parts respectives, garantir à l'Autorité de Gestion la tenue d'une comptabilité séparée pour l'opération cofinancée ;
5. fournir à l'Autorité de Gestion des informations régulières sur l'avancement physique, administratif et financier, nécessaires à la mise en place du système de suivi.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES AUTRES PARTENAIRES DU PROJET

Les partenaires acceptent la coordination technique et administrative du chef de file unique afin de permettre à ce dernier de remplir ses obligations à l'égard de l'Autorité de Gestion et de l'Autorité de Paiement. De plus, ils s'engagent à :

1. fournir rapidement les réponses aux demandes d'information ainsi que les documents nécessaires au cours de l'instruction ;
2. communiquer l'acceptation des décisions et des modifications éventuelles qui ont été adoptées lors du Comité de programmation et communiquées au chef de file unique ;
3. réaliser les activités respectives prévues selon les modalités et les

partner, alle richieste di chiarimenti, integrazioni che dovessero pervenire dall'Autorità di Gestione del programma;

2. comunicare agli altri partner gli esiti e le decisioni assunte, a seguito dell'istruttoria, dal "Comitato di Programmazione" e all'Autorità di Gestione l'accettazione delle modifiche e prescrizioni adottate;
3. provvedere all'avvio coordinato del progetto e alla sua esecuzione secondo le modalità e i tempi previsti nell'allegata scheda progettuale;
4. comunicare all'Autorità di Gestione l'avvio del progetto, richiedere l'erogazione dei crediti FESR, trasferire agli altri partner, quanto prima e integralmente, le quote di spettanza, assicurare l'Autorità di Gestione che per l'intervento cofinanziato sia mantenuta una separata contabilità;
5. fornire all'Autorità di Gestione i dati periodici di esecuzione finanziaria, procedurale e fisica, necessari per l'implementazione del sistema di sorveglianza e monitoraggio.

ARTICOLO 4 – IMPEGNI DEGLI ALTRI PARTNER DEL PROGETTO

I partner del progetto accettano il coordinamento tecnico e procedurale del capofila al fine di garantire il mantenimento degli obblighi assunti da quest'ultimo nei confronti delle Autorità di Gestione e di Pagamento e provvedono a:

1. corrispondere celermente alle richieste di chiarimenti e integrazioni che sono avanzate sulla base dell'evoluzione dell'iter istruttorio;
2. comunicare l'accettazione delle eventuali modifiche e prescrizioni che, adottate in sede di comitato di programmazione, sono comunicate dal capofila;

délais prévus dans la fiche-projet annexée ;

4. transmettre au chef de file unique des informations régulières sur l'avancement physique, administratif et financier, nécessaires à la mise en place du système de suivi.

Les partenaires désignent d'un commun accord *<nom du partenaire chois/>* en tant que partenaire transfrontalier principal chargé de la coordination nationale.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS FINANCIERES DU CHEF DE FILE UNIQUE ET DES AUTRES PARTENAIRES

Le chef de file unique et les autres partenaires s'engagent à :

1. tenir une comptabilité séparée pour la réalisation du projet, tant pour les crédits FEDER que pour les CPN ;
2. accepter le contrôle des services communautaires compétents et des administrations qui cofinancent le projet portant sur la mise en œuvre du projet et sur l'utilisation de la subvention accordée.

ARTICLE 6 – AUTOFINANCEMENT

- *<Organisme n° 1>* garantit sa part d'autofinancement à hauteur de *<somme>* € ;
- *<Organisme n° 2>* garantit sa part d'autofinancement à hauteur de *<somme>* € ;
- *<Organisme n° 3>* garantit sa part d'autofinancement à hauteur de *<somme>* €.

3. exécuter les activités prévues à leur charge, selon les modalités et les délais établis dans la fiche-projet annexée ;

4. transmettre au capofila, les données périodiques de l'exécution budgétaire, financière et physique, nécessaires à l'implémentation du système de surveillance et de suivi.

Les partenaires désignent d'un commun accord *<nom du partenaire désigné>* en tant que partenaire transfrontalier principal chargé de la coordination nationale.

ARTICOLA 5 – OBBLIGHI FINANZIARI DEL CAPOFILA UNICO E DEGLI ALTRI PARTNER

Il capofila unico e gli altri partner si impegnano a:

1. tenere contabilità separate per l'esecuzione del progetto, sia per i crediti FESR che per le CPN;
2. accettare il controllo dei competenti organi comunitari e delle amministrazioni che cofinanziano il progetto sull'attuazione del progetto e sull'utilizzo del contributo erogato

ARTICOLA 6 – AUTOFINANZIAMENTO

- *<Organismo n° 1>* garantisce la sua parte di autofinanziamento per l'ammontare di *<somma>* €
- *<Organismo n° 2>* garantisce la sua parte di autofinanziamento per l'ammontare di *<somma>* €
- *<Organismo n° 3>* garantisce la sua parte di autofinanziamento per l'ammontare di *<somma>* €

ARTICLE 7 – COFINANCEMENTS PUBLICS NATIONAUX

Le chef de file unique sollicite automatiquement les CPN italiennes à travers la demande de subvention publique.

Pour les CPN françaises :

- *<Organisme n° 1>* s'engage à mobiliser *<somme>* € de CPN (cf. lettres de sollicitation) ;
- *<Organisme n° 2>* s'engage à mobiliser *<somme>* € de CPN (cf. lettres de sollicitation) ;
- *<Organisme n° 3>* s'engage à mobiliser *<somme>* € de CPN (cf. lettres de sollicitation).

Chaque partenaire du projet, y compris le chef de file unique, est responsable vis à vis de chacune des administrations nationales qui cofinancent le projet, de l'utilisation des contreparties nationales (CPN) qui lui sont attribuées et de la régularité des activités qu'il conduit et réalise.

ARTICLE 8 – COFINANCEMENT COMMUNAUTAIRE

Le chef de file sollicite au nom de tous les partenaires la subvention communautaire qu'il perçoit intégralement.

Le chef de file unique reverse ensuite leur part de subvention communautaire à chacun des partenaires selon la répartition suivante :

- *Organisme partenaire n° 2* : *<montant>* € soit *<chiffre>* % de la subvention.

ARTICOLO 7 – COFINANZIAMENTI PUBBLICI NAZIONALI

Il capofila unico attiva automaticamente la richiesta delle contropartite pubbliche nazionali italiane (Stato e Regione) attraverso la domanda di contributo pubblico.

Per le contropartite pubbliche nazionali francesi:

- il partner 1° *<nome>* si impegna a chiedere *<somma>* € di CPN (cfr. lettera di domanda);
- il partner 2° *<nome>* si impegna a chiedere *<somma>* € di CPN (cfr. lettera di domanda);
- il partner 3° *<nome>* si impegna a chiedere *<somma>* € di CPN (cfr. lettera di domanda).

Ciascun partner del progetto – compreso il partner capo fila – è responsabile, nei confronti di ciascuna delle amministrazioni nazionali che cofinanziano il progetto, dell'utilizzo delle contropartite pubbliche nazionali (CPN) che gli sono attribuite e della regolarità delle attività da lui condotte e realizzate.

ARTICOLO 8 – COFINANZIAMENTO COMUNITARIO

Il capofila richiede, a nome di tutti i partner, la sovvenzione comunitaria FESR che riceve integralmente.

Il partner capofila verserà, in seguito, a ognuno dei partner la quota di sovvenzione comunitaria di propria spettanza secondo la seguente ripartizione:

- *Organismo partner n° 2* : *<somma>* € pari al *<cifra>* % della sovvenzione.

- Organisme partenaire n° 3 : <montant> € soit <chiffre> % de la subvention.

Ainsi la part de subvention FEDER restant au partenaire chef de file unique est de <montant> € soit <chiffre> % de la subvention.

Le reversement de la première avance est effectué – selon le pourcentage correspondant à l'avance versée par l'Autorité de paiement – lors de la transmission, par chaque partenaire au chef de file unique, de l'attestation de commencement d'exécution du projet.

Le reversement de la subvention aux partenaires interviendra au fur et à mesure des versements perçus par le chef de file unique et de la présentation des justificatifs de dépenses transmis par chaque partenaire.

ARTICLE 9 – ACTIVITE

- Organisme n° 1 s'engage à réaliser et à financer, pour un coût total de <montant> €, les activités suivantes :
 - <activité> pour un montant prévisionnel de <montant> €
 - <activité> pour un montant prévisionnel de <montant> €
 - <activité> pour un montant prévisionnel de <montant> €
- Organisme n° 2 s'engage à réaliser et à financer, pour un coût total de <montant> €, les activités suivantes :
 - <activité> pour un montant prévisionnel de <montant> €
 - <activité> pour un montant prévisionnel de <montant> €
 - <activité> pour un montant prévisionnel de <montant> €

- Organisme partner n° 3 : <somma> € pari al <cifra> % della sovvenzione.

La restante parte di sovvenzione FESR, di spettanza del capofila, è di <somma> € pari al <cifra> % della sovvenzione.

Il versamento del primo anticipo è effettuato – secondo la percentuale corrispondente all'anticipo versato dall'Autorità di pagamento – all'atto della dichiarazione al capofila, da parte di ciascuno dei partner, dell'avvio delle rispettive attività per la realizzazione del progetto.

Il versamento della quota di sovvenzione ai partner è effettuato sulla base dei versamenti percepiti dal partner capo fila e della presentazione delle pezze giustificative delle spese presentate da ciascuno dei partner.

ARTICOLO 9 – ATTIVITA'

- L'Organismo n°1 s'impegna a realizzare e a finanziare per un totale di <ammontare> € le attività seguenti:
 - <attività> per un importo previsionale di <ammontare> €
 - <attività> per un importo previsionale di <ammontare> €
 - <attività> per un importo previsionale di <ammontare> €
- L'Organismo n°2 s'impegna a realizzare e a finanziare per un totale di <ammontare> € le attività seguenti:
 - <attività> per un importo previsionale di <ammontare> €
 - <attività> per un importo previsionale di <ammontare> €
 - <attività> per un importo previsionale di <ammontare> €

- Organisme n° 3 s'engage à réaliser et à financer, pour un coût total de <montant> €, les activités suivantes :
 - <activité> pour un montant prévisionnel de <montant> €
 - <activité> pour un montant prévisionnel de <montant> €
 - <activité> pour un montant prévisionnel de <montant> €
- L'Organisme n°3 s'engage à réaliser et à financer pour un total de <ammontare> € le activités suivantes:
 - <attività> per un importo previsionale di <ammontare> €
 - <attività> per un importo previsionale di <ammontare> €
 - <attività> per un importo previsionale di <ammontare> €

ARTICLE 10 – RIMBORSAMENTO DES PUBLIQUES

ARTICOLO 10 – RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Chacun des partenaires est tenu responsable de la non-exécution totale ou partielle des activités dont il a la charge ou de l'affectation des Fonds à des dépenses non prévues par le projet. Il s'engage à rembourser la part des subventions publiques indûment perçue.

Ciascuno dei partner è responsabile della non esecuzione totale o parziale delle attività di propria spettanza, e dell'utilizzazione dei fondi per attività non previste dal progetto. Egli s'impegna a restituire la quota di contributo pubblico indebitamente percepita.

ARTICLE 11 – CONTENTIEUX

ARTICOLO 11 – CONTENZIOSO

La présente convention est régie par la législation du pays du chef de file unique, sous réserve des dispositions de la convention sur les lois applicables aux obligations contractuelles 80/934/CEE signée à Rome le 19 juin 1980.

La presente convenzione è regolata dalle leggi del paese del partner capofila, fermo restando quanto stabilito dalla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali 80/934/CEE, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980.

Fait à <ville>, en <chiffre> exemplaires, le <date>

Fatto a <città>, in <numero> esemplari, il <data>

Pour / Per <partenaire/partner n°1>, <fonction et nom / funzione e nome>


Pour / Per <partenaire/partner n°2>, <fonction et nom / funzione e nome>

Pour / Per <partenaire/partner n°3>, <fonction et nom / funzione e nome>

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro



FRANCE



UNION EUROPÉENNE / UNIONE EUROPEA

PIC INTERREG III A
2000-2006

ITALIA

ALCOTRA

Alpes Latines Coopération Transfrontalière / Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera

FRANCE-ITALIE (ALPES) / ITALIA-FRANCIA (ALPI)

FICHE PROJET

SCHEDA PROGETTUALE

1. CHEF DE FILE UNIQUE		CAPOFILA UNICO	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nom ou raison sociale / Denominazione : ■ Nature juridique / Natura giuridica : ■ Secteur d'Activités / Settore di Attività : ■ N° SIRET / Codice fiscale e/o P : IVA : ■ Coordonnées bancaires/Banca d'appoggio e coordinate: 			
REPRESENTE LEGALEMENT PAR / LEGALE RAPPRESENTANTE:			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nom / Nome : ■ Adresse / Indirizzo : 			
■ Tel. :	■ Fax :	■ E-mail :	
DOSSIER SUIVI PAR / REFERENTE:			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nom / Nome : ■ Fonction / Funzione: ■ Adresse / Indirizzo : 			
■ Tel. :	■ Fax :	■ E-mail :	
2. INTITULÉ DU PROJET		TITOLO DEL PROGETTO	
3. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	
	<i>Comune/i</i>		<i>Commune(s)</i>
<input type="checkbox"/> Valle d'Aosta		<input type="checkbox"/> Haute-Savoie	
<input type="checkbox"/> Torino		<input type="checkbox"/> Savoie	
<input type="checkbox"/> Cuneo		<input type="checkbox"/> Hautes-Alpes	
<input type="checkbox"/> Imperia		<input type="checkbox"/> Alpes de Hte-Provence	
<input type="checkbox"/> Territoires adjacents/ Territori adiacenti		<input type="checkbox"/> Alpes-Maritimes	
		<input type="checkbox"/> Suisse / Svizzera	
4. MESURE ET TYPOLOGIES D'ACTIONS		MISURA E TIPOLOGIE D'AZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mesure / Misura : ■ Typologies d'actions / Tipologie d' azione (n°) : 			

5. PARTENAIRE TRANSFRONTALIER**PARTNER TRANSFRONTALIERO**

- Nom ou raison sociale / Denominazione :
- Nature juridique / Natura giuridica :
- Secteur d'activités / Settore di Attività :
- N° SIRET / Codice fiscale e/o P : IVA :

REPRESENTE LEGALEMENT PAR / LEGALE RAPPRESENTANTE :

- Nom / Nome :
- Adresse / Indirizzo :

- Tel. :
- Fax :
- E-mail :

DOSSIER SUIVI PAR / REFERENTE :

- Nom / Nome :
- Fonction / Funzione :
- Adresse / Indirizzo :

- Tel. :
- Fax :
- E-mail :

6. AUTRES PARTENAIRES**ALTRI PARTNER**

- Nom ou raison sociale :
- Nature juridique :
- Représenté légalement par :

■ Adresse :

- Tel. :
- Fax :
- E-mail :

- Denominazione :
- Natura giuridica :
- Legale rappresentante :

■ Indirizzo :

- Tel. :
- Fax :
- E-mail :

- Nom ou raison sociale :
- Nature juridique :
- Représenté légalement par :

■ Adresse :

- Tel. :
- Fax :
- E-mail :

- Denominazione :
- Natura giuridica :
- Legale rappresentante :

■ Indirizzo :

- Tel. :
- Fax :
- E-mail :

7.1. Origine du projet et contexte de départ / Origine del progetto e contesto di riferimento:

7.2. Objectifs, résultats et impact attendus / Obiettivi, risultati attesi e impatti previsti:

8. ACTIVITES DU PROJET
ATTIVITA' DEL PROGETTO
8.1. Synthèse des activités envisagées
Sintesi delle attività previste

joindre le dossier technique complet

allegare la descrizione tecnica di dettaglio

N° Activités N. Attività	Activités / Attività	Description synthétique / Descrizione sintetica
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

8.2. Durée du projet et des activités
Durata del progetto e delle attività

Date prévisionnelle de démarrage du projet / Data prevista per l'avvio del progetto:

Date prévisionnelle d'achèvement du projet / Data prevista per la chiusura del progetto:

N° Activités N. Attività	Année 1 / Anno 1												Année 2 / Anno 2												Année 3 / Anno 3																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1																																											
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
8																																											
9																																											
10																																											

8.3. Indicateurs physiques de réalisation			Indicatori fisici di realizzazione		
N° Activités N. Attività	Indicateurs / Indicatori (20 indicateurs maximum par projet) (Mass. 20 indicatori per progetto)	Unité de mesure Unità di misura	Quantité prévue / Quantità prevista		
			France	Italia	Total / Totale
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

8.4 Répartition des activités par partenaire			Ripartizione delle attività per partner			
cf. art. 9 de la convention de coop. transfr.			cfr. art 9 della convenzione di coop. transfr.			
N° Activités N. Attività	Coût total Costo totale	% / Total % / Totale	Chef de file (1) Capofila (1)	Part. transfr. princ. (2)	Partenaire (3) Partner (3)	Partenaire (4) Partner (4)
1	0					
2	0					
3	0					
4	0					
5	0					
6	0					
7	0					
8	0					
9	0					
10	0					
Total projet Totale Progetto	0		0	0	0	0
% partenaire % partner	100%					

Double-cliquez sur le tableau pour accéder aux cellules / Cliccare due volte sulla tavola per entrare nelle celle
 Les données dans les zones bleues sont calculées automatiquement / I dati nelle zone blu sono calcolati automaticamente

9. COÛT DU PROJET

COSTO DEL PROGETTO

Postes de dépenses Categorie di spesa	Dépenses déjà soutenues Spese già sostenute		1° Année / 1° Anno			2° Année / 2° Anno			3° Année / 3° Anno			Total / Totale			
	France	Italia	France	Italia	FR+IT	France	Italia	FR+IT	France	Italia	FR+IT	France	Italia	FR+IT	%
Travaux BTP Edilizia e LL PP												0	0	0	
Biens d'équipement (<i>Biens durables</i>) Strumenti e attrezzature (<i>Beni durevoli</i>)												0	0	0	
Consommables Materiali di consumo												0	0	0	
Prestations de service Prestazioni di servizio												0	0	0	
Personnel interne (<i>valorisation salaires</i>) Personale interno (<i>valorizzazione stipendi</i>)												0	0	0	
Missions, déplacements Viaggi e trasferte												0	0	0	
Formation Formazione												0	0	0	
Promotion et communic. Promozione e comunic.												0	0	0	
Frais généraux Spese generali												0	0	0	
Autres dép./Altre spese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.....															
2.....															
3.....															
TOTAL / TOTALE															
%															

Pour compléter ce tableau, suivre attentivement les indications du *guide de rédaction de la fiche-projet* / Per compilare questa tabella, seguire attentamente le istruzioni allegate
 Double-cliquez sur le tableau pour accéder aux cellules / Cliccare due volte sulla tavola per entrare nelle celle
 Les données dans les zones bleues sont calculées automatiquement / I dati nelle zone azzurre sono calcolati automaticamente

10. PLAN DE FINANCEMENT										PIANO FINANZIARIO									
	France		Italia		France		Italia		FR+IT			France		Italia		FR+IT			
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%		€	%	€	%	€	%		
TF DER																			
FS ER																			
CPN France																			
Etat																			
1.																			
2.																			
3.																			
CR Rhône-Alpes																			
CR PACA																			
CG Haute-Savoie																			
CG Savoie																			
CG Hautes-Alpes																			
CG Alpes de Hte-Provence																			
CG Alpes-Maritimes																			
Autres publics																			
1.																			
2.																			
Total CPN France	0				0					0					0				
CPN Italia																			
Stato + Reg. Valle d'Aosta																			
Stato + Reg. Piemonte																			
Stato + Reg. Liguria																			
Totale CPN Italia	0				0					0					0				
Autofinancement / Autofinanziamento																			
TOTAL / TOTALE	0	100%			0	100%				0	100%			0	100%			0 100%	

Double-cliquez sur le tableau pour accéder aux cellules / Cliccare due volte sulla tavola per entrare nelle celle

11.1. ENVIRONNEMENT

11.1 AMBIENTE

Le projet prévoit-il des impacts directs ou indirects sur l'environnement ?

Il progetto prevede impatti, diretti o indiretti sull'ambiente?

Projet centré sur l'environnement/ Progetto riguardante direttamente l'ambiente

Pour les autres projets (pas centré sur l'environnement) / Per gli altri progetti (non riguardanti direttamente l'ambiente):

OUI / SI' ⇒ Lesquelles / Quali ?

NON / NO

.....

Le projet est situé ou concerne directement ou indirectement sites sensibles?

Il progetto è localizzato o riguarda direttamente o indirettamente zone sensibili?

OUI / SI' ⇒ Lesquelles / Quali ?

NON / NO

.....

Grille des impacts environnementaux / Tabella degli impatti ambientali

Thèmes environnementaux / Temi ambientali	Impact prévu / Impatto previsto	Description / Nota descrittiva
Nature et biodiversité/ Natura e biodiversità		
Air / Aria		
Eau / Risorse idriche		
Milieu marin / Ambiente marino		
Sol / Suolo		
Gestion des déchets / Gestione rifiuti		
Milieu urbain / Ambiente urbano		

11.2. EMPLOI

12.2 OCCUPAZIONE

Le projet participe-t-il à la création ou au maintien de l'emploi ?

Il progetto contribuisce alla creazione o al mantenimento dell'occupazione ?

- OUI / SI' ⇒ Comment / Come ?
- NON / NO ⇒ Pourquoi / Perché ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11.3. EGALITE DES CHANCES

12.3 PARI OPPORTUNITA'

Le projet participe-t-il à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ?

Il progetto contribuisce alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne?

- Projet centré sur l'égalité H/F / Progetto riguardante direttamente le P.O

Pour les autres projets (pas centré sur l'égalité HF)/ Per gli altri progetti (non riguardanti direttamente le pari opportunità):

- Impact positif / Impatto positivo ⇒ Pourquoi / Perché ?
- Impact neutre / Impatto neutro

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12. PUBLICITÉ / PUBBLICITÀ'

.....

.....

.....


.....

.....

.....

13. LISTE DES PIÈCES À FOURNIR		ELENCO DEGLI ALLEGATI
Pour le projet	Annexe Allegato	Per il progetto
<input type="checkbox"/> Convention de coopération transfrontalière	1.	<input type="checkbox"/> Convenzione di cooperazione transfrontaliera
<input type="checkbox"/> Note concernant la participation des territoires adjacents	2.	<input type="checkbox"/> Relazione riguardo l'eventuale coinvolgimento di territori adiacenti
<input type="checkbox"/> Description technique détaillée du projet	3.	<input type="checkbox"/> Descrizione tecnica di dettaglio del progetto
<input type="checkbox"/> Annexe concernant les liens éventuels avec d'autres projets	4.	<input type="checkbox"/> Allegato relativo agli eventuali collegamenti con altri progetti.
<input type="checkbox"/> Récapitulatif détaillé des dépenses par partenaire	5.	<input type="checkbox"/> Lista disaggregata dei costi per partner
<input type="checkbox"/> <i>Pour un investissement physique</i> , l'estimation du coût de gestion après mise en service	6.	<input type="checkbox"/> <i>Per interventi infrastrutturali</i> , la stima dei costi di gestione a regime
<input type="checkbox"/> Autorisations préalables	7.	<input type="checkbox"/> Autorizzazioni preliminari
<input type="checkbox"/> <i>Pour la partie française</i> , Contreparties publiques nationales	8.	<input type="checkbox"/> <i>Per la parte francese</i> , contropartite pubbliche nazionali


Pour les bénéficiaires		Per i beneficiari	
⇒ <i>Pour chaque bénéficiaire :</i>		⇒ <i>Per ogni beneficiario :</i>	
<input type="checkbox"/> Expériences de coopération	8.	<input type="checkbox"/> Esperienze di cooperazione	
<input type="checkbox"/> Attestation relative à la TVA	9.	<input type="checkbox"/> Dichiarazione relativa all'I.V.A.	
⇒ <i>Si les bénéficiaires sont des structures publiques :</i>		⇒ <i>Se i beneficiari sono enti pubblici :</i>	
<input type="checkbox"/> Délibération approuvant le projet et la part d'autofinancement	10.	<input type="checkbox"/> Atto di approvazione della proposta di progetto e della quota di autofinanziamento	
⇒ <i>Si les bénéficiaires sont des associations :</i>		⇒ <i>Se i beneficiari sono associazioni :</i>	
<input type="checkbox"/> Statuts	11.	<input type="checkbox"/> Atto costitutivo e Statuto	
<input type="checkbox"/> Bilan et comptes approuvés du dernier exercice	12.	<input type="checkbox"/> Bilancio dell'ultimo esercizio	
⇒ <i>Si les bénéficiaires sont des entreprises privées ou sociétés :</i>		⇒ <i>Se i beneficiari sono imprese o società :</i>	
<input type="checkbox"/> Pour la France , extrait Kbis, inscription au registre ou répertoire concerné. Pour l'Italie , "dichiarazione sostitutiva di atto notorio"	13.	<input type="checkbox"/> Per l'Italia , Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Per la Francia , "extrait kbis", iscrizione al adeguato registro	
<input type="checkbox"/> Présentation de la société	14.	<input type="checkbox"/> Presentazione dell'impresa	
<input type="checkbox"/> Déclaration relative au régime 'de minimis'	15.	<input type="checkbox"/> Dichiarazione relativa al regime 'de minimis'	
<input type="checkbox"/> Bilan et comptes approuvés du dernier exercice	16.	<input type="checkbox"/> Bilancio dell'ultimo esercizio	



FRANCE



UNION EUROPÉENNE / UNIONE EUROPEA



ITALIA

PIC INTERREG III A
2000-2006**ALCOTRA***Alpes Latines Coopération Transfrontalière / Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera*

FRANCE-ITALIE (ALPES) / ITALIA-FRANCIA (ALPI)

**GUIDE DE REDACTION
DE LA FICHE PROJET****ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE
DELLA SCHEDA PROGETTUALE****INSTRUCTIONS GENERALES**

1. Le formulaire doit être complètement rempli de façon claire et exhaustive. Les pièces annexes doivent également être complètes. Lorsque l'espace prévu pour répondre aux questions n'est pas suffisant, utilisez une note annexe en y reportant le numéro de référence indiqué dans la marge gauche du formulaire. Les services de chaque partie nationale et la structure de coopération à qui sera confiée l'instruction de votre demande, préalablement à la programmation, se réservent le droit de vous demander toute information ou document complémentaires qu'ils estimeront utiles aux fins de l'évaluation.
2. Le formulaire et la documentation de base sont identiques à toutes les mesures. Etant donné que chaque mesure a son propre contenu et comporte des critères d'évaluation spécifiques, il est nécessaire lorsque vous complétez le formulaire que vous vous reportiez aux indications de la FICHE TECHNIQUE DE LA MESURE (cf. Vademecum).

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La scheda deve essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro ed esauriente e la documentazione allegata deve essere completa. Ove lo spazio previsto per le risposte non sia sufficiente, utilizzare fogli supplementari, riportando il numero di riferimento posto sul margine sinistro della scheda. I servizi di ciascuna parte nazionale e la struttura di cooperazione cui è affidata l'istruttoria per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento si riservano di chiedere, se necessario, ulteriori informazioni o documenti considerati utili ai fini della valutazione.
2. La scheda e la documentazione di base sono comuni alle diverse misure. Poiché ciascuna misura ha un contenuto diverso e comporta criteri specifici di valutazione, nel compilare la scheda e nel produrre la documentazione relativa è necessario che i proponenti facciano riferimento, oltre che alle indicazioni contenute nelle presenti Istruzioni, alla SCHEDA TECNICA DI MISURA (cfr. Vademecum).

FICHE PROJET**1. Chef de file unique**

Indiquez les coordonnées du chef de file unique.

Par REPRESENTE LEGALEMENT PAR, désignez la personne ou l'organe compétent pour signer la fiche de demande de subvention.

Par DOSSIER SUIVI PAR, désignez la personne (et sa fonction) à contacter en cas de demande d'informations techniques ou administratives lors des phases d'instruction de la demande ou de réalisation du projet.

SCHEDA PROGETTUALE**1. Capofila unico**

Indicare gli estremi del capofila unico.

Per LEGALE RAPPRESENTANTE indicare la persona o l'organo che ha l'idoneità a sottoscrivere la domanda di contributo pubblico.

Per REFERENTE DEL PROGETTO indicare la persona (e la funzione) da contattare in caso di chiarimenti tecnico-amministrativi sia in fase istruttoria, sia in fase di realizzazione del progetto.

Indiquez le nom de la banque, l'adresse de l'agence et les coordonnées du compte bancaire (relevé d'identité bancaire ou postale) ainsi que les données fiscales si le chef de file est italien (codice fiscale et/ou P. IVA).

2. Intitulé du projet

L'intitulé du projet doit donner de manière synthétique une idée précise sur les caractéristiques essentielles de votre projet (au maximum 2 lignes). En plus du titre, vous pouvez indiquer un acronyme.

3. Localisation géographique

Mentionnez les territoires de niveau NUTS III (Départements/Provinces) sur lesquels vous réaliserez votre projet. Préciser, lorsque cela est possible, les communes, communautés de communes, districts ou autres structures territoriales concernées et joindre une carte si nécessaire.

Si votre projet concerne également un ou plusieurs départements/Provinces adjacents, indiquez en annexe les informations nécessaires relatives au respect des conditions particulières d'éligibilité (*voir § 3.2 du Vademecum*) et les raisons de l'implication de ces territoires dans le projet Interreg.

Si votre projet intéresse également la zone frontière contiguë de la Confédération Helvétique, joindre une note explicative.

4. Mesure et typologies d'actions

Votre projet doit s'inscrire sans équivoque dans l'une des mesures du Complément de programmation.

Indiquez en plus du numéro de la mesure, celui de la ou les typologies d'actions prévues dans votre projet (*cf. point B2 « Typologies d'actions admissibles » de la fiche mesure*).

5. Partenaire transfrontalier

Indiquez les coordonnées du principal partenaire transfrontalier (italien si le chef de file unique est de nationalité française et vice-versa).

Indiquez les données fiscales si le partenaire est italien (codice fiscale et/ou P. IVA).

6. Autres partenaires

Indiquez les coordonnées des autres partenaires qui participent au projet de chaque côté de la frontière. Il s'agit des partenaires signataires de la convention de coopération transfrontalière et des engagements d'autofinancement (*cf. point 13.1 du présent guide*).

Indicare il nome della banca d'appoggio, l'agenzia e la località, le coordinate bancarie (c/c, codice ABI/CAB, o c/c postale).-Se il capofila è italiano indicare il codice fiscale e/o la partita IVA.

2. Titolo del progetto

Il titolo del progetto deve essere sintetico (al massimo due righe), ma riflettere con precisione l'oggetto dell'intervento. E' possibile indicare un acronimo.

3. Localizzazione geografica

Indicare i territori di livello NUTS III (Province/Dipartimenti) dove il progetto sarà realizzato e specificare, ove possibile, Comuni e Comunità montane/Distretti interessati. Allegare cartografia se necessaria.

Nel caso in cui il progetto interessi anche una o più Province/Dipartimenti adiacenti, fornire in allegato le necessarie indicazioni circa il rispetto delle particolari condizioni di elegibilità (*cf. § 3.2 del vademecum*) e i motivi del coinvolgimento di questi territori nel progetto.

Nel caso in cui il progetto interessi zone confinanti della Confederazione Elvetica allegare nota esplicativa.

4. Misura e tipologia d'azione

Ogni progetto deve riferirsi in modo univoco soltanto ad una delle misure del Complemento di programmazione.

Oltre alla misura indicare la/le tipologie d'azione previste dal progetto (*cf. punto B2 « Tipologie di azioni ammissibili » della scheda misura*).

5. Partner transfrontaliero

Indicare gli estremi del principale partner transfrontaliero (Italiano se il capofila unico è di nazionalità francese e viceversa).

Se il partner è italiano indicare i dati fiscali (codice fiscale e/o partita IVA).

6. Altri partner

Indicare gli estremi degli altri partner di entrambe le nazionalità che partecipano al progetto. Sono altri partner tutti i soggetti partecipanti al progetto che hanno sottoscritto la convenzione di cooperazione transfrontaliera e i relativi impegni di autofinanziamento (*cf. punto 13.1 delle presenti istruzioni*).

7. Description du projet

Il est nécessaire d'annexer une description technique détaillée.

7.1 Origine du projet et contexte de départ

Présenter synthétiquement le projet et fournir une analyse des aspects les plus importants du contexte de départ.

7.2 Objectifs, résultats attendus et impact prévu

En référence aux motivations et aux objectifs de la mesure (*cf. B1 fiche technique de la mesure*), indiquez les objectifs et résultats que vous proposez d'atteindre avec votre projet ainsi que l'impact prévu (retombées à long terme).

7.3 Caractère transfrontalier du projet

- Fournissez les informations qui démontrent l'utilité de la coopération transfrontalière par rapport aux contenus et aux résultats attendus.
- Indiquez les raisons qui ont conduit au choix des territoires dans lesquels se dérouleront les activités du projet.
- Présentez les motivations qui ont conduit à la composition du partenariat et définissez la stratégie qui permettra de poursuivre la coopération après la réalisation du projet.

7.4 Liens éventuels avec d'autres projets

Indiquez synthétiquement les éventuels liens avec d'autres projets. Vous devez fournir en annexe la description détaillée de ces liens.

- Si le projet est lié à un projet présenté au titre d'une autre mesure, vous devez annexer une note expliquant les rapports entre projets et leur autonomie fonctionnelle.
- Si le projet a un lien même indirect d'intégration ou de synergie avec d'autres programmes, projets ou interventions qui sont déjà réalisés ou qui vont l'être et bénéficient de subvention publique dans l'un des deux pays, vous devez mettre en évidence ces rapports. Précisez notamment les éventuels liens avec des projets développés dans le cadre d'Interreg IIIA (Interreg France-Suisse ou Italie-Suisse) et IIIB (Espace Alpin ou Med-occ).
- Si le projet constitue la poursuite d'une action cofinancée par les programmes Interreg 1 ou 2, vous devez indiquer les références du

7. Descrizione del progetto

Si ricorda che è necessario allegare la descrizione tecnica di dettaglio.

7.1 Origine del progetto e contesto di riferimento

Illustrare sinteticamente il progetto e fornire un'analisi degli aspetti più rilevanti del contesto in cui si colloca.

7.2 Obiettivi, risultati attesi e impatti previsti

Con riferimento alle motivazioni e agli obiettivi della misura (*cf. B.1 scheda tecnica di misura*), indicare gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con il progetto, i risultati attesi e gli impatti previsti (ricadute a lungo termine).

7.3 Carattere transfrontaliero del progetto

- Fornire le informazioni necessarie a dimostrare l'utilità della cooperazione transfrontaliera in relazione ai contenuti del progetto e ai risultati attesi.
- Indicare le ragioni strategiche che hanno motivato la scelta del contesto territoriale in cui si svolgono le attività del progetto.
- Illustrare le motivazioni che hanno determinato la composizione del partenariato e definire la strategia che si intende adottare per proseguire la cooperazione anche dopo la conclusione del progetto.

7.4 Eventuali collegamenti con altri progetti

Illustrare sinteticamente gli eventuali collegamenti con altri progetti. Fornire in allegato la descrizione dettagliata.

- Se il progetto è collegato ad un progetto presentato a titolo di un'altra misura allegare una nota volta ad evidenziare i nessi tra i progetti e la loro autonomia funzionale.
- Se il progetto ha rapporti anche indiretti di integrazione e sinergia con altri programmi, progetti o interventi già realizzati o da realizzare con contributi pubblici in uno dei due Paesi, porre in evidenza tali collegamenti. In particolare specificare gli eventuali collegamenti con progetti inerenti Interreg IIIA (Interreg Italia Svizzera e Francia-Svizzera) e IIIB (Spazio Alpino, Med-occ).
- Se il progetto costituisce la continuazione di un'azione finanziata a titolo di Interreg I o II, indicare gli estremi del progetto precedente

précédent projet (titre, bénéficiaires français et italiens, date de présentation, phase de programmation) et une synthèse des résultats obtenus.

- Si le projet représente une « tranche fonctionnelle » (opération qui, bien que dotée d'une autonomie propre, fait partie d'un projet global plus vaste), vous devez décrire brièvement le projet global et fournir les éléments qui démontrent la capacité de l'opération proposée à produire des résultats indépendamment de la réalisation du projet global.

8. Activités du projet

Pour les informations indiquées au point 8, vous utiliserez la liste des activités en utilisant la même numérotation dans tous les tableaux.

8.1. Synthèse des activités

Fournissez la liste synthétique des actions prévues par votre projet. Il doit absolument ressortir de votre description que les interventions correspondent à au moins une des typologies d'actions de la mesure et qu'elles répondent aux caractéristiques et conditions techniques prévues par la mesure.

8.2 Durée du projet et des activités

En principe, le projet doit être réalisé en deux ans à partir de la date de notification de la programmation. La possibilité de financer des projets d'une durée supérieure est vérifiée au moment de l'instruction au regard des exigences/conditions particulières qui justifient la nécessité d'une extension temporelle au-delà de deux ans.

Indiquez les dates prévisionnelles de démarrage (date de démarrage effectif si le projet a déjà débuté) et d'achèvement du projet.

Compléter le tableau relatif à la période de réalisation de chaque activité en suivant la même numérotation que le point 8.1 (le calendrier indique, à titre d'exemple, trois activités).

8.3 Indicateurs de résultats

Sur la base des activités de votre projet décrites aux points précédents (8.1, 8.2) identifiez et quantifiez les résultats attendus de chaque côté de la frontière, en utilisant les indicateurs de réalisation de la mesure et/ou tout autre indicateur que vous jugeriez opportun.

Exemple : Si deux parcs entendent réaliser un protocole commun (mesure 1.1), les indicateurs physiques de réalisation pourront, en fonction des

(titolo, beneficiari italiano e francese, data di presentazione, fase di programmazione) e una sintesi dei risultati ottenuti.

- Se il progetto si configura come "stralcio funzionale" (intervento che pur possedendo una propria autonomia, fa parte di un più vasto progetto organico), descrivere brevemente il progetto più vasto e fornire elementi che dimostrino la capacità dell'intervento proposto di produrre risultati anche indipendentemente dalla realizzazione dell'intero progetto

8. Attività del progetto

Per tutti i punti (8.1, 8.2, 8.3, 8.4) utilizzare lo stesso elenco delle attività mantenendo la stessa numerazione.

8.1. Sintesi delle attività

Fornire l'elenco delle attività previste dal progetto descrivendole sinteticamente. Dalla descrizione delle attività deve emergere che gli interventi rientrano in una delle tipologie di azione ammissibili della misura e che rispondono alle specifiche caratteristiche e condizioni tecniche previste.

8.2 Durata del progetto e delle attività

Di norma il progetto deve essere realizzato entro due anni a partire dalla data di notifica della sua approvazione. La possibilità di finanziare progetti di durata superiore è subordinata alla verifica – in sede istruttoria – di particolari esigenze/condizioni che giustificano la necessità di un'estensione temporale oltre i due anni.

Indicare le date previste per l'avvio (data di inizio se già avviato) e per la chiusura del progetto.

Compilare lo schema relativo al periodo di svolgimento di ogni attività, riprendendo l'elenco del punto 8.1 (sulla scheda il gantt riporta già un esempio per tre attività).

8.3 Indicatori fisici di realizzazione

Sulla base delle attività del progetto elencate nei punti precedenti (8.1, 8.2), individuare e quantificare gli indicatori di realizzazione attraverso i quali sia possibile monitorare periodicamente l'avanzamento fisico delle attività.

Es: Se due enti parco intendono realizzare un protocollo comune (misura 1.1), gli indicatori fisici di realizzazione potranno essere, a seconda delle attività del progetto: numero incontri, persone

activités du projet, être les suivants : nombre de rencontres, personnes impliquées, temps passé, rapports intermédiaires élaborés, espèces animales suivies, etc. (cf. § 6.4 du *Vademecum*). Les indicateurs, au maximum 20 pour l'ensemble du projet, devront être significatifs et facilement mesurables.

8.4 Répartition des activités par partenaire

Sur la base des activités décrites aux points précédents (8.1, 8.2, 8.3), indiquez la répartition financière par partenaire.

La liste doit correspondre à celle qui a été insérée à l'article 9 de la convention de coopération transfrontalière entre partenaires.

Si le nombre de partenaires au projet est supérieur à quatre, utilisez les tableaux Excel contenus dans le fichier "Supplément à la fiche-projet".

9. Coût du projet

Présentez l'avancement du projet par annualité et par pays, selon les postes de dépenses indiqués.

Notez bien que le coût prévisionnel du projet doit s'appuyer sur la liste détaillée des coûts annexée à la fiche-projet. Ce détail doit être présenté par pays et par partenaire et décrire pour chaque poste de dépenses la quantité prévue, le coût unitaire et le coût total.

En particulier, s'agissant des dépenses de personnel interne, la liste détaillée devra contenir une description des tâches, le coût horaire ou journalier (par rapport au salaire habituellement perçu), le nombre d'heures pour chacune des activités financées.

Pour remplir le tableau des coûts du projet, il est nécessaire de partir de la liste détaillée des dépenses pour chacun des partenaires et agréger les dépenses suivant les postes de dépenses indiqués dans la première colonne.

Pour information :

- par "Biens d'équipement" (biens durables), on entend les biens d'investissement ayant une vie économique supérieure à un an.
- par "Consommables", on entend le matériel de consommation directement utilisé pour la réalisation du projet (petit matériel, produits non réutilisables...). Les dépenses liées au fonctionnement de la structure doivent être insérées au poste "Frais généraux".
- si le poste "Formation" indique le coût total d'un cours de formation, il est nécessaire d'annexer une note comportant une description synthétique du cours (contenu, durée, typologie

coinvolte, ore uomo, rapporti intermedi elaborati, specie animali monitorate, ecc. (cfr. § 6.4 del *Vademecum*).

Gli indicatori, nel numero massimo di 20 per l'insieme del progetto, dovranno essere significativi e facilmente misurabili.

8.4 Ripartizione delle attività per partner

Riportare l'elenco delle attività illustrate nei punti precedenti (8.1, 8.2, 8.3) e indicare la ripartizione finanziaria tra i vari partner.

L'elenco dovrà corrispondere a quello riportato sulla convenzione tra partner all'art. 9.

Se i partner sono in numero maggiore di quattro, utilizzare le tabelle excel contenute nel file "supplemento alla scheda".

9. Costo del progetto

Indicare l'attuazione del progetto su base annuale in termini di spesa prevista in ciascun paese.

Si ricorda che alla scheda progettuale va allegata la lista disaggregata dei costi articolata per Paese e per partner. La lista dovrà contenere la descrizione dettagliata delle diverse voci di costo e, per ciascuna di esse, l'indicazione della quantità prevista, del costo unitario e dell'importo totale.

Per quanto riguarda il personale interno, la lista disaggregata dei costi dovrà contenere mansioni, costo orario o giornaliero (retribuzione normalmente recepita), numero delle ore d'impegno nelle attività del progetto.

Per compilare correttamente la tavola relativa al costo del progetto, è necessario partire dalla lista dettagliata dei costi di ciascun partner e aggregare le varie voci secondo le categorie di costo indicate nella prima colonna.

Si ricorda che:

- per "Strumenti e attrezzature" (beni durevoli), si intendono i beni d'investimento che hanno una vita economica superiore all'anno.
- per "Materiale di consumo" si intendono i beni direttamente utilizzati per la realizzazione del progetto (minuteria varia, prodotti non riutilizzabili...). Le spese legate al funzionamento della struttura rientrano nelle spese generali.
- se alla voce "Formazione" si riporta il totale di un corso di formazione, è necessario allegare la scheda relativa, su cui, oltre ad una sintetica descrizione del corso

des bénéficiaires, nombre de personnes formées), ainsi que le détail des coûts pour les postes suivants :

nombre d'heures d'enseignement

nombre d'heures de formation

frais généraux

matériels didactiques

dépenses liées aux stages

- les "Frais généraux" comprennent les frais de fonctionnement de la structure (électricité, téléphone...), les assurances, la papeterie, les frais postaux, etc.
- les "Autres dépenses" comprennent les postes significatifs pour la réalisation du projet qui n'entrent pas dans les autres catégories indiquées. Elles doivent être précisées dans la liste détaillée des dépenses.

Si votre projet génère au cours de son cofinancement des recettes (produits de ventes, de locations, de services, de droit d'inscription ou autre ressources équivalentes), celles-ci doivent être comptabilisées dans la liste détaillée des coûts et seront déduites intégralement ou partiellement du coût total de l'opération afin d'en déterminer l'assiette éligible, conformément aux dispositions de la règle n°2 du Règlement CE n°1685/2000 (cf. § 9 du *Vademecum page*).

Conformément à la règle n°7 du Règlement CE 1685/2000 du 28 juillet 2000, "*la TVA ne constitue pas une dépense éligible sauf si elle est réellement et définitivement supportée par le bénéficiaire final*".

Si un partenaire récupère la TVA sur les activités qu'il réalise dans le cadre du projet, les coûts qui lui incombent seront indiqués HT. S'il ne récupère pas la TVA, les coûts seront indiqués TTC. Dans tous les cas, chaque partenaire devra fournir une attestation concernant la récupération ou la non récupération de la TVA.

(contenuti, durata, tipologia di beneficiari, numero di allievi previsti), vanno dettagliate le seguenti voci e i relativi costi:

numero ore di docenza

numero ore di tutoria

spese generali

materiale didattico

spese per eventuali stage

- nella categoria "Spese generali" rientrano, a titolo di esempio, utenze, assicurazioni, cancelleria, spese postali, etc. direttamente connesse alla realizzazione del progetto;
- per "Altre spese" si intendono altri costi significativi, necessari per la realizzazione del progetto, non rientranti nelle categorie indicate o nelle spese generali. Tali costi devono essere specificati nel dettaglio.

Nel caso in cui, nel corso del cofinanziamento, il progetto generi delle entrate attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse d'iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti, queste vanno contabilizzate nella lista disaggregata dei costi e saranno detratte dalla spesa ammissibile integralmente o pro-rata ai sensi della norma n. 2 del Reg. 1685/2000 (cf. § 9 del *Vademecum*).

Conformemente all'art. 7 del Regolamento CE 1685/2000, "*l'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale*".

Se un partner recupera l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; se non la recupera, i costi vanno indicati comprensivi dell'IVA.

In entrambi i casi ciascun partner deve comunque allegare una dichiarazione attestante il recupero o il non recupero dell'IVA.

Dépenses déjà soutenues

Si le projet a démarré préalablement au dépôt du dossier de demande de subvention Interreg III, il est possible d'indiquer les dépenses déjà soutenues dans la colonne appropriée. La date initiale pour l'admissibilité des dépenses a été fixée au 4 décembre 2000 par la Décision (CE) 01/2768.

Si le projet a démarré avant la date de présentation du dossier et si certaines dépenses soutenues entrent dans les postes de dépenses de l'opération proposée, remplissez la colonne "dépenses déjà soutenues" et annexe une liste détaillée de ces dépenses. Cette liste doit comprendre une description de chaque dépense, le montant, la date à laquelle elle a été soutenue, le nom du partenaire qui l'a soutenue.

Attention : l'admissibilité des dépenses déjà soutenues par les services instructeurs constitue une possibilité et non pas une obligation. Chaque dépense fera l'objet d'une évaluation individuelle.

10. Plan de financement

Le plan de financement doit être présenté par partenaire.

Si le nombre de partenaires au projet est supérieur à quatre, utilisez les tableaux Excel contenus dans le fichier "Supplément à la fiche-projet".

Le plan de financement doit respecter les taux de participation (intensité maximum de l'aide publique, taux maximum de participation communautaire, autofinancement minimum) prévus pour chaque mesure (*voir point B5 'modalités de financement' des fiches-mesures' insérées au § 4 du Vademecum*).

Pour les contreparties publiques nationales françaises, indiquez le montant sollicité. Si les contreparties sont déjà acquises, annexe une copie des délibérations ou des actes d'engagement.

Si les contreparties ne sont pas acquises, annexe une copie des lettres de sollicitation envoyées aux cofinanceurs.

En tout état de cause, le projet ne pourra être programmé qu'en présence de l'ensemble des actes ou des lettres d'intention de financement. Ces dernières doivent indiquer le montant du cofinancement et la date de la séance qui approuvera définitivement ce cofinancement.

Spese già sostenute

Nel caso in cui il progetto sia stato avviato prima della presentazione della domanda di contributo a titolo di Interreg III, è possibile chiedere il riconoscimento delle spese pregresse. La data di decorrenza per l'ammissibilità delle spese già sostenute è stata fissata nella Decisione (CE) 01/2768 al 4 dicembre 2000.

Se il progetto è stato avviato prima della data di presentazione della domanda di contributo e sono state sostenute spese attribuibili a una o più voci di costo dell'intervento da sovvenzionare, compilare la colonna apposita ed allegare la lista dettagliata di tali spese. Nella lista deve essere indicato: descrizione della spesa, importo relativo, data in cui è stata sostenuta la spesa, nome del partner che l'ha sostenuta.

Si ricorda che il riconoscimento delle spese già sostenute costituisce una facoltà e non un obbligo da parte dei servizi istruttori che valuteranno nel merito ogni singola voce.

10. Piano finanziario

Il piano finanziario va compilato per singolo partner.

Se i partner sono in numero maggiore di quattro, utilizzare le tabelle excel contenute nel file "supplemento alla scheda".

Il piano finanziario deve rispettare i tassi di aiuto (intensità massima di aiuto pubblico, tasso massimo di partecipazione comunitaria, autofinanziamento minimo) previsti dalle singole misure (*cf. schede di misura - B5 modalità di finanziamento, §4 del Vademecum*).

Per le contropartite pubbliche nazionali francesi indicare l'importo richiesto. Se tali contropartite sono già state acquisite, allegare la copia dell'atto di impegno.

Se le contropartite non sono ancora acquisite, allegare copia della/e lettera/e di richiesta.

In ogni caso il progetto potrà essere programmato solo in presenza degli atti di impegno o delle lettere di intento che indichino l'ammontare del cofinanziamento e la data della seduta in cui tale cofinanziamento sarà approvato.

11. Priorités communautaires

11.1 Environnement

Indiquez si le projet est centré sur l'environnement (le projet a pour objectif principal la protection de l'environnement, la promotion du développement durable ou concerne principalement des thématiques environnementales). Dans ce cas, vérifiez si vous avez fourni au point 8 une description suffisamment détaillée de l'impact prévu et remplissez le tableau de l'impact environnemental en utilisant les symboles suivant :

PPP impact très positif

PP impact moyennement positif

P impact légèrement positif

O défaut d'impact ou impact insignifiant

N impact légèrement négatif

NN impact moyennement négatif

NNN impact très négatif.

Fournissez également une description synthétique de ces impacts dans la colonne « note descriptive ».

Pour les autres projets (non centrés sur l'environnement) indiquez si vous prévoyez un impact direct ou indirect sur l'environnement (et dans ce cas, remplissez également le tableau d'impact environnemental en utilisant les mêmes symboles précédemment cités).

Indiquez si le projet est situé ou concerne, directement ou indirectement des zones sensibles (par exemple des sites Natura2000, des réserves naturelles, des parcs, etc).

La liste des sites Natura 2000 est disponible sur les sites suivants :

Italie : <http://www.minambiente.it> pour l'Italie

France :

<http://natura2000.environment.gouv.fr>

11.2 Emploi

Le cas échéant, indiquez comment votre projet participe à la création ou au maintien d'emploi(s) (par exemple : emplois durables ou saisonniers créés par votre projet).

11.3 Egalité des chances

Indiquez si votre projet est centré sur l'égalité des chances (si le projet a pour objet principal la promotion de l'égalité des chances, vérifiez que vous avez bien décrit cet aspect sous le point 8), si l'impact de votre projet sur l'égalité des chances est positif ou neutre.

Pour les autres projets non centrés sur l'égalité des chances, indiquez s'ils ont un impact positif ou neutre en terme d'égalité des chances.

11. Priorità comunitarie

11.1 Ambiente

Indicare se il progetto riguarda direttamente l'ambiente (ha come obiettivo principale la tutela dell'ambiente, la promozione dell'ecosostenibilità, riguarda principalmente tematiche ambientali). In questo caso:

- verificare se al punto 8 è stata fornita una descrizione sufficientemente dettagliata degli impatti previsti
- compilare la tabella degli impatti ambientali, utilizzando la seguente simbologia:
 - PPP impatto molto positivo
 - PP impatto mediamente positivo
 - P impatto lievemente positivo
 - O mancanza di impatto o impatto trascurabile
 - N impatto lievemente negativo
 - NN impatto mediamente negativo
 - NNN impatto molto negativo.

Fornire inoltre una descrizione sintetica di tali impatti nella colonna "nota descrittiva".

Per i progetti che non riguardano direttamente l'ambiente, indicare se prevedono comunque impatti diretti o indiretti sull'ambiente e, anche in questo caso, compilare la tabella degli impatti ambientali utilizzando la stessa simbologia sopra illustrata.

Indicare se il progetto è localizzato o riguarda, direttamente o indirettamente, zone sensibili (per es. siti Natura 2000, riserve naturali, parchi, ecc), il cui elenco è reperibile nei siti:
<http://www.minambiente.it> per l'Italia
<http://natura2000.environment.gouv.fr> per la Francia

11.2 Occupazione

Se il progetto contribuisce alla creazione o al mantenimento dell'occupazione indicare in quale modo (es: assunzioni temporanee o permanenti effettuate grazie al progetto, ecc.).

11.3 Pari opportunità

Indicare se il progetto riguarda direttamente le pari opportunità tra uomini e donne (ha come obiettivo principale la promozione delle P.O.). In questo caso verificare di averlo sufficientemente evidenziato al punto 8.

Per i progetti non riguardanti direttamente le pari opportunità., indicare se è comunque previsto un impatto positivo o neutro in relazione alle stesse.

12. Publicité

Hormis les obligations du bénéficiaire en matière de publicité, le cas échéant, indiquez de façon synthétique les actions et les moyens que vous prévoyez de mettre en œuvre pour assurer la communication autour de votre projet.

13. Annexes

Pour le Projet

1. Dans le dossier de demande de subvention, un modèle-type de convention de partenariat contient les éléments indispensables qui régissent les rapports entre partenaires. Les articles prévus par ce modèle sont obligatoires, mais ils peuvent être complétés par d'éventuels points que vous jugeriez opportuns.
2. Note concernant la participation des territoires adjacents (*cf. point 3 de la fiche-projet et des présentes instructions*).
3. Description détaillée (*cf. point 7 de la fiche-projet et des présentes instructions*).
4. Description des éventuels liens avec d'autres projets (*cf. point 7.4 de la fiche-projet et des présentes instructions*).
5. Liste détaillée des coûts (*cf. point 9 de la fiche-projet et des présentes instructions*). Pour les **coûts de la partie française**, annexe les devis ou à défaut les estimations.
6. Pour un investissement physique, annexe l'estimation du coût de gestion après mise en service.
7. Si la réglementation en vigueur prévoit la délivrance d'autorisations préalables à la mise en œuvre des actions proposées, indiquez de quels actes il s'agit et quels sont les délais nécessaires à leur obtention.
8. Pour la **partie française** : si les contreparties sont acquises, annexe une copie des décisions de cofinancement ou à défaut une copie des lettres de demande de CPN.

12. Pubblicità

Fatti salvi gli obblighi del beneficiario in materia di pubblicità, qualora si intenda dare visibilità al progetto e diffonderne i risultati, indicare sinteticamente attraverso quali strumenti e azioni.

13. Allegati

Relativi al Progetto

1. Convenzione di partenariato: nel fascicolo di domanda di contributo pubblico, è compreso uno schema di convenzione di partenariato che contiene gli elementi ritenuti indispensabili per disciplinare i rapporti tra i partner. Gli articoli previsti dalla bozza di convenzione sono obbligatori. I partner possono aggiungere eventuali punti ritenuti opportuni.
2. Relazione riguardo l'eventuale coinvolgimento di territori adiacenti (*cf. punto 3 della scheda progettuale e delle presenti istruzioni*).
3. Descrizione tecnica di dettaglio (*cf. punto 7 della scheda progettuale e delle presenti istruzioni*).
4. Descrizione di eventuali collegamenti con altri progetti (*cf. punto 7.4 della scheda progettuale e delle presenti istruzioni*).
5. Lista disaggregata dei costi (*cf. punto 9 della scheda progettuale e delle presenti istruzioni*). Per i **costi di parte francese** allegare i preventivi di spesa e ove non possibile la stima riepilogativa.
6. Stima dei costi di gestione a regime per investimenti infrastrutturali.
7. Se l'attuazione degli interventi proposti richiede pareri o autorizzazioni preliminari richiesti dalla normativa vigente indicare di quali atti si tratta e i tempi prevedibilmente necessari al loro rilascio.
8. Per la **parte francese**: se le contropartite sono già state acquisite, allegare la copia dell'atto di impegno; se non sono state ancora acquisite allegare copia della/e lettera/e di richiesta.

Pour chaque partenaire

9. Note sur les éventuelles expériences de coopération transfrontalière.

10. Attestation relative à la TVA (cf. point 10 des présentes instructions).

• Structures publiques

11. Délibération approuvant la proposition de projet (y compris le plan de financement) et l'engagement de cofinancement (délibération exécutoire de l'organe compétent en fonction de la réglementation en vigueur).

Pour la **partie française**, s'il s'agit d'un Groupement d'Intérêt Public, annexez la convention constitutive, la liste des membres du bureau, copie de l'arrêté d'approbation ou recueil des actes administratifs de la préfecture.

• Associations

12. Statuts de l'association. Pour la **partie française**, annexez la copie de la publication au JO ou du récépissé de déclaration en Préfecture ainsi que la liste des membres du bureau et du Conseil d'administration.

13. Bilan de l'année précédente. Pour la **partie française**, annexez le rapport du Commissaire aux comptes (pour les associations de plus de 50 salariés ou 3 M€ de chiffre d'affaire HT par an ou recevant plus de 152 449 € de subvention publique par an). Joignez également le bilan prévisionnel de l'exercice en cours.

• Entreprises privées ou sociétés

14. **Pour l'Italie.** « déclaration substitutive di atto notorio » qui atteste de :

- l'inscription au registre des entreprises,
- la typologie des activités effectuées selon la classification statistique,
- le nombre de salariés,
- la taille de l'entreprise selon la classification communautaire,
- le montant du dernier chiffre d'affaire,
- l'existence légale de l'entreprise,
- le représentant légal et l'effectivité de son pouvoir de signature pour la demande de subvention,

Allegati relativi ad ogni partner

9. Descrizione di eventuali esperienze di cooperazione transfrontaliera.

10. Dichiarazione relativa all'IVA (*cf. punto 10 delle presenti istruzioni*).

• Allegati necessari per Enti pubblici

11. Atto di approvazione della proposta di progetto (incluso il piano finanziario) e d'impegno relativo alla copertura della quota di autofinanziamento (atto dell'organo competente a seconda delle rispettive normative).

Per la **parte francese** se si tratta di "Raggruppamento d'interesse pubblico" allegare la Convenzione costitutiva, la lista dei membri d'ufficio, la copia della decisione di approvazione o raccolta degli atti amministrativi della Prefettura.

• Allegati necessari per Associazioni

12. Atto costitutivo e Statuto dell'Associazione. Per la **parte francese** allegare copia della pubblicazione sul Bollettino ufficiale o della dichiarazione in Prefettura, nonché la lista dei membri d'ufficio e del Consiglio d'amministrazione.

13. Bilancio dell'ultimo esercizio. Per la **parte francese** il bilancio deve essere accompagnato dal rapporto del Commissario dei conti (se le associazioni hanno più di 50 salariati o 3 M€ di fatturato o più di 152 449 € di sovvenzione pubblica). Deve inoltre essere allegato il bilancio previsionale per l'anno in corso.

• Allegati necessari per Imprese o Società

14. **Per l'Italia:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti :

- l'iscrizione al registro delle imprese;
- la tipologia di attività svolta secondo la classificazione statistica;
- il numero di dipendenti;
- la dimensione dell'impresa secondo la classificazione comunitaria;
- l'importo dell'ultimo fatturato annuo;
- la vigenza dell'impresa;
- il legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti per la domanda di contributo pubblico;

- l'absence des situations pesant sur la société et prévues au point 1, art. 11 du D. Lgs. 358/1992.

- l'insussistenza a carico dell'impresa o della società di una delle situazioni di cui al punto 1, art. 11 del D. Lgs. 358/1992.

15. **Pour la France.** Extrait Kbis et inscription au registre ou répertoire concerné.

15. **Per la Francia:** l'estratto Kbis, l'iscrizione al registro o repertorio idoneo.

Pour la Francia et l'Italie:

Per Francia e Italia:

16. Plaquette de l'entreprise (ou autre document d'information utile pour l'instruction).

16. Presentazione dell'impresa (brochures o altro materiale informativo utile alla valutazione).

17. Déclaration de non perception au cours des 3 derniers exercices de subvention publique supérieure aux dispositions du Règlement (CE) n. 69/2001 "de minimis".

17. Dichiarazione relativa agli aiuti ottenuti negli ultimi 3 anni a titolo "de minimis" (Reg. (CE) n. 69/2001 "de minimis").

18. Bilan du dernier exercice. **Pour la partie française**, si la subvention est supérieure à 45.734 €, annexe l'organigramme et la structure du capital social.

18. Bilancio dell'ultimo esercizio. Per la **parte francese**, se l'aiuto è superiore a 45.734 € allegare l'organigramma e la struttura del capitale sociale.